SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 maggio 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2025.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del Comune di Casabona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 9 gennaio 2025 con il quale il consiglio comunale di Casabona (Crotone) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a seguito della riduzione dell'organo assembleare per dimissioni dei consiglieri a meno della metà dei componenti;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2025;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del Comune di Casabona (Crotone) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Mauro Passerotti - viceprefetto a riposo;

dott.ssa Natascia Notarianni - viceprefetto aggiunto;

dott.ssa Marialuisa Tripodi - funzionario economico finanziario.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 23 aprile 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2025
Interno, reg. n. 1548

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Casabona (Crotone), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 3 ottobre 2021, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione locale, nonché il buon andamento e il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Si premette che, a seguito della riduzione dell'organo assembleare per dimissioni dei consiglieri a meno della metà dei componenti, il consiglio comunale di Casabona è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

All'esito di un'indagine giudiziaria disposta dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, denominata «Nemesis» - rientrante negli sviluppi investigativi di un'inchiesta disposta nel gennaio 2018 dalla medesima direzione distrettuale, denominata «Stige» - è stata data esecuzione, il 4 ottobre 2024, a dieci misure cautelari, delle quali sono risultati destinatari, tra gli altri, il primo cittadino, da tempo inserito e impegnato nel contesto politico locale avendo già svolto le funzioni di sindaco dal 1999 al 2004, raggiunto da custodia cautelare in carcere e un consigliere comunale di maggioranza, nonchè assessore, posto in custodia cautelare domiciliare. Il procedimento ha interessato anche il vicesindaco e un consigliere comunale.

Agli indagati sono ascritti, a vario titolo, i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso *ex* art. 416-*bis*, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, c.p., scambio mafioso politico - elettorale *ex* art. 416-*ter*, commi 1, 2, 3, 4, c.p., furto aggravato dall'utilizzo del metodo mafioso *ex* art. 624, commi 1, 2 e 3, art. 625, comma, 1 n. 2, 7 e 7-*bis*, 416-*bis* n. 1 c.p., nonché favoreggiamento personale e reale aggravato dal metodo mafioso *ex* articoli 378, 379 e 416-*bis* n. 1 c.p.

Per il solo sindaco, attualmente in regime di detenzione domiciliare, la fattispecie di reato ipotizzata è anche quella di concorso esterno in associazione mafiosa.

A seguito dell'applicazione delle misure cautelari nei confronti del sindaco e del citato consigliere e assessore, il prefetto di Crotone, con decreti del 4 ottobre 2024 ha disposto la sospensione dalla carica degli stessi ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Per i suddetti amministratori il pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio per le ipotesi di reato ascritte.

In relazione a quanto emerso dalla menzionata indagine, il prefetto ha disposto, con decreto del 15 novembre 2024, il cui termine è stato prorogato per ulteriori tre mesi, l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La commissione incaricata dell'accesso ispettivo, al termine dei lavori, ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto, sentito nella seduta del 31 marzo 2025 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica - direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone - ha trasmesso l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi dell'ingerenza della criminalità organizzata di tipo mafioso sull'amministrazione comunale elettiva di Casabona, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Successivamente, a seguito del ricorso proposto dal sindaco, la Corte di cassazione, all'udienza del 3 aprile 2025, ha annullato con rinvio l'ordinanza cautelare del Tribunale di Catanzaro; il tribunale del riesame dovrà pertanto pronunciarsi nuovamente in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Il Comune di Casabona, il cui consiglio comunale è stato già sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2018 per infiltrazioni della criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è collocato in un contesto territoriale notoriamente interessato dalla presenza di sodalizi criminali.

Il prefetto, avvalendosi delle risultanze della suddetta indagine giudiziaria, pone in rilievo il pervasivo condizionamento della criminalità organizzata sugli apparati pubblici dell'ente, operato in particolar modo da una famiglia criminale notoriamente egemone sul territorio.

Gli accertamenti degli inquirenti, nel soffermarsi sulla contiguità tra esponenti della lista elettorale sostenitrice del candidato sindaco poi risultato eletto e il locale contesto mafioso, hanno disvelato la sussistenza di un accordo corruttivo, in termini di sostegno elettorale dapprima e di impegni reciproci, tra amministratori e organizzazioni 'ndranghetiste, una volta insediatasi la compagine politico - amministrativa.

Al riguardo, la relazione prefettizia pone in rilievo che i suindicati amministratori, come evidenziato indagati e destinatari delle misure cautelari, sono stati effettivamente eletti con ampia maggioranza e consistenti preferenze, andando poi a rivestire nell'amministrazione comunale gli incarichi di maggior rilievo.

Proprio con riferimento alle elezioni comunali del 2021, l'autorità giudiziaria, nel soffermarsi sul contributo fornito da ciascuno degli indagati nella realizzazione della fattispecie criminosa, sottolinea come dal complessivo esame del materiale captativo sia emersa la volontà di condizionare gli esiti delle predette elezioni da parte dei sodali della 'ndrina di Casabona.

In proposito, assumono rilievo le conversazioni intercettate in carcere tra un soggetto riconducibile alla locale consorteria, all'epoca detenuto e la compagna, dalle quali emerge come la coppia, proprio in prossimità delle elezioni, abbia avanzato pretese economiche nei confronti del candidato sindaco, risultato poi eletto.

Ed, in effetti, le risultanze giudiziarie, richiamate dalla commissione di indagine, depongono nel senso di un accordo pre-elettorale, in base al quale al procacciamento dei voti con l'appoggio della cosca localmente egemone avrebbe fatto seguito il conseguimento di vantaggi di natura economica derivanti dal successivo operato del comune.

Il prefetto evidenzia che dopo le consultazioni elettorali dell'ottobre 2021, la neoeletta amministrazione comunale ha effettivamente concretizzato, direttamente ed indirettamente, il favore verso la cosca, così come documentato dall'attività investigativa e come anche riscontrato dalla commissione di indagine.

Con specifico riferimento ai risvolti applicativi del richiamato patto di scambio, la relazione prefettizia si sofferma sull'assunzione, «con lo zampino della locale cosca», di un sodale della stessa presso la società incaricata della raccolta dei rifiuti solidi urbani per conto del Comune di Casabona. Dalle conversazioni riportate nell'ordinanza applicativa delle misure cautelari, si evince chiaramente la consapevolezza del sindaco e del vicesindaco che tale assunzione, da loro voluta e avallata, rappresentasse una ricompensa in favore della cosca per i servigi elettorali resi da quest'ultima.

Rilievo assume anche l'assunzione, presso la sede del Comune di Casabona della compagna di un soggetto riconducibile alla locale consorteria, durante il periodo della pandemia da «covid-19», in totale spregio della normativa sanitaria all'epoca vigente in tema di contrasto alla diffusione pandemica, in quanto la stessa era priva del richiesto titolo abilitativo (*green pass*).

La relazione prefettizia pone, altresì, attenzione sull'indebita assegnazione di alcune delle aree P.I.P. (Piani di Investimenti Produttivi) e, segnatamente, di alcuni lotti, alle imprese facenti capo alla menzionata famiglia di 'ndrangheta egemone sul territorio, evidenziando come sia emerso l'interesse e la volontà degli esponenti di vertice dell'amministrazione comunale, segnatamente del sindaco e del vicesindaco, di favorire la predetta famiglia, ponendo in essere una sequela di atti calibrati sulle aspettative di quest'ultima e protesi, dunque, ad ammantare di legalità, un'annosa situazione di diffusa illegalità.

In particolare, assume rilievo il provvedimento con il quale i suddetti lotti sono stati assegnati a soggetti commerciali non ancora formalmente operativi al momento dell'istanza, riconducibili alla suddetta famiglia, che hanno mantenuto la disponibilità delle aree anche dopo la dichiarazione di fallimento che li ha interessati.

Assume, inoltre, rilievo la vicenda concernente l'indebita assegnazione alla citata coppia di un alloggio popolare ATERP. Risulta infatti che il sindaco, nell'occuparsi in prima persona della questione, abbia addirittura suggerito alla coppia degli *escamotage* per eludere la procedura di assegnazione dell'alloggio e favorirne il subentro al precedente titolare deceduto, in danno degli altri aventi diritto. Come evidenziato dal prefetto, tale vicenda si appalesa dimostrativa dell'intervento del primo cittadino in segno di riconoscenza per il sostegno elettorale ricevuto.

In particolare, con riferimento alla procedura seguita, viene sottolineato che l'amministrazione comunale, ignorando le domande già prese in carico dal comune nel 2018, ha proceduto all'assegnazione di tre alloggi popolari, esclusivamente sulla base della mera presentazione delle istanze da parte degli interessati e senza avviare la prevista procedura di bando.

La commissione di indagine ha documentato che- l'ordinanza sindacale di assegnazione dell'alloggio popolare ATERP è stata adottata, significativamente lo stesso giorno di presentazione dell'istanza e pur in mancanza della prescritta documentazione a corredo.

La vicenda denota come l'Amministrazione comunale si sia piegata alla volontà di esponenti della locale criminalità organizzata, anche indicando operazioni artificiose pur di far conseguire il risultato atteso e concordato.

La relazione prefettizia richiama anche l'affare concernente la futura gestione dei cosiddetti «diapiri salini», che trova ampia trattazione negli atti della richiamata inchiesta giudiziaria e su cui si è soffermata la commissione di indagine. Si tratta di un sito di interesse geologico di oltre 5 milioni di anni fa, individuato dalla cosca come fonte di ingenti guadagni, anche mediante l'intercettazione dei finanziamenti pubblici di provenienza comunitaria.

Al riguardo, risulta che il citato soggetto vicino alla locale consorteria, riferiva ad un proprio stretto congiunto della visita ricevuta dal succitato assessore, il quale lo informava proprio del progetto di riqualificazione e della futura gestione dei siti geologici dei «diapiri salini».

Del patto politico mafioso, oltre al sindaco è parte attiva, infatti, anche il predetto amministratore, che si è mobilitato per rinvenire un posto di lavoro al menzionato soggetto vicino alla locale consorteria, in seno ad una società cooperativa, quale contropartita dei voti da quest'ultimo procuratigli.

Con riferimento al servizio comunale di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani per il Comune di Casabona, viene evidenziato che lo stesso risulta ancora svolto dalla medesima ditta alla quale era stato in origine aggiudicato, ma in assenza di rinnovo secondo gara, sulla base, inizialmente, di ordinanze sindacali è, successivamente, tramite un affidamento irrituale ed in via di fatto da parte dell'ente.

Al riguardo, il prefetto rappresenta che l'attuale gestione commissariale, nelle more dell'attivazione di una nuova procedura selettiva per il biennio 2025/2026, ha indetto una gara per l'esecuzione del predetto servizio per la durata di sei mesi.

Come ampiamente delineato nella relazione prefettizia, viene posto in evidenza che la suindicata ditta presenta specifiche controindicazioni rispetto al personale dipendente. In particolare, la relazione prefettizia si sofferma sull'assunzione di un sodale - indagato per il reato di cui all'art. 416-, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 ed 8 c.p. presso l'impresa stessa, il tutto sotto la piena consapevolezza del primo cittadino.

La relazione prefettizia si sofferma altresì sui favoritismi ad un esponente della citata cosca, in relazione alla distribuzione della risorsa idrica, rilevando che l'attività intercettiva svolta nell'ambito del menzionato procedimento penale ha appurato l'approvvigionamento totalmente abusivo di acqua presso l'impianto di produzione di calcestruzzo riferibile al suindicato esponente. Al riguardo, il prefetto rileva che i vertici dell'ente, in persona del sindaco e del vicesindaco, una volta informati direttamente dall'interessato dell'abuso, hanno omesso qualsivoglia segnalazione alle forze di polizia, dispensandogli, addirittura, consigli su come poter impedire o eludere i controlli cui sarebbe stato sottoposto nei giorni successivi, pregiudicando in tal modo anche il sistema della riscossione del tributo.

La commissione di indagine, inoltre, ha avuto modo di accertare un quadro di estese evasioni tributarie, sia in relazione all'IMU che alla TARI, da parte di alcuni amministratori locali, dipendenti comunali, nonché esponenti della locale consorteria.

Le circostanze sopra descritte, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto, hanno dunque rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Casabona volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Tali elementi, come già evidenziato, sono stati oggetto di esame e valutazione nel corso del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è determinato, all'unanimità, di proporre l'avvio dell'*iter* finalizzato all'adozione del provvedimento dissolutorio.

Sebbene il processo di ripristino della legalità nell'attività del comune sia già iniziato con la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione dei fatti suesposti e per garantire il completo affrancamento dalle influenze della criminalità, si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 dello stesso decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacità pervasiva delle organizzazioni criminali possa di nuovo esprimersi in occasione delle prossime consultazioni amministrative. L'arco temporale più lungo previsto dalla vigente normativa per la gestione straordinaria consente anche l'avvio di iniziative e di interventi programmatori che, più incisivamente, favoriscono il risanamento dell'ente.

Rilevato che il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del citato decreto legislativo, per le caratteristiche che lo configurano, può intervenire finanche quando sia stato già disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone, pertanto, l'adozione della misura di rigore nei confronti del Comune di Casabona, con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 10 aprile 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Crotone

Gabinetto del Prefetto

Al Sig. Ministro dell'Interno
ROMA

Oggetto: Comune di Casabona (Crotone). Proposta *ex* art. 143 del dlgvo n. 267/2000

Si premette che il Comune di Casabona è da tempo al centro di un'azione di monitoraggio condotta da questa Prefettura, ai sensi dell'art. 143 del dlgvo n.267/2000.

Si tratta di un Comune della provincia di Crotone di 2.280 abitanti a prevalente vocazione agricola dal punto di vista economico-produttivo. La posizione collinare lo rende particolarmente adatto alla coltivazione delle mandorle che ne caratterizzano la locale produzione e commercio.

In tale contesto le cosche del cirotano esercitano una storica influenza secondo dinamiche di radicamento da ultimo cristallizzate in una sentenza della Corte di Cassazione di settembre 2024.

Proprio con riferimento alla riorganizzazione delle locali consorterie, il procedimento *(omissis)*, che in data 4 ottobre 2024, è sfociato con l'applicazione di *(omissis)*, rientra negli sviluppi investigativi dell'inchiesta "Stige" del gennaio 2018. Ha interessato, *(omissis)*. L'attività di polizia giudiziaria del 4 di ottobre scaturisce da un approfondimento focalizzato, in particolare, sullo sviluppo e sull'attualizzazione degli equilibri criminali in atto su Casabona e sugli intrecci con la connivente politica locale.

Per il solo *(omissis)* la fattispecie di reato ipotizzata e confermata con l'emissione della misura custodiale[1] è anche quella di *(omissis)*. Gli accertamenti degli inquirenti nel disvelare il tenore di un accordo corruttivo tra *(omissis)*, i contenuti pre-elettorali, il *(omissis)*, assicurati dalla *(omissis)*, ed il *(omissis)*, conseguito, si sono incentrati pertanto sulla contiguità tra esponenti della *(omissis)* e la *(omissis)*, inserita nell'organizzazione *(omissis)* superiore della

[1] *(omissis)*

(omissis). Più nel dettaglio il *(omissis)*, stando allo svolgersi di *(omissis)*, tra il *(omissis)* e sodali della consorteria perseguiva l'obiettivo dell'affermazione *(omissis)*.

Come conseguenza del *(omissis* scaturiva il compiacimento e la soddisfazione *(omissis)* che ritenendosi *(omissis)*, riponeva sul *(omissis)*, in termini di *(omissis)*.

Come anticipato, quella del *(omissis)* costituisce un'evoluzione della operazione antimafia nota come "Stige" del 09.01.2018 a cura della *(omissis)* che ha disarticolato un esteso sistema di connivenze negli Enti locali della provincia.

In quell'occasione il Prefetto di Crotone *pro tempore* ha insediato la Commissione di indagine in data 17.01.2018 *(omissis)*. I lavori conclusivi hanno condotto alla formulazione di una proposta di scioglimento del civico consesso confluita nel Decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2018 (pubblicato in Gazzetta Ufficale n. 270 del 20.11.2018).

La Commissione straordinaria ha così guidato l'Ente locale sino al 05.10.2021 , per effetto di un rinvio delle operazioni elettorali previste per il 22-23.11.2020, in costanza della diffusio-ne pandemica da "Covid-19" sino a quando, all'esito delle consultazioni elettoriali, *(omissis)*.

Come immediata evoluzione amministrativa dell'operazione antindrangheta del 04.10.2024, la scrivente, con *(omissis)*

Il provvedimento prefettizio scaturisce da atti prodromici individuati nella nota sempre a cura della scrivente *(omissis)*

ttizio ha incaricato allo svolgimento della attività di indagine la Commissione composta da:

- *(omissis)* ;
- *(omissis)*;
- *(omissis)* ;

Successivmente, in data *(omissis)* , per potenziare il gruppo incaricato delle attività accertative la scrivente ha proceduto con *(omissis)*.

In data *(omissis)*, sulla base di rappresentate esigenze *(omissis)*.

La Commissione di indagine ha rassegnato i propi lavori conclusivi *(omissis)*. Si aggiunge che pochi giorni prima dell'avvio delle attività della Commissione di indagine, la scrivente, in data 07.11.2024 ha disposto la sospensione del Consiglio Comunale di Casabona e la contestuale nomina *(omissis)*, in qualità di Commissario prefettizio del citato Comune, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale.

Tale nomina si è resa necessaria dal momento che in data 06.11.2024 il *(omissis)* ha comunicato la concretizzazione della fattispecie di cui all'art. 141, comma 1, lett. b) n.4 del dlvo n. 267/2000, per riduzione di oltre la metà dei componenti del Consiglio comunale con impossibilità della surroga dei consiglieri dimissionari.

****

Andando a ripercorrere l'esito delle *(omissis)* e seguendo la ricostruzione fattuale a cura della Commissione di indagine, *(omissis).*

Si nota che i soggetti *(omissis)* sono stati effettivamente *(omissis).*

Più specificamente, nel dettaglio, la portata dell'*(omissis*) secondo le evidenze istruttorie, è tale che *(omissis).* La singolarità e l'eccezionalità di questo particolare risultato sono state oggetto di commento e apprezzamento nelle *(omissis)* della menzionata *(omissis)* , insieme alla spiegazione della genesi di tale risultato, asseritamente attribuito all'intervento della cosca.

Con riguardo invece al profilo della coerenza tra *(omissis)*, è utile citare, tra i molti elementi raccolti e valorizzati dalla Commissione di indagine e tratti dall'ordinanza che ha disposto le misure cautelari del 4 ottobre u.s., i *(omissis).* Appaiono sintomatiche in particolare le garanzie offerte *(omissis).* Di particolare rilievo è l'uso da parte *(omissis)* della prima persona plurale, dando così per certa e assodata l'unità d'intenti *(omissis)* nel favorire la famiglia criminale.

Dopo le elezioni del 3-4 ottobre 2021, la neo *(omissis)* insediatasi ha effettivamente concretizzato il *(omissis).*

****

L'operazione di polizia giudiziaria *(omissis)* costituisce la conferma di come il condizionamento della criminalità organizzata sugli apparati pubblici di Casabona sia pervasivo e di difficile eradicazione.

L'attività *(omissis)* che ha dato origine al *(omissis)* proviene dalla proposizione di un *(omissis).*

(Omissis) , oltre ad individuare nominativamente soggetti legati alla criminalità organizzata di Casabona, inquadrando nell'attualità i *(omissis)*, notoriamente egemone a livello

delinquenziale sul territorio, evidenziava come ad opera della predetta *(omissis)* sarebbe stato sottoposto a pressioni *(omissis)*.

Lo stesso *(omissis)* risulta da tempo inserito nel contesto politico amministrativo locale avendo gà svolto *(omissis)* .

Così si intraprendeva un approfondimento *(omissis)* focalizzato, in particolare, sullo sviluppo e sull'attualizzazione degli equilibri criminali in atto su Casabona e ciò in rapporto soprattutto alle allora *(omissis)*.

Appare opportuno, in via preliminare, per una più chiara comprensione della vicenda criminosa, ricostruire sinteticamente gli eventi politico-amministrativi e giudiziari che hanno riguardato la gestione dell'Ente comunale di Casabona, dall'esecuzione dell'operazione "Stige" del 09 gennaio 2018 alle *(omissis)* .

Come accennato, in data 9 gennaio 2018, veniva data esecuzione ad una vasta operazione di polizia, comunemente denominata "Stige"[2], nel corso della quale era tratto in arresto il *(omissis)*.

A seguito del citato arresto si insediava la Commissione di indagine presso l'Amministrazione comunale di Casabona al fine di verificare la presenza di pericoli di infiltrazioni e/o condizionamenti da parte delle organizzazioni criminali.

Ne conseguiva, al termine dell'attività accertativa, in data 30 ottobre 2018, lo scioglimento del Consiglio Comunale deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Interno, con conseguente insediamento della Commissione Straordinaria incaricata della provvisoria gestione dell'Ente.

L'attività degli inquirenti sfociata con l'applicazione delle misure cautelari del 04 ottobre 2024 conferma la forza pervasiva delle consorterie, capaci evidentemente di autorinnovarsi e di rinsaldare, intorno a nuovi interessi, il sistema delle illecite interferenze sulle strutture burocratiche pubbliche, anche all'indomani di imponenti inchieste come la citata "Stige". *(Omissis)* culminata con i provvedimenti *(omissis)* fa luce pertanto sul nuovo *(omissis)*, quanto ai contenuti del *(omissis)*.

In particolare nel soffermarsi sulla genesi dell'inchiesta, gli atti amministrativi che

---

[2]che aveva come obiettivo principale il noto locale di 'ndrangheta di Cirò Marina, retto dalle famiglie Farao-Marincola, a partire dai suoi elementi apicali.

riprendono quelli giudiziari evidenziano come, al termine dei 18 mesi previsti per l'incarico della Commissione Straordinaria, vennero indette le consultazioni amministrative per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale dell'Ente casabonese, inizialmente fissate per il 22 e 23 novembre del 2020 e poi rinviate nel corso degli ultimi frangenti della campagna elettorale a causa della diffusione pandemica da "SARS Covid-19".

Per le consultazioni del *(omissis)* erano state presentate due distinte liste civiche, la lista *(omissis)*.

Le elezioni amministrative comunali, stabilite per il mese di novembre 2020 e poi rinviate, vennero successivamente indette per il 03 e 04 ottobre 2021, date nelle quali effettivamente ebbero luogo. Al rinnovo del turno elettorale vennero riproposte le *(omissis)* già presentate nell'anno 2020, con l'unica differenza che *(omissis)*.

Venendo alle elezioni comunali del 2021, *(omissis)* si sofferma sulla *(omissis)* a carico degli *(omissis)*.

E' sempre *(omissis)*. Il *(omissis)*, stando pure ai passaggi riportati dalla Commissione di indagine, tratteggia il contenuto *(omissis)* proprio in prossimità delle *(omissis)*, avanzasse delle pretese economiche nei confronti del *(omissis)*.

Risulta utile trascrivere gli stralci *(omissis)*. pur di conseguire *(omissis)* insinuando pure di poter ricorrere a pratiche *(omissis)*.

In proposito, secondo le evidenze *(omissis)*, in data *(omissis)*. nel corso di un *(omissis)*.

Gli inquirenti spiegano il seguito attribuendo pure a *(omissis)* la precostituzione di una condotta protesa a mascherare la pretesa illecita, mediante l'utilizzo di una terminologia che giustificasse l'insistenza. A tal proposito negli *(omissis)* è riportato come *(omissis)*.

Nel corso di un successivo *(omissis)* riferiva al *(omissis)* quale fosse stata la reazione di *(omissis)* all'atto dell'esortazione a ricordarsi di *(omissis)* da indurre lo stesso *(omissis)*, che fino a quel momento non aveva dato risposta, a dare repentino seguito alla richiesta.

Effettivamente, nel corso di un *(omissis)* che quella sera avrebbe visto *(omissis)*..

Nel corso di un successivo *(omissis)* discorrevano delle imminenti elezioni amministrative e di come occorresse *(omissis)*. La documentazione dell'inchiesta descrive nel dettaglio la modalità del*(omissis)*.

Nel corso di altro *(omissis)*., pochi giorni prima delle consultazioni elettorali, *(omissis)*

riferiva al *(omissis)* di aver parlato con un *(omissis)* di "Zinga" (frazione di Casabona) che le aveva consegnato un volantino di *(omissis)*

Nell'occasione *(omissis)* le ribadiva *"Tu lo sai (omissis)* " e, nonostante le perplessità avanzate *(omissis)* lo rassicurava, asserendo che i due erano già intenzionati a *(omissis)*

Alle successive *(omissis)* riferiva al *(omissis)* di aver incontrato l'esponente della cosca *(omissis)* , da poco uscito dal carcere *(omissis)*

Secondo gli *(omissis)* tali scambi depongono nel senso di un accordo pre - elettorale nel quale all'appoggio della cosca nei termini del *(omissis)*:

Sempre secondo *(omissis)*, l'appoggio *(omissis)* della *(omissis)* facente capo *(omissis)* è scandito poi da una serie di *(omissis)* tra *(omissis)*.

Ancora, nel medesimo senso particolarmente pregnanti si appalesano i dialoghi *(omissis)* che disvelano come il primo avesse assunto il ruolo di intermediario e porta voce di *(omissis)* nella promessa *(omissis)*.

Ed invero, il contenuto delle *(omissis)*, rivela nitidamente come *(omissis)* veicolasse al *(omissis)* la promessa di *(omissis)*. Emblematica, secondo *(omissis)* è la *(omissis)*.

(omissis) spiegava all'interlocutore che il *(omissis)* non si sarebbe più esposto politicamente al fine di non interferire con *(omissis)*.

(Omissis) spiegava altresì di essersi proposto quale mediatore per l'indispensabile riappacificazione politica e personale tra *(omissis)*; condizione questa ritenuta *(omissis)* indispensabile per cementare i nuovi equilibri voluti da *(omissis)* rispetto alle *(omissis)*.

(Omissis), concordando con la linea proposta da *(omissis)* gli riferiva che i primi contatti tesi ai riavvicinamento con *(omissis)*.

(Omissis) continuando a ragguagliare *(omissis)* sui patti con *(omissis)*, accennava anche alla prudenza che *(omissis)*

A quel punto *(omissis* si esprimeva in termini che non lasciavano dubbi *(omissis)* sulla sua volontà di *(omissis)* uno scambio *(omissis)* con l'esponente della predominante *(omissis)*.

A ulteriore conferma del *(omissis)* giova altresì richiamare la *(omissis)* conversazione, nella quale i due *(omissis)* commentavano come *(omissis)*.

Del resto, l'ingerenza della cosca nella vita politica e amministrativa è definitivamente

suffragata dagli *(omissis)*.

Secondo la ricostruzione *(omissis)* si mostrano rilevanti, inoltre, con riferimento alla figura del *(omissis)*, dopo aver ricevuto, per il tramite *(omissis)*, i ringraziamenti del neo consigliere, rivendicava le proprie pretese illecite nei confronti di quest'ultimo, quale contropartita del *(omissis)*.

Eloquente appare altresì la replica *(omissis)*.

La dinamica dello *(omissis)* come messo in risalto *(omissis)*, si delinea pure nella *(omissis)*, vertente sulla imminente *(omissis)* grazie al sostegno di un impiego di volontariato presso il Comune, *(omissis)*. Nel dialogo in questione *(omissis)* faceva notare che occorreva l'attivazione di un qualche terzo soggetto per ottenere il beneficio *(omissis)*.

(Omissis) . nel riepilogare *(omissis)* e nel richiamare le coordinate ermeneutiche della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto sussistenti *(omissis)* a carico degli *(omissis)*, risultando evidente il contributo da ciascuno fornito nella realizzazione della fattispecie criminosa. In particolare viene codificata la posizione di *(omissis)* quali soggetti intranei al sodalizio mafioso e promittenti il sostegno elettorale; quella di *(omissis)*, individuati quali *(omissis)*, pienamente consapevoli della natura e della posizione criminale dei propri interlocutori; *(omissis)*. portavoce della promessa *(omissis)* e dunque concorrente morale e materiale nel reato.

La ricostruzione dei fatti identifica poi **"i risvolti applicativi"** del *(omissis)* individuati nell'assunzione *(omissis)*, incaricata della *(omissis)*.

Le *(omissis)*, riportate nella *(omissis)*, oltre a documentare il fatto nella sua materialità, fotografano chiaramente anche la consapevolezza *(omissis)*.

A tale favoritismo si aggiunge quello della indebita assegnazione *(omissis)*.

Come evidenziato dalla Commissione di indagine, si tratta di *(omissis)* sui quali tuttora insiste il cantiere di inerti e calcestruzzi per la produzione di cemento e altri materiali per l'edilizia, oltre che un'abitazione privata, concepita quale casa *(omissis)*..

Nella stessa direzione la Commisssione di indagine pone l'assunzione di *(omissis)*.

Nello stesso contesto corruttivo la Commissione di indagine inserisce l'impegno profuso dal *(omissis)* per assumere a tempo indeterminato presso l'ufficio tecnico comunale *(omissis)*.

Parimenti si deve considerare la questione della indebita assegnazione *(omissis)*.

Di notevole rilevanza sono al riguardo le *(omissis)* in cui *(omissis)*, nell'occuparsi in prima persona della questione, arriva addirittura a suggerire *(omissis)* per eludere la *(omissis)* e favorirne *(omissis)*; il tutto, dunque, in danno degli altri aventi diritto. Del *(omissis)* è parte attiva *(omissis)* che si mobilita per rinvenire *(omissis)* in seno ad una società cooperativa, quale *(omissis)*.

Sotto il profilo da ultimo evocato, emerge *(omissis)* ogggetto di approfondimenti della Commissione di indagine, che *(omissis)*, conversando con *(omissis)*, lo informava di una visita ricevuta nella mattinata *(omissis)* della frazione "Zinga" di Casabona, il quale lo avevo reso edotto del progetto di riqualificazione e della futura gestione dei siti geologici dei "diapiri salini" di Zinga:

Tale conversazione, stando pure alla ricostruzione operata dalla Commissione di indagine, restituisce uno spaccato in cui *(omissis)*, nel fiutare il potenziale *businness* legato alla gestione e alla esibizione dei *(omissis)*, è perentorio nel richiamare all'interlocutore il ruolo di predominio suo e della propria famiglia nella zona di "Zinga" di Casabona. Tanto che nel medesimo dialogo, *(omissis)*.

I lavori della Commissione evidenziano come in data *(omissis)*. Oggetto di attenzione era ancora una volta la gestione dei cosiddetti *(omissis)* .

I due commentando la portata dell'affare con la gestione dei *(omissis)*, che avrebbero portato sul sito turisti e studiosi da tutta Europa, rimarcavano ulteriormente la sgradita intrusione di terzi individuati in tale *(omissis)*.

La Commissione di indagine spiega come, nel provvedimento dell'Autorità giudiziaria il discorso proseguisse, poi, sui lauti contributi europei previsti per la realizzazione dei sentieri sui *(omissis)* . A tale proposito il ben informato *(omissis)* riferiva "*(omissis)*.

(Omissis) consigliava a *(omissis)* di creare a tal fine, insieme *(omissis)*, un'associazione che potesse utilmente inserirsi nell'affare dei "diapiri salini" su cui già *(omissis)* aveva evidentemente svolto un adeguato approfondimento anche sul modo di rapportarsi con l'Amministrazione comunale e la strategia da seguire tanto da tranquillizzare ancora una volta *(omissis)*.

La preoccupazione tornava a riguardare di seguito l'estromissione dell'operatore concorrente già peraltro affidatario di lavori da parte del Comune non ritenuti corrispondente a

standard accettabili anche avvalendosi dell'aiuto *(omissis)*.

Infine, la lunga *(omissis)* tornava ad incentrarsi sul geosito dei diapiri salini della frazione Zinga. *(Omissis)* in proposito riferiva all'interlocutore *(omissis)*. L'aspetto afferente la realizzazione di un chiosco per servire gli avventori dei sentieri sui "diapiri salini" tornava prepotentemente di interesse nel corso di un'altra *(omissis)*. Quest'ultimo precisava che gli serviva ottenere l'edificabilità di un suolo per la costruzione del chiosco: *(omissis)*. In replica, *(Omissis)* lo rassicurava che, anche per questo, avrebbe interessato *(omissis)* facendogli arrivare la richiesta: *(omissis)*.

****

Tra i documenti esaminati dalla Commssione di indagine, di rilevante interesse è apparsa la procedura seguita dall'Amministrazione comunale di Casabona nell'assegnazione di *(omissis)*.

La vicenda dell'assegnazione riusulta difatti dimostrativa di come l'intervento *(omissis)* sia risultato decisivo, in segno di riconoscenza per il sostegno *(omissis)* ricevuto, nell'assegnazione *(omissis)*.

Prima di passare all'esame del caso di specie, la Commissione d'indagine ha inteso citare il quadro regolatorio di riferimento di cui alla Legge Regionale nr. 32/1996, che disciplina - appunto- l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) della Regione Calabria.

La suddetta legge regionale stabilisce i requisiti per l'assegnazione degli alloggi, le modalità di gestione e revoca degli stessi nonché le funzioni attribuite agli Enti coinvolti, principalmente i Comuni e l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATERP). La legge introduce un'articolata procedura di assegnazione degli alloggi che prevede la pubblicazione, con cadenza biennale, di bandi di concorso, la formazione di graduatorie (basate sul possesso di specifiche condizioni oggettive e soggettive) e l'istituzione di una Commissione di assegnazione, all'evidente scopo di garantire trasparenza ed imparzialità del procedimento. La procedura è caratterizzata, tra l'altro, dall'obbligo per il Comune di pubblicare la graduatoria all'albo pretorio e di mantenerne la visibilità sul proprio sito *web* aggiornandola in tempo reale a seguito di eventuali assegnazioni di alloggi ERP. Tale *iter* ordinario di assegnazione può essere derogato esclusivamente per far fronte ad esigenze abitative urgenti, derivanti da eventi

straordinari come calamità naturali, condizioni di grave disagio sociale asseverate dai servizi sociali o situazioni di sgombero forzato.

Andando al caso di specie, dall'istruttoria condotta dalla Commissione d'indagine è emerso che, seppur in assenza di un bando per l'assegnazione degli alloggi ERP, nell'anno 2018, durante *(omissis)* sono state avanzate complessivamente *(omissis)*. Queste ultime non sarebbero state esaminate, in quanto l'Amministrazione dell'epoca di lì a poco è stata sciolta per infiltrazioni mafiose e conseguentemente non è stata stilata alcuna graduatoria.

Nel periodo successivo, in cui l'Ente era gestito dalla Commissione prefettizia, è stato assegnato unicamente *(omissis)*.

Si arriva così all'Amministrazione *(omissis)* procedeva all'assegnazione *(omissis)* sulla base della semplice presentazione delle istanze da parte degli interessati e senza avviare la prevista procedura di bando.

Nella fattispecie la Commisisone di indagine ha documentato che:

- con ordinanza sindacale *(omissis)* (non pubblicata in Albo Pretorio-online) è stato assegnato*(omissis)*;
- con ordinanza sindacale *(omissis)*;
- con ordinanza sindacale *(omissis)*.

Stando sempre alle valutazioni della Commissione e sulla base degli elementi documentali acquisiti, si evince che le citate ordinanze sindacali siano state emesse in difformità rispetto alle prescritte procedure, pur espressamente richiamate negli atti.

In tal modo si è inteso procedere comunque ad assegnazioni degli alloggi ERP, per così dire *(omissis)*, valutando positivamente istanze prive *(omissis)*.

In particolare, per quanto attiene all'assegnazione *(omissis)* la Commissione ha rilevato quanto segue:

- la domanda di assegnazione risulta sprovvista di qualsivoglia documento a corredo (essendo stata prodotta la sola scansione della tessera sanitaria dell'istante) nonostante *(omissis)* faccia esplicito riferimento alle precarie condizioni economiche (<<...in quanto la stessa versa in condizioni abitative ed economiche precaria sia per il basso reddito dalla stessa posseduto per come evidenziabile dal modello ISEE>>); precarie condizioni economiche richiamate

dall'ordinanza di assegnazione. In special modo, l'istanza risulta sprovvista dell'attestazione ISEE, seppur citata, recante i dati afferenti alle condizioni economiche dell'istante su cui svolgere i pertinenti accertamenti[3];

- l'ordinanza sindacale di assegnazione dell'alloggio è stata adottata lo stesso giorno di presentazione dell'istanza (*(omissis)*. Celerità che, oltre a non essere stata riscontrata nelle analoghe trattazioni, lascia ragionevolmente desumere una superficiale, se non inesistente, disamina del contenuto della medesima istanza;
- nell'Albo Pretorio raggiungibile dal sito internet del Comune di Casabona non v'è traccia dell'ordinanza in questione, a differenza della prassi seguita in occasione dell'adozione delle altre ordinanze sindacali relative all'assegnazione di alloggi.

L'insieme di tali elementi, stando ancora alle conclusioni della Commisisone di indagine, assumono una connotazione più pregnante se considerati unitamente alle risultanze del procedimento "NEMESIS" in cui è coinvolto *(omissis)*.

Difatti, dal contenuto degli atti cui ha avuto accesso la Commissione, e per quanto già in precedenza illustrato, avuto particolare riguardo *(omissis)* è emerso, da una parte, il sostegno *(omissis)*e, dall'altra, il conseguenziale indirizzo di quest'ultimo *(omissis)* in favore della citata *(omissis)*.

In disparte rispetto al contenuto delle *(omissis)* che palesano il sostegno *(omissis)* dell'appoggio ricevuto dal *(omissis)*, dispensava consigli volti a consentire *(omissis)* di ottenere la regolarizzazione *(omissis)* nel frattempo occupato, conscio, evidentemente, che la procedura adottata fosse contraria alle regole che governano *(omissis)*.

Negli atti della Commssione di indagine si legge che in data l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nel corso di una *(omissis)* consigliasse di procedere con cautela in modo da effettuare un percorso meno fallace, trattandosi di *(omissis)*.

Più tardi, lo stesso *(omissis)*, ribadiva il concetto in precedenza espresso *(omissis)*.

---

[3] Il rispetto delle soglie ISEE è tra i requisiti oggettivi per l'assegnazione dell'alloggio popolare previsti dall'art. 10 della Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32. Inoltre in base all'art. 9 comma 5 e 6 della medesima disposizione regionale: "*5. L'organismo preposto alla formazione della graduatoria e gli Enti competenti all'assegnazione o gestione degli alloggi, qualora in base ad elementi obiettivamente accertati, si trovino di fronte a casi in cui l'ISEE familiare appaia palesemente inattendibile devono trasmettere agli uffici finanziari competenti, per gli opportuni accertamenti, tale documentazione. 6. In pendenza degli accertamenti stessi la formazione della graduatoria non viene pregiudicata e gli alloggi relativi ai casi controversi non vengono assegnati o consegnati.*".

Le risultanze dell'indagine amministrativa si concentrano sull'evidenza che il successivo *(omissis)*, in occasione di un incontro con *(omissis)* si mostrasse favorevole alla consegna *(omissis)*, impegnandosi per la successiva "formalizzazione" del passaggio di consegna *(omissis)*.

Il risultato della regolarizzazione è fatto dipendere *(omissis)* dall'adozione, in data *(omissis)* dall'ordinanza *(omissis)*, mediante la quale è stata "formalizzata" l'assegnazione *(omissis)*.

La vicenda sopra riepilogata, indicano i Commissari, denota come l'Amministrazione comunale, *(omissis)* , si sia piegata alla *(omissis)*.

****

L'attività della Commissione d'indagine si è soffermata sul servizio comunale di raccolta dei rifiuti solidi urbani, delineando in particolare il ruolo *(omissis)*. Il servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani, dei materiali da recupero e dello spazzamento stradale per il Comune di Casabona della durata di due anni per l'importo a base d'asta di € 336.000,00 (oltre IVA e compresi gli oneri per la sicurezza) è stato oggetto di gara di appalto indetta nell'anno 2020 dalla Stazione Unica Appaltante – Centrale Unica di Committenza della Provincia di Crotone. All'esito del procedimento la gara *(omissis)*. Prima della scadenza naturale del contratto *(omissis)*, il delicato servizio di raccolta dei rifiuti solidi non è stato oggetto di rinnovo secondo gara. Cionondimeno il servizio, *(omissis)*. Ciò, inizialmente, sulla base delle ordinanze sindacali *(omissis)* che affidavano il servizio rispettivamente per il periodo dal *(omissis)* per l'importo imponibile di*(omissis)* mantenendo lo stesso corrispettivo elargito in forza del precedente contratto d'appalto. Nel periodo successivo, invece, il servizio *(omissis)*.

Sul conto della *(omissis)* la Commissione ha documentato specifiche controindicazioni riferite al *(omissis)* . Risulta inoltre che soltanto in data *(omissis)*, durante l'attuale gestione commissariale commissariale, con determina *(omissis)* sia stata indetta una gara per l'esecuzione del servizio di raccolta rifiuti per la durata di mesi 6 nelle more dell'attivazione di una nuova procedura selettiva per il biennio 2025/2026

Per quanto già riferito, l'attività d'indagine svolta in seno*(omissis)* ha permesso di svelare la struttura della 'ndrina di Casabona (KR). Tra i componenti del sodalizio è emersa la figura di *(omissis)*.

Il predetto *(omissis)* nei primi giorni dell'anno 2022 risulta formalmente *(omissis)*.

Invero, dal materiale *(omissis)* o nel corso dell'attività *(omissis)* e confluito nel corpo della relazione di accesso, si evince che *(omissis)* sia stata sostenuta dalla consorteria di appartenenza risultando decisivo a tal proposito l'esito della *(omissis)*. Difatti, come annotato negli atti del *(omissis)*, non appaiono casuali le espressioni augurali di *(omissis)* Alcuni giorni dopo, *(omissis)*, poneva in correlazione la sua prossima assunzione lavorativa al *(omissis)* in favore di una persona di cui non specificava il nome ma comunque facente parte *(omissis)*. Ancora, come evidenzato dalla Commissione di indagine, in una *(omissis)*. In alcune *(omissis)* il *(omissis)* commentavano, appena formalizzata, l'assunzione *(omissis)*. In particolare, *(omissis)* associavano l'assunzione di quest'ultimo ai rapporti intercorsi tra *(omissis)*, dipendente e referente della citata S.r.l. per la zona di Casabona, ed *(omissis)*.

Dal tenore delle frasi proferite nell'occasione, la Commissione di indagine ha dedotto che il *(omissis)* fosse conscio di quale fosse l'origine dell'assunzione *(omissis)* e di quanto fosse frutto della sua appartenenza alla locale criminalità organizzata.

Circostanza dalla quale non prendeva le distanze e ciò ragionevolmente in considerazione *(omissis)* .

Come accennato, nel corso di una *(omissis)* chiedeva al *(omissis)* di consegnare a *(omissis)* un documento fiscale *(omissis)*. A questa poi faceva seguito in serata la telefonata in cui *(omissis)* riferiva telefonicamente a *(omissis)* di essere in possesso della fattura relativa ai *(omissis)* svolti da *(omissis)*.

In effetti, dalla consultazione della banca dati in uso alla *(omissis)*, è stato rilevato che in *(omissis)* , cioè pochi giorni prima la suindicata *(omissis)* in cui si alludeva *(omissis)* la ditta individuale *(omissis)* ha emesso *(omissis)* nei confronti *(omissis)* .

Assume precipuo rilievo la circostanza che dalla documentazione acquisita dalla Commissione d'indagine, la *(omissis)* abbia emesso, dopo pochi mesi, nei confronti del Comune di Casabona la fattura *(omissis)*, per un imponibile di *(omissis)* per servizi resi in *(omissis)*.

Ora, sebbene gli importi delle menzionate fatture non corrispondano nel preciso ammontare, l'inequivocabile riferimento *(omissis)* effettuato nella *(omissis)* in data *(omissis)* ha consentito alla Commissione di indagine di ragionevolmente dedurre che l'impresa *(omissis)*, di fatto sia

riuscita, tramite *(omissis)* , ad insinuarsi nell'esecuzione dei lavori commissionati dall'Ente, attraverso un'operazione artificiosa che ne consentisse l'inserimento.

****

Dall'attività d'indagine svolta in seno *(omissis)* è emerso l'interesse di *(omissis)* ad inserirsi quale fornitore di calcestruzzo, nonostante la propria *(omissis)* . Difatti, le *(omissis)* svolte nel menzionato procedimento hanno dato conto di interlocuzioni su tali aspetti intercorse tra *(omissis)* ed *(omissis)*, documentando quantomeno l'esistenza di collegamenti diretti tra la criminalità organizzata di tipo mafioso e *(omissis)*.

Nel corso dei lavori svolti dalla Commissione d'indagine, attraverso *(omissis)*, sono stati individuati documenti fiscali attestanti i rapporti commerciali intercorsi nel periodo compreso tra *(omissis)* tra *(omissis)* e le sottonotate *(omissis)* che, a loro volta, nel medesimo periodo risultano *(omissis)*.

Alla luce dei rapporti commerciali così individuati, e vista la correlazione temporale tra l'emissione delle fatture *(omissis)* e la realizzazione dei lavori da parte delle *(omissis)*, stando pure al percorso logico – argomentativo seguito dalla Commissione di indagine, non si può escludere che *(omissis)* abbia comunque eseguito parte dei lavori affidati dal Comune di Casabona alle suddette *(omissis)* . Ciò secondo lo schema descritto in precedente paragrafo riguardante i lavori *(omissis)* affidati formalmente alla società *(omissis)* ed in parte portati a termine *(omissis)* .

****

In tema di gestione del servizio idrico comunale la Commissione di indagine si è soffermata sulla *(omissis)*.

Quest'ultimo si occupa della gestione e conduzione dell'impianto, della riscossione dei crediti e di ogni altro adempimento di pertinenza dello stesso. Il Consorzio emette il ruolo e procede in maniera autonoma alla riscossione delle somme dovute dai contribuenti. I rapporti

che intercorrono tra l'Ente ed il Consorzio sono quelli stabiliti dalla normativa vigente in materia di partecipazioni societarie.

Anche sul fronte della distribuzione della risorsa idrica, già negli atti *(omissis)* sono stati comprovati specifici*(omissis)*. Nel dettaglio l'attività intercettiva svolta nell'ambito del procedimento menzionato ha dato conto dell'approvvigionamento totalmente *(omissis)* presso l'impianto di *(omissis)* , sito in località *(omissis)*. L'aspetto sconcertante della vicenda è rappresentato dal fatto che *(omissis)*, una volta informati direttamente dall'interessato *(omissis)* non solo omettevano qualsivoglia segnalazione alle Forze di Polizia ma addirittura dispensavano consigli *(omissis)*. In definitiva, secondo le conclusioni della Commissione di indagine che integralmente muovono dagli atti *(omissis)*, la compagine *(omissis)* oltre ad adoperarsi per occultare la *(omissis)*.

****

Approfondito risulta il lavoro della Commissione di indagine concernente l'assegnazione di alcune *(omissis)*, anche in relazione alle condotte tenute nel tempo dagli Amministratori locali.

Nello specifico, l'assegnazione dei *(omissis)*, oggetto di *(omissis)* nell'ambito della più volte menzionata *(omissis)* era stato già preso in considerazione nell'ambito dei lavori della Commissione d'indagine nominata, al tempo, dal Prefetto di Crotone *(omissis)*, dopo l'esecuzione dell'operazione denominata "*Stige*", che aveva visto tra i destinatari *(omissis)*.

Appare in ogni caso utile ripercorrere sinteticamente la storia delle aree citate, particolarmente rilevanti anche nel caratterizzare l'intera gestione dell'Amministrazione comunale *(omissis)* il suo diretto collegamento con *(omissis)*.

Nella stessa direzione la Commissione di indagine insediata dalla scrivente, nel rassegnare la relazione conclusiva, ha ripetutamente stigmatizzato come dei *(omissis)* siano stati nel corso degli anni concessi a *(omissis)* come viene di seguito meglio riepilogato.

Singolare è risultata pure la modalità di assegnazione.

In particolare dalle verifiche effettuate emerge che *(omissis)*, operativa *(omissis)* , nel settore di attività dei lavori speciali e della produzione del *(omissis)*, abbia ricevuto nello stesso anno la

concessione *(omissis)*, di uno stabilimento di produzione inerti, il cui progetto, approvato, comprendeva un *(omissis)* da adibire parzialmente a *(omissis)*.

La tempistica indicata stride con quella sottesa alla procedura di assegnazione. In particolare la Commissione evidenzia che la richiesta relativa *(omissis)* a cura di *(omissis)*, e che l'assegnazione sia stata effettivamente approvata dal Consiglio Comunale di Casabona il *(omissis)*, sebbene, come ricordato poc'anzi, l'operatività *(omissis)* sia successiva di quasi un anno. Tale sequenza andrebbe letta, stando pure alla disamina della Commissione, alla luce della non trascurabile circostanza che l'Amministrazione Comunale in carica all'epoca fosse *(omissis)*.

Successivamente, con delibera del Consiglio Comunale del *(omissis)*, venivano assegnati all'impresa *(omissis)* per complessivi *(omissis)*. Da visura camerale emerge che *(omissis)* per l'impresa menzionata è stata *(omissis)*.

Seppure l'impresa *(omissis)* abbia effettivamente realizzato le opere dichiarate nel progetto, pure con rilevanti variazioni, è stato notato, già dalla Commissione d'Indagine attiva *(omissis)* che il presupposto per *(omissis)* fosse cessato insieme all'impresa.

Nella realtà attuale la disponibilità *(omissis)* è rimasta sempre ed ininterrottamente *(omissis)*.

Secondo le conclusioni della Commissione di indagine, *(omissis)* si distingue per il tentativo mal celato di riportare i *(omissis)* ad uno schema di apparente liceità; secondo un disegno complessivo probabilmente rivolto a sanare le irregolarità nel tempo perpetrate e contornare, in tal modo, la situazione fattuale di una cornice di esteriore correttezza. L'episodio emblematico, riportato dalla Commisisone di indagine, anche per la risonanza pubblica, della volontà del *(omissis)*. La Commssione fa riferiemto alla data *(omissis)* allorchè era stato convocato il Consiglio Comunale per discutere, *(omissis)*.

Dal verbale di deliberazione, pubblicato formalmente sull'Albo Pretorio Comunale il *(omissis)*, si evince la proposta *(omissis)* di aggiungere una disposizione regolamentare per permettere agli originari assegnatari di rientrare in possesso *(omissis)*, azzerando, di fatto inadempienze e irregolarità. Appare evidente che quanto proposto avrebbe notevolmente avvantaggiato, pur senza esplicitamente *(omissis)*.

Anche in questo caso, l'attività d'indagine ha consentito di chiarire in verità il proposito del *(omissis)* completamente avallato e condiviso *(omissis)*.

Le acquisizioni istruttorie amministrative che si rifanno a quelle della *(omissis)* indicano come già *(omissis)* fosse stata *(omissis)* tra *(omissis)*; quest'ultimo, in particolare, dopo un riferimento alle *(omissis)*, chiedeva e otteneva esplicita rassicurazione sulla *(omissis)* , con riferimento anche al più completo accordo, in tal senso, raggiunto *(omissis)*

Viene poi approfondita il carattere di una sequela di atti promossi *(omissis)* per un'azione amministrativa generale che appare *(omissis)*.

In tale contesto, in data *(omissis)*, con delibera *(omissis)* del Consiglio Comunale, veniva approvato il Regolamento *(omissis)* in cui trovano ingresso a livello regolamentare alcune previsioni che, per come detto, si mostrano calibrate sulle aspettative *(omissis)* .

In conclusione, la Commissione di indagine sottolinea due aspetti distinti della gestione *(omissis)* riferiti al rapporto *(omissis)* con *(omissis)*. Il primo attiene al piano fattuale: dalla formale *(omissis)* all'attualità *(omissis)*, nonostante le ripetute *(omissis)* e la decadenza *(omissis)*, sono ininterrottamente rimasti nella *(omissis)* tanto da potervi edificare *(omissis)*. Il secondo aspetto attiene al profilo giuridico – formale dell'azione amministrativa, estrinsecandosi in una serie di atti protesi ad ammantare di legalità, verosimilmente nello sforzo di dare adempimento agli accordi intercorsi, una annosa situazione di diffusa illegalità.

Ancora in riferimento all'interesse e alla volontà *(omissis)*, concretizzata dai suoi esponenti di vertice, di favorire con ogni mezzo la famiglia *(omissis)*, sono emblematici i ripetuti tentativi *(omissis)* di eludere e impedire i controlli *(omissis)*.

****

La Commissione di indagine ha svolto inoltre specifici *focus* sulle posizioni degli *(omissis)* delineando un quadro di estese *(omissis)*

****

Conclusivamente, molteplici appaiono gli elementi acquisiti e valutati dalla Commissione di indagine che danno completezza al quadro fortemente indiziario posto a fondamento della richiesta *(omissis)*.

Il compendio informativo raccolto ed elaborato dalla Commsisione di indagine restituisce uno spaccato di *(omissis)*.

In tale prospettiva generale, l'attività *(omissis)*, oltre ad individuare nominativamente *(omissis)*, inquadrando nell'attualità *(omissis)*, notoriamente egemone a livello delinquenziale sul territorio, evidenzia come ad opera della predetta *(omissis)* sarebbe stato sottoposto a pressioni *(omissis)*.

Lo sviluppo *(omissis)* fa piena luce sulla *(omissis)* secondo *(omissis)*.

Il *(omissis)* si dilunga sul *(omissis)* in prossimità delle *(omissis)* avanzasse delle pretese economiche nei confronti *(omissis)*. Si è dato dettagliatamente conto inoltre di come la stessa *(omissis)* si sia adoperata, con macchinazioni pure suggerite *(omissis)*, a conseguire indebitamente *(omissis)*.

Più in generale, nel disegno *(omissis)* è individuato *(omissis)*. In tal senso svolge un ruolo specifico, un altro *(omissis)* del cui attivismo vi è piena evidenza negli atti *(omissis)*. E ancora, elementi *(omissis)* si intravedono *(omissis)* incaricata *(omissis)* per conto del Comune di Casabona anch'essa - individuata *(omissis)*.

Negli atti *(omissis)* trova ancora ampia trattazione l'affare *(omissis)*, il *(omissis)*, fiutato dalla *(omissis)*, come *(omissis)*,.

I lavori della *(omissis)*, poi si sono soffermati *(omissis)*, nel sistema delle *(omissis)*.

Al riguardo, come dettagliato *(omissis)*, vista la correlazione temporale tra *(omissis)*, l'emissione delle *(omissis)* e la realizzazione dei lavori da parte delle imprese affidatarie delle *(omissis)*, (ovvero la liquidazione delle fatture da parte del Comune per *(omissis)*), non si può escludere che la suddetta *(omissis)*, si sia in qualche maniera insinuata nell'esecuzione di *(omissis)*, ad altre ditte che potevano parteciparvi in quanto non *(omissis)*. Ciò secondo lo schema che la Commissione di indagine ha riscontrato pure con riferimento ai *(omissis)*..

Nella rielaborazione della Commissione d'indagine particolarmente controversa è apparsa tutta la gestione dei cosiddetti *(omissis)*, strumenti di *(omissis)*, e nello specifico dei *(omissis)*, oggetto di investigazioni nell'ambito della più volte menzionata *(omissis)*, ma da tempo all'attenzione degli inquirenti.

In tale ambito sono emerse artificiose operazioni del *(omissis)*, pianificate con tutta evidenza per avvantaggiare *(omissis)*. Soltanto in tale direzione è spiegabile il *(omissis)*, operativi al

momento della istanza e che hanno mantenuto la *(omissis)*, sinanche dopo la dichiarazione di *(omissis)* che li ha riguardate, lungo un percorso cronologico che sembra adombrare la sussistenza di un disegno volto a creare e far cessare *ad hoc* tali *(omissis)*.

Infine sono state passate in rassegna le posizioni di *(omissis)*, da cui sono emerse generalizzate inadempienze che danno la misura del sostanziale disinteresse verso il bene comune in un atteggiamento complessivo in cui il *(omissis)*, per *(omissis)*, si presenta, in un certo senso come ostaggio.

Per tutto quanto rappresentato ed in relazione all'impellente urgenza di porre un argine ai plurimi e documentati tentativi delle consorterie di continuare a penetrare i gangli vitali dell'apparato politico-amministrativo dell'Ente locale di Casabona, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi in data *(omissis)*, con l'intervento del *(omissis)*, si è determinato, all'unanimità, di proporre l'avvio del'*iter* finalizzato all'adozione del provvedimento dissolutorio degli Organi elettivi[4] del Comune di Casabona, sensi dell'art. 143 del dlg.vo n. 267/2000. Ciò allo scopo di poter intraprendere, con gli strumenti messi a disposizione dalla normativa citata, un più incisivo processo di risanamento e di bonifica dell'Ente e di poter restituire alla collettività di riferimento l'erogazione di servizi e prestazioni secondo *standard* di legalità in modo regolare e duraturo.

Il Prefetto
(Ferraro)

[4] *(omissis)*

25A02972

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 2025.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante «Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 936 del 1986, che prevede che il Consiglio è composto, oltre al Presidente, da dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto, inoltre, l'art. 7, comma 3, della legge n. 936 del 1986, secondo il quale, che in caso di decesso, dimissioni, decadenza o revoca di un membro esperto, la nomina del successore è effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del Presidente del CNEL all'organo designante o che lo ha nominato, nelle stesse forme in cui il consigliere deceduto, dimissionario o decaduto è stato nominato e con le modalità previste dall'art. 3 della stessa legge;

Visto, altresì, l'art. 7, comma 5, della legge n. 936 del 1986, secondo cui la nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito;

Visto il proprio decreto in data 25 maggio 2023, con il quale sono chiamati a far parte del CNEL, per un quinquennio, in qualità di componenti esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica il prof. Francesco Rotondi e l'avv. Roberto Zazza, su designazione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Vista la nota n. 1530 del 18 aprile 2025, con la quale il Segretario generale del CNEL ha rappresentato l'opportunità di avviare le procedure relative alla sostituzione del consigliere avv. Roberto Zazza, scomparso il 19 gennaio 2025;

Ritenuto, pertanto di procedere, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera *a)*, e 3, comma 1, della richiamata legge n. 936 del 1986, alla nomina di un esperto nell'ambito del citato Consiglio in sostituzione dell'avv. Roberto Zazza, per un tempo pari alla residua durata del mandato di quest'ultimo;

Visto il *curriculum vitae* del prof. Emmanuele Massagli;

Viste le dichiarazioni in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi rese dal prof. Emmanuele Massagli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

1. Il prof. Emmanuele Massagli è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di esperto, in sostituzione dell'avv. Roberto Zazza, fino alla residua durata del mandato del consigliere sostituito.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Dato a Roma, addì 6 maggio 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1321

25A03074

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 10 aprile 2025.

Modalità attuative e invito a presentare proposte per la campagna assicurativa 2023 – Polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali, delle polizze sperimentali indicizzate e delle polizze sperimentali sui ricavi. Decreto legislativo n. 102/2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani

strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visti gli orientamenti della Commissione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2022/C 485/01 del 21 dicembre 2022 ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il Piano strategico nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022, così come modificato da ultimo con decisione C(2024) 8662 dell'11 dicembre 2024, che ricomprende gli interventi di cui all'art. 76 del regolamento (UE) 2115/2021 inerenti alla gestione del rischio;

Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38, recante «Disposizioni in materia di agricoltura»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *i)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004 che stabilisce che i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi siano stabiliti con decreto del Ministro;

Visto il decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2023, n. 263929, recante «Contributi per il pagamento dei premi assicurativi e interventi compensativi *ex-post* dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022», registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2023, al n. 1078;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472, relativamente al decreto ministeriale 22 maggio 2023, rubricata al n. SA.109287(2023/XA);

Visto il decreto direttoriale 27 novembre 2017, n. 30356, con il quale sono state delegate all'organismo pagatore AGEA alcune funzioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste riguardanti la gestione delle misure di aiuto sulla spesa assicurativa finanziate con risorse di bilancio nazionali, tra le quali la ricezione della domanda di aiuto, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2017, al n. 1-905;

Visto il decreto direttoriale 3 giugno 2020, n. 17750, di revisione della delega di cui al decreto 27 novembre 2017, con il quale l'organismo pagatore AGEA è delegato, tra l'altro, all'approvazione dell'elenco dei beneficiari ammessi e all'autorizzazione al pagamento, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2020, al n. 636;

Visto il decreto direttoriale 30 gennaio 2025, n. 43160, di integrazione della delega di cui al decreto 27 novembre 2017, che ha esteso la stessa al regime di aiuto previsto dal decreto ministeriale 22 maggio 2023, n. 263929, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2025, al n. 198;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visti gli articoli 83, comma 3-*bis* e 91, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali», recando disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, recante il regolamento inerente alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, al n. 288;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 gennaio 2025, n. 38839, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, registrata alla Corte dei conti il 16 febbraio 2025, al n. 193;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024, al n. 320, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale 4 marzo 2025, n. 100435, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 11 marzo 2025, al n. 219;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale 11 marzo 2025, n. 110850, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 12 marzo 2025, al n. 221;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e, in particolare, il Capo III che istituisce il Sistema di gestione del rischio nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 24 febbraio 2023;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2023, n. 64591, recante approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 del 7 aprile 2023;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 2023, n. 138941, recante «Individuazione degli *Standard Value* per le produzioni zootecniche applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione e individuazione dei costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato. Annualità 2023», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 27 maggio 2023;

Visto il decreto direttoriale 30 ottobre 2023, n. 602942, recante individuazione dei prezzi di mercato del periodo da luglio 2023 a settembre 2023 dei prodotti con codice H10 - Frumento duro e H11 - Frumento tenero – per la determinazione della riduzione di prezzo sulle coperture assicurative agevolate con polizze sperimentali sui ricavi – anno 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 296 del 20 dicembre 2023;

Tenuto conto della necessità di procedere all'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, con particolare riferimento alla campagna assicurativa 2023;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Preso atto delle disponibilità assegnate per il 2025 dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, al capitolo di bilancio n. 7439, denominato Fondo di solidarietà nazionale «Incentivi assicurativi», pari a 55 milioni di euro;

Visto il decreto di impegno ad esigibilità 9 aprile 2024, n. 162688, con il quale sono stati impegnati 30 milioni di euro, dei 55 milioni stanziati dalla legge n. 197/2022, a favore di Agea organismo pagatore, ad integrazione delle fonti di finanziamento per il sostegno alle assicurazioni agricole agevolate - sottomisura 17.1 PSRN 2014-2022, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 27 maggio 2024, al n. 800;

Vista la circolare del 21 dicembre 2016, n. 31251, recante chiarimenti in materia di titolarità soggettiva per la presentazione della domanda di aiuto per il settore allevamenti della misura assicurativa a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali;

Ritenuto di dover disciplinare l'attuazione delle misure di cui al Capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per l'annualità 2023 in conformità alle citate disposizioni comunitarie e nazionali;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'attuazione delle misure di cui al Capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, individuando i termini, le modalità e le procedure di erogazione dell'aiuto sui premi assicurativi in conformità alle disposizioni di cui al decreto 22 maggio 2023, n. 263929, nonché ai dettami del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 e del regolamento (UE) n. 2472/2022.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nel territorio italiano e che esercita un'attività agricola quale individuata nel decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087;

b) «imprenditore agricolo»: chi esercita almeno una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;

c) «polizza»: ove non espressamente indicato, si intende sia la polizza assicurativa sottoscritta individualmente dall'agricoltore sia il certificato di polizza sottoscritto da un agricoltore in caso di polizze collettive stipulate con la compagnia di assicurazione dall'organismo collettivo di difesa, nonché dalle cooperative agricole e loro consorzi o da altri soggetti giuridici riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, con la compagnia di assicurazione;

d) «avversità atmosferica»: evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale;

e) «calamità naturale»: evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo;

f) «costo di smaltimento»: costo sostenuto per il prelevamento, il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione, nonché i costi di distruzione, delle carcasse di animali morti;

g) «soccida»: contratto a carattere associativo in un'impresa agricola, in cui si attua una collaborazione economica tra chi dispone del bestiame (soccidante) e chi lo prende in consegna (soccidario), allo scopo di allevarlo e sfruttarlo, ripartendo gli utili che ne derivano;

h) «Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023» o PGRA 2023: strumento attuativo annuale del decreto legislativo 29 marzo 2004, che stabilisce, tra l'altro, l'entità dell'aiuto pubblico sui premi assicurativi tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socioeconomica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. Nel piano sono stabiliti, tra l'altro, i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per tipologia di polizza assicurativa, area territoriale, calamità naturali ed altri eventi eccezionali e avversità atmosferiche, garanzia, tipo di coltura, impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture e qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche;

i) «Sistema gestione del rischio (SGR)»: sistema informativo integrato istituito ai sensi del Capo III del decreto 12 gennaio 2015, nel contesto del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), che garantisce l'armonizzazione e l'integrazione dell'informazione relativa a tale misura, nell'ottica di garantire una sana gestione finanziaria evitando sovra- compensazioni;

j) «Piano assicurativo individuale (PAI)»: documento univocamente individuato nel SIAN, predisposto ed elaborato nell'ambito del SGR, sulla base delle scelte assicurative che l'agricoltore esegue;

k) «copertura mutualistica»: la domanda, redatta nel rispetto dei contenuti indicati all'art. 7 del decreto ministeriale 5 maggio 2016, n. 10158, nel PGRA della campagna di riferimento e nel PSRN 2014-2022, che consente a ciascun agricoltore aderente ad un Fondo per rischi climatici e sanitari di accedere alla copertura mutualistica per un periodo annuale o infra-annuale;

l) «polizze ricavo»: si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di ricavo della produzione assicurata. Tale perdita di ricavo è data dalla combinazione tra la riduzione della resa a fronte dell'insieme dei rischi di cui agli allegati 1.2 dei piani e la riduzione del prezzo di mercato;

m) «polizze indicizzate»: o polizze *index based*, si intendono i contratti assicurativi che coprono la perdita di produzione assicurata per danno di quantità e qualità a seguito di un andamento climatico avverso, identificato tramite uno scostamento positivo o negativo rispetto ad un indice biologico e/o meteorologico. Il relativo danno sarà riconosciuto sulla base dell'effettivo scostamento rispetto al valore del suddetto indice;

n) «polizze sperimentali»: si intende l'insieme delle polizze ricavo e delle polizze indicizzate;

o) «andamento climatico avverso»: indica un andamento climatico, identificato sulla base dell'alterazione di parametri ricompresi nell'indice meteorologico quali, ad esempio, la piovosità e/o la temperatura cumulate nel periodo di coltivazione o in parte di esso che si discosta significativamente dalla curva ottimale per una determinata coltura in una determinata fase fenologica e produce effetti negativi sulla produzione misurabili, se del caso, con indici biologici;

p) «PMI»: microimprese, piccole e medie imprese, che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 2472/2022;

q) «riduzione di prezzo»: differenza tra il prezzo determinato ai sensi dell'art. 127, comma 3, della legge n. 388/2000 e dell'art. 2, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 29 marzo 2004 e il prezzo di mercato, determinato dall'ISMEA con riferimento al terzo trimestre dell'anno di raccolta del prodotto assicurato;

r) «domanda di aiuto»: domanda presentata da un richiedente per il percepimento dell'aiuto;

s) «data di presentazione domanda di aiuto»: data di presentazione all'organismo pagatore AGEA attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN e riportata nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata al richiedente;

t) «utente qualificato»: richiedente che ha registrato la propria anagrafica sul portale AGEA;

u) «codice OTP»: codice che consente la sottoscrizione della domanda con firma elettronica da parte di un utente qualificato, abilitato all'utilizzo della firma elettronica, inviato tramite SMS sul cellulare del medesimo utente;

v) «*Standard Value*»: valore *standard* di riferimento per la verifica del valore della produzione storica dell'agricoltore e dei valori massimi assicurabili ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno.

Art. 3.

Soggetti ammissibili

1. Sono ammissibili esclusivamente i richiedenti che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a) essere imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso la Provincia autonoma di Bolzano;

b) essere titolari di fascicolo aziendale.

2. I suddetti requisiti devono essere posseduti, pena l'inammissibilità, al momento della sottoscrizione della polizza.

3. Per le polizze a copertura dei costi per lo smaltimento delle carcasse animali il richiedente in fase di compilazione della domanda di aiuto deve indicare se è proprietario o conduttore dell'allevamento. Secondo le disposizioni della circolare del 21 dicembre 2016, n. 31251, la figura abilitata a sostenere la spesa oggetto di agevolazione e di tutte le procedure previste per il percepimento dell'aiuto, nonché l'incasso di eventuali risarcimenti, è individuata nel soccidario, ossia in colui che nell'ambito del contratto di compartecipazione risulta il conduttore dell'allevamento. Per tali polizze sono esclusi dagli aiuti di cui al presente decreto i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, comma 4, lettera *a)*, del regolamento (UE) n. 2472/2022.

4. Per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e per le polizze sperimentali sono esclusi dagli aiuti di cui al presente decreto:

a) le imprese diverse dalle PMI di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento (UE) n. 2472/2022;

b) le imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, comma 1, del regolamento (UE) n. 2472/2022, ad eccezione degli aiuti destinati ad indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, ai sensi dell'art. 25 del medesimo regolamento, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;

c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, comma 4, lettera *a)*, del regolamento (UE) n. 2472/2022.

Art. 4.

Interventi ammissibili

1. Gli interventi ammissibili sono esclusivamente quelli relativi alla stipula di una polizza a copertura dei rischi sulle strutture aziendali o dei costi di smaltimento delle carcasse animali e quelli relativi alla stipula di polizze sperimentali.

2. La sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive gli organismi collettivi di difesa, nonché le cooperative agricole e loro consorzi, riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004. Le polizze assicurative collettive sono contratte con le compagnie assicurative e sottoscritte per conto degli agricoltori che vi aderiscono. Gli imprenditori agricoli associati a tali organismi, per aderire alla polizza collettiva possono sottoscrivere uno o più certificati assicurativi a copertura dei rischi sulle proprie produzioni e devono essere i destinatari degli eventuali risarcimenti.

3. Gli interventi oggetto di aiuto devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) nella polizza devono essere riportati i seguenti dati:

i. intestazione della compagnia assicurativa;

ii. codice identificativo della compagnia assicurativa;

iii. intestazione dell'assicurato;

iv. CUAA;

v. riferimento alla campagna assicurativa 2023;

vi. tipologia di polizza;

vii. numero della polizza;

viii. prodotto con eventuale codice da decreto prezzi o prodotto con codice da decreto *Standard Value* per le polizze sperimentali;

ix. varietà con eventuale Id da decreto prezzi o decreto *Standard Value* per le polizze sperimentali;

x. avversità assicurate (solo per strutture e polizze sperimentali);

xi. garanzie assicurate;

xii. valore assicurato;

xiii. quantità assicurata (quintali/numero capi/metri quadri assicurati);

xiv. tariffa applicata;

xv. importo del premio;

xvi. soglia di danno e/o la franchigia;

xvii. data di entrata in copertura;

xviii. data di fine copertura, (per le sole polizze collettive in caso di assenza del dato nel certificato di polizza si fa riferimento a quanto riportato nella convenzione stipulata tra l'organismo collettivo di difesa e la compagnia assicurativa);

xix. nome dell'organismo collettivo di difesa contraente (in caso di adesione a polizza collettiva);

b) la copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura/allevamento, qualora di durata inferiore all'anno solare;

c) per i costi di ripristino delle strutture aziendali e per i costi di smaltimento delle carcasse animali, le polizze per essere ammissibili all'agevolazione devono riferirsi alle strutture aziendali e agli allevamenti zootecnici, di cui all'allegato 1, punti A.1 e B.1, del presente avviso pubblico. L'entrata in copertura delle polizze non può avere decorrenza antecedente al 1° gennaio 2023;

d) le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversità obbligatorie, di cui all'allegato 1, punto A.2, del presente avviso pubblico, a cui possono aggiungersi quelle facoltative;

e) i costi di smaltimento delle carcasse animali dovranno riguardare tutte le morti da epizoozie di cui all'allegato 1, punto B.2-1.1, del presente avviso pubblico, sempre che non risarciti da altri interventi unionali o nazionali, e possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause;

f) nel contratto assicurativo per le strutture la localizzazione delle medesime deve trovare rispondenza con le informazioni presenti nel fascicolo aziendale;

g) per le polizze a copertura dei costi di smaltimento carcasse e per le polizze sperimentali, la polizza deve trovare corrispondenza con il PAI presentato dall'agricoltore nell'ambito del SGR, previa verifica di congruenza del numero di capi ivi dichiarato con i valori di consistenza media registrati nell'anagrafe zootecnica, o nel fascicolo aziendale in caso di specie prive del dato della consistenza media nell'anagrafe zootecnica;

h) le polizze ricavo, per essere ammissibili all'agevolazione, devono:

riferirsi alle sole colture di frumento duro generico e frumento tenero generico, di cui all'allegato 1, punto C.1, del presente avviso pubblico e coprire esclusivamente i rischi riportati al punto C.2 secondo le combinazioni di cui al punto C.3 del medesimo allegato;

essere sottoscritte tra il 1° novembre 2022 ed il 31 maggio 2023;

prevedere una soglia minima del danno superiore al 20% per l'accesso al risarcimento, da applicare sul ricavo assicurato per l'intera produzione per comune del prodotto frumento;

prevedere il rimborso dei danni esclusivamente al verificarsi di un'avversità atmosferica assimilabile alle calamità naturali di cui all'allegato 1, punto C.2, che sia formalmente riconosciuta dalle autorità nazionali. Il predetto riconoscimento si considera emesso quando il perito incaricato dalla compagnia assicurativa di stimare il danno, verificati i dati meteo nonché l'esistenza del nesso di causalità tra evento/i e il danno, anche su appezzamenti limitrofi, accerta che l'evento abbia arrecato danni alle colture di cui all'allegato 1, punto C.1;

i) le polizze indicizzate, per essere ammissibili all'agevolazione, devono:

riferirsi alle sole produzioni di cui all'allegato 1, punto D.1 e D.2, del presente avviso pubblico e coprire esclusivamente i rischi riportati al punto D.3, per le produzioni vegetali e al punto D.4, per le produzioni zootecniche;

essere sottoscritte a partire dal 1° novembre 2022, ed entro le scadenze riportate al punto D.5 dell'allegato 1;

prevedere una soglia minima del danno superiore al 30% per l'accesso al risarcimento, da applicare sull'intera produzione assicurata per comune;

misurare la perdita registrata mediante l'utilizzo di indici biologici e/o metereologici;

j) le polizze assicurative agevolate non possono garantire rischi inesistenti ai sensi dell'art. 1895 del codice civile o entrare in copertura dopo l'insorgenza dei rischi o dopo che questi siano cessati;

k) per ogni PAI relativo alle polizze a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali e per le polizze sperimentali, non è consentita la stipula di più polizze. Per ogni polizza è ammesso l'abbinamento ad un solo PAI;

l) per ogni polizza è ammesso l'abbinamento ad una sola domanda di aiuto, ad eccezione delle polizze a copertura dei rischi negli allevamenti animali, per le quali la parte mancato reddito, mancata produzione e abbattimento forzoso è a carico dei fondi FEASR;

m) le polizze agevolate devono prevedere che il rimborso dei danni non compensi più del costo totale di sostituzione delle perdite causate dai sinistri assicurati.

Art. 5.

Impegni e altri obblighi

1. I costi unitari di ripristino delle strutture aziendali e dello smaltimento per le carcasse animali non possono superare i prezzi unitari massimi applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato, approvati con decreto ministeriale per la campagna assicurativa 2023.

2. Il numero di capi assicurati per lo smaltimento delle carcasse animali non può superare il numero di capi dichiarato nel PAI ovvero il numero di capi accertato tramite verifica di congruenza con i valori di consistenza media registrati nell'anagrafe zootecnica, o nel fascicolo aziendale.

3. Per le produzioni relative alle polizze sperimentali di cui agli allegati 1.C e 1.D, il valore unitario assicurato non può superare il valore della produzione media annua dichiarato nel PAI dall'imprenditore agricolo.

4. Il valore della produzione media annua dichiarato nel PAI dall'imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 7 del PGRA 2023, è verificato tramite l'utilizzo degli «*Standard Value*» (SV) o, laddove superiore allo SV, sulla base di idonea documentazione fornita dall'agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione più alto e quello con il valore della produzione più basso.

5. In caso di polizza collettiva, il beneficiario si impegna a conservare, per tre anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso l'organismo collettivo di difesa di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione del certificato della polizza medesima nonché il pagamento all'organismo collettivo della quota del premio complessivo di propria pertinenza, che potrà essere oggetto di controllo da parte dell'organismo pagatore.

6. Gli organismi collettivi di difesa che intendono incassare le quote di premio anticipate per i propri assicurati per le polizze a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali sono tenuti a costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale anagrafico, nel quale, tra l'altro, dovranno essere presenti la pec riferita all'organismo e le coordinate bancarie (codice IBAN) dove ricevere l'accredito delle somme autorizzate dai beneficiari.

7. Per le polizze individuali il beneficiario si impegna a conservare, per tre anni dalla data di pagamento del contributo pubblico, presso la propria sede legale, ovvero presso il CAA di appartenenza, la documentazione attestante la stipula e sottoscrizione della polizza nonché il pagamento del premio alla compagnia assicurativa, che potrà essere oggetto di controllo da parte dell'organismo pagatore.

8. I richiedenti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di aiuto assumono, quali proprie, tutte le dichiarazioni ivi riportate.

Art. 6.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per il pagamento dei premi di assicurazione relativi a polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali e delle polizze sperimentali.

2. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico o ricadente in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, lo stesso dovrà effettuare la spesa nel rispetto della normativa applicabile in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 oppure del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 «Nuovo codice degli appalti».

Art. 7.

Attività propedeutiche alla presentazione della domanda di aiuto

1. Al fine della presentazione della domanda di aiuto è necessario che il richiedente abbia:

a) costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale in base alla propria sede legale/residenza, con particolare riferimento all'inserimento di una pec dell'azienda o altra pec ad essa riferibile, alle informazioni costituenti il patrimonio produttivo e alla verifica della validità del documento di identità; in particolare, per gli allevamenti, le serre e gli ombrai, riguardanti imprese in attività al momento della presentazione della domanda, dovrà provvedere ad aggiornare la destinazione d'uso della superficie dove insiste la struttura o, nel caso di polizze smaltimento carcasse animali, aggiornare i dati dell'allevamento, qualora il fascicolo aziendale non risulti aggiornato al 2023;

b) provveduto all'informatizzazione della polizza o, in caso di polizze collettive, alla verifica dell'avvenuta informatizzazione da parte dell'organismo collettivo cui aderisce;

c) provveduto a notificare e aggiornare i dati dell'allevamento in anagrafe zootecnica;

d) per i soggetti pubblici o ricadenti in una delle fattispecie tenute al rispetto della normativa sugli appalti pubblici, compilato le *check list* di autovalutazione utilizzate nell'ambito dello sviluppo rurale e scaricabili dal sito del Ministero www.politicheagricole.it - sezione: Politiche europee/Politica agricola comune/Assicurazioni agevolate - SRF.01, anno 2023 (relative al decreto legislativo n. 50/2016) o 2024 (relative al decreto legislativo n. 36/2023). (link: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19868).

Art. 8.

Modalità di presentazione della domanda di aiuto

1. Gli aiuti di cui al presente decreto sono concessi successivamente alla presentazione della domanda di aiuto da parte del richiedente. l'organismo pagatore AGEA è responsabile della ricezione delle domande di aiuto.

2. La domanda, compilata conformemente al modello definito dall'organismo pagatore AGEA, i cui contenuti sono descritti nell'allegato 2 al presente decreto, può essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dal suddetto organismo, secondo una delle seguenti modalità:

a) direttamente sul sito www.agea.gov.it sottoscrivendo l'atto tramite firma digitale o firma elettronica mediante codice OTP, per le aziende agricole che hanno registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utenti qualificati);

b) in modalità assistita sul portale SIAN www.sian.it per le aziende agricole che hanno conferito mandato a un Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'organismo pagatore AGEA. In tal caso, oltre alla modalità *standard* di presentazione dei documenti, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, l'interessato che ha registrato la propria anagrafica sul sito AGEA www.agea.gov.it in qualità di utente qualificato, può sottoscrivere la documentazione da presentare con firma elettronica, mediante codice OTP. Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare dell'utente; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

3. Le domande di aiuto possono essere presentate entro il 31 luglio 2025. Laddove tale termine cada in un giorno non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

4. La domanda è corredata dai seguenti documenti:

a) il PAI;

b) la polizza;

c) la documentazione attestante la spesa sostenuta, opportunamente quietanzata e la tracciabilità dei pagamenti alle compagnie assicurative secondo le modalità indicate al comma 11. In caso di polizze collettive il pagamento è dimostrato dalla quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla compagnia assicurativa all'organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza;

d) copia del documento di identità in corso di validità.

5. Per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali il PAI è un elemento costitutivo della domanda e si avvale dello stesso protocollo.

6. I documenti di cui al comma 4 sono associati o acquisiti in forma elettronica al momento della presentazione della domanda.

7. Le informazioni relative alle polizze stipulate, anche nel caso di polizze collettive, sono acquisite tramite le funzionalità disponibili nel SGR. A tale scopo, nel caso di polizze individuali il richiedente deve recarsi al CAA presentando la documentazione di cui al comma 4, lettera *b)* e *c)*, ovvero deve utilizzare le funzionalità *on-line* predisposte da AGEA; nel caso di polizze collettive, il richiedente deve verificare con il CAA che l'organismo collettivo cui aderisce abbia provveduto ad informatizzare i dati relativi al proprio certificato e la documentazione di cui al comma 4, lettera *c)*.

8. Il termine ultimo per la presentazione dei PAI e per l'informatizzazione delle polizze stipulate di cui al comma 7, è fissato al 30 giugno 2025.

9. In sede di compilazione della domanda il richiedente deve indicare l'indirizzo PEC valido per le finalità di cui all'art. 14 del presente decreto.

10. La sottoscrizione della domanda comporta l'accettazione degli elementi ivi contenuti. Al richiedente sarà rilasciata una specifica ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di aiuto.

11. La documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti alle compagnie assicurative, per ciascuna modalità di pagamento ammessa, è riportata nell'allegato 3 al presente decreto. Il pagamento in contanti non è consentito.

12. In caso di polizza collettiva, limitatamente alle polizze a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali qualora il beneficiario abbia ricevuto un anticipo sul pagamento della polizza assicurativa da parte dell'organismo collettivo di difesa a cui aderisce, in sede di compilazione della domanda di aiuto può autorizzare il pagamento del contributo direttamente all'organismo collettivo di difesa interessato.

13. Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di aiuto sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.

Art. 9.

Istruttoria delle domande di aiuto

1. Tutte le domande di aiuto presentate sono sottoposte a controlli di ricevibilità e di ammissibilità atti a verificare il possesso dei requisiti necessari per la concessione ed erogazione del contributo. I controlli sono effettuati dall'organismo pagatore AGEA.

2. La verifica di ricevibilità delle domande comprende la completezza formale e documentale delle stesse e include il rispetto dei termini temporali di presentazione di cui all'art. 8 e la validità della certificazione antimafia ove previsto. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta la non ricevibilità della domanda di aiuto.

3. In fase istruttoria vengono sottoposti a verifica amministrativa gli elementi comprovanti il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 3 e 4, il rispetto degli impegni ed altri obblighi di cui all'art. 5, la conformità della polizza stipulata con quella presentata. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità a contributo della domanda di aiuto.

4. Nell'ambito dei controlli istruttori propedeutici alla determinazione della spesa ammissibile, ad eccezione delle polizze sperimentali, sono effettuate le verifiche di congruenza fra i dati della polizza e i dati del PAI, effettuando in caso di difformità la rideterminazione delle quantità assicurate nei limiti fissati nel PAI e dei prezzi entro i massimali definiti nei decreti ministeriali adottati per la campagna assicurativa 2023. In aggiunta, per gli allevamenti si verifica preliminarmente che il numero dei capi dichiarato nel PAI non risulti superiore al valore della consistenza media riscontrato, in funzione della specie, nel fascicolo aziendale o nell'anagrafe zootecnica nel periodo di copertura della polizza; in caso di numero di capi dichiarati maggiore del valore riscontrato, comprensivo di una tolleranza del 20%, ai fini delle verifiche sul numero di capi assicurati sarà utilizzato il valore riscontrato, maggiorato della predetta tolleranza.

5. Nell'ambito dei controlli istruttori inerenti alle polizze sperimentali propedeutici alla determinazione della spesa ammissibile sono effettuate verifiche di congruenza:

a. fra i dati del PAI e i relativi *Standard Value*; in particolare, sarà verificato che il valore della produzione storica dichiarato nel PAI non risulti superiore allo *Standard Value* di riferimento. Il valore della produzione storica uguale o inferiore allo *Standard Value* sarà considerato ammissibile. In caso di valore della produzione storica superiore allo *Standard Value*, l'agricoltore dovrà disporre della documentazione probante il valore dichiarato nel PAI; per tali fattispecie il valore della produzione storica sarà rideterminato a seguito della verifica della predetta documentazione;

b. fra i dati della polizza e i dati del PAI, già verificati secondo la procedura di cui al punto a; in particolare, sarà verificato che il valore assicurato e la superficie assicurata non risultino superiori ai dati del PAI, effettuando in caso di difformità la rideterminazione dei valori assicurati nei limiti fissati nel PAI.

6. La documentazione, che l'agricoltore può presentare per ciascuna delle 3 o 5 annualità antecedenti la campagna di riferimento a supporto del valore dichiarato nel PAI superiore allo *Standard Value* di cui al comma 5, lettera a., è la seguente:

a. fatture e altri documenti fiscali, ivi compresa la documentazione a supporto utile alla determinazione del valore della produzione ottenuto;

b. registro corrispettivi.

7. Ai fini delle verifiche di sovracompensazione, per le polizze sperimentali si verifica che per la stessa combinazione CUAA/prodotto/rischio non siano presenti a sistema SGR, PAI presentati nell'ambito dell'intervento SRF.01 o PAI rilasciati collegati ad una copertura mutualistica in ambito 17.2 abbinati o abbinabili a domande presentate per la campagna 2023, ai sensi dell'intervento SRF.01 del Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 o della sottomisura 17.2 del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022.

8. La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi risultante dal certificato di polizza, ovvero rideterminata ai sensi del comma 4 o del comma 5, lettera *b)*, e la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi, calcolati in SGR secondo le specifiche tecniche riportate nel PGRA 2023.

9. Per le sole polizze ricavo, in fase di istruttoria, viene sottoposto a verifica il rispetto del cumulo degli aiuti «*de minimis*», ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831.

10. Nell'ambito dei controlli propedeutici all'erogazione dell'aiuto vengono sottoposti a verifica amministrativa gli elementi comprovanti i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati.

11. I controlli in loco per verificare la conformità delle operazioni realizzate con la normativa applicabile inclusi i requisiti di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi, sono effettuati su un campione di aziende, determinato in seguito ai citati controlli amministrativi. La selezione del campione è effettuata in base ad un'analisi dei rischi inerenti alle domande di aiuto ed in base ad un fattore casuale. Tali controlli, altresì, verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi. I dati relativi al valore della produzione storica dichiarati nel PAI, già verificati attraverso le procedure di cui al comma 5, non sono oggetto di verifica nell'ambito dei controlli in loco.

12. I controlli in loco possono comprendere anche una visita presso l'azienda del beneficiario e sono effettuati alla presenza dello stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta. Le modalità di esecuzione delle «visite sul luogo in cui l'operazione è realizzata» nell'ambito dei controlli in loco, saranno eseguite secondo le procedure adottate da AGEA.

13. Ai richiedenti che hanno presentato domanda di aiuto, l'organismo pagatore AGEA comunica, conformemente al successivo art. 14, le modalità per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria.

14. In caso di esito positivo dell'istruttoria la comunicazione avverrà esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero e mediante portale SIAN. In caso di istruttoria che determini la non ammissibilità totale della domanda o in caso di riduzione proporzionale dell'importo richiesto, la comunicazione al richiedente degli esiti istruttori avverrà via pec, con la quale, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990, verranno fornite anche le istruzioni per la presentazione dell'istanza di riesame secondo le modalità indicate all'art. 10.

15. In caso di irregolarità nella procedura di invio delle comunicazioni via pec, AGEA sul portale SIAN, pubblicherà l'elenco delle domande che presentano tale anomalia, con indicazione delle modalità operative per la consultazione della comunicazione ai soggetti destinatari. Gli obblighi di comunicazione degli esiti istruttori si considerano, pertanto, adempiuti se la comunicazione ai soggetti destinatari è avvenuta:

a) tramite le procedure automatizzate implementate in ambito SIAN, qualora si tratti di controlli totalmente automatizzati che non richiedono ulteriori chiarimenti, ovvero attraverso la pubblicazione del provvedimento di approvazione; oppure

b) a seguito dell'invio della pec con le modalità di visualizzazione dell'esito istruttorio/della richiesta di documentazione integrativa; oppure

c) in caso di irregolarità nella procedura di invio della pec, a seguito della pubblicazione sul portale SIAN dell'elenco delle domande che presentano tale irregolarità, con indicazione delle modalità operative per la consultazione della comunicazione.

16. Per le colture riferite alle polizze sperimentali a fronte delle quali sono stati presentati altri PAI per la presentazione delle domande ai sensi dell'intervento SRF.01 del PSP 2023-2027, ai fini della verifica in capo al richiedente del rispetto dell'obbligo di assicurare l'intera produzione per territorio comunale, si procede all'istruttoria tenendo conto di tutti i PAI predisposti dal medesimo richiedente per prodotto/comune.

Art. 10.

Istanza di riesame

1. Entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della comunicazione via pec delle modalità per visualizzare le risultanze istruttorie, ovvero dalla pubblicazione sul portale SIAN dell'elenco delle domande interessate dal mancato recapito, il richiedente può manifestare interesse a presentare istanza di riesame esclusivamente, pena la non ricevibilità, tramite i servizi telematici messi a disposizione da AGEA, secondo le medesime modalità indicate nel precedente art. 8.

2. Se il richiedente non si avvale di tale possibilità, l'istruttoria assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa. Se il richiedente ha manifestato interesse a presentare istanza di riesame, lo stesso riceverà via pec le istruzioni operative per procedere alla predetta presentazione.

3. Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande di riesame sono contenute nelle disposizioni operative emanate da AGEA.

4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza di riesame, AGEA comunica, conformemente al successivo art. 14, le modalità per visualizzare, in ambito SIAN, l'esito dell'istruttoria che assume carattere definitivo salvo le possibilità di ricorso previste dalla vigente normativa.

Art. 11.

Approvazione delle domande ed erogazione del contributo

1. l'organismo pagatore AGEA provvede ad approvare l'elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento, comprensivo dell'indicazione della spesa ammessa e dell'aiuto spettante. Gli esiti istruttori dei controlli svolti, compresi gli esiti derivanti dalle attività di riesame e gli esiti dei controlli propedeutici all'erogazione dell'aiuto, sono comunicati al Ministero e certificati negli specifici decreti di pagamento dell'agenzia.

2. L'elenco dei beneficiari ammessi all'aiuto è reso disponibile in ambito SIAN e pubblicato sul sito internet del Ministero.

3. l'organismo pagatore AGEA provvede all'erogazione dell'aiuto spettante, anche in più soluzioni, tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dai beneficiari all'atto di presentazione della domanda di aiuto.

Art. 12.

Modifiche, integrazioni, ritiro e correzione degli errori palesi delle domande di aiuto

1. Le domande di aiuto possono essere ritirate, in tutto e in parte, in qualsiasi momento. Tale ritiro è registrato dall'organismo pagatore AGEA tramite le apposite funzionalità in ambito SIAN; tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri.

2. Il ritiro della domanda riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o parte di essi.

3. Le modalità operative per il ritiro delle domande di aiuto e di altre dichiarazioni e documentazione, sono definite dall'organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

4. Le domande di aiuto e i documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'organismo pagatore AGEA, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

5. L'errore può essere considerato palese solo se può essere individuato agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nella domanda stessa.

6. In caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, l'organismo pagatore AGEA determina la ricevibilità della comunicazione dell'errore palese commesso sulla domanda di aiuto.

7. Per le domande di aiuto estratte per il controllo in loco, le correzioni possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

Art. 13.

Cessione di aziende

1. Per cessione d'azienda si intende «qualsiasi convenzione che ha come oggetto il trasferimento, la vendita o l'affitto di beni aziendali, organizzati dallo stesso soggetto in un preciso contesto produttivo e finalizzati allo svolgimento dell'attività d'impresa».

2. La cessione d'azienda nella sua totalità può avvenire:

a) prima del termine ultimo di durata della copertura;

b) successivamente al termine ultimo di durata della copertura.

3. Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione/pagamento dell'aiuto, il sostegno sarà concesso ed erogato, in relazione all'azienda ceduta, al cessionario a condizione che lo stesso:

a. provveda ad informare l'autorità competente dell'avvenuta cessione in domanda di aiuto e a chiedere la concessione dell'aiuto allegando alla domanda anche la documentazione probante l'avvenuta cessione; a tale scopo il cessionario deve preventivamente aggiornare il fascicolo aziendale e laddove la polizza agevolata riguardi un allevamento zootecnico, anche l'anagrafe zootecnica;

b. presenti tutti i documenti giustificativi richiesti dal presente decreto. Nel caso in cui la cessione d'azienda sia avvenuta prima del pagamento del premio assicurativo, il cessionario deve pagare il relativo premio.

4. I controlli degli atti amministrativi di cui all'art. 3 saranno svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del cedente; nei soli casi di cui al comma 2, lettera *a)*, i controlli di cui all'art. 3, comma 3, saranno svolti avendo riguardo ai requisiti sia del cedente che in capo al cessionario a far data dal trasferimento.

5. L'azienda ceduta è considerata, nel caso in cui il cessionario percepisca altri contributi pubblici ai sensi del presente decreto, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda l'anno 2023.

6. Nei soli casi di cui al comma 2, lettera *b)*, il sostegno può essere erogato al cedente e nessun aiuto sarà dovuto al cessionario, esclusivamente a condizione che:

a) il cedente presenti domanda di aiuto e i documenti giustificativi richiesti dal presente decreto, informando l'autorità competente dell'avvenuta cessione e che nulla potrà essere richiesto né dovuto al cessionario;

b) siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione ed erogazione dell'aiuto di cui al presente decreto.

7. Qualora la titolarità di un'azienda venga trasferita nella sua totalità, a seguito di successione *mortis causa*, l'aiuto è erogato all'erede purché vengano adempiuti gli obblighi informativi previsti al comma 2, compreso, se del caso, il pagamento del premio assicurativo. In caso di pluralità di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi. Il controllo dei requisiti verrà effettuato a seconda del momento del verificarsi dell'evento successorio:

a) nel caso in cui l'evento morte si sia verificato successivamente alla data di fine copertura assicurativa, i controlli relativi agli atti amministrativi presentati dall'erede saranno svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del *de cuius*; la verifica dei requisiti di cui all'art. 3 è svolta pertanto con riferimento al solo *de cuius*. Nel caso in cui l'evento morte si sia verificato dopo la presentazione della domanda di aiuto l'erede dovrà provvedere esclusivamente alla presentazione di una comunicazione relativa all'avvenuta successione per attivare il pagamento della domanda del *de cuius* e percepire il relativo contributo;

b) qualora invece l'evento morte si sia verificato successivamente alla sottoscrizione della polizza presentata dal *de cuius* ma prima della data di fine copertura della stessa, i controlli degli atti amministrativi di cui all'art. 3 saranno svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda

del *de cuius* ad esclusione dei controlli di cui all'art. 3, comma 3, che saranno svolti avendo riguardo ai requisiti sia del *de cuius* che del relativo trasferimento in capo all'erede a far data dall'evento successorio.

8. Le modalità attuative e operative per la comunicazione della cessione di aziende, nonché eventuali ulteriori disposizioni operative, sono definite dall'organismo pagatore AGEA con proprio provvedimento.

9. Le modalità attuative per la gestione del fascicolo aziendale sono definite da AGEA Coordinamento con proprio provvedimento.

Art. 14.

Modalità di gestione della comunicazione con i richiedenti

1. Gli indirizzi dei richiedenti sono tratti da quanto indicato dagli stessi nel proprio fascicolo aziendale, mentre l'indirizzo delle autorità competenti alle quali i beneficiari sono tenuti a rivolgersi sono i seguenti:

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste: Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, tel. 06-46651, sito internet: www.politicheagricole.it pec: aoo.disr@pec.masaf.gov.it

Organismo pagatore AGEA: Via Palestro, 81 - 00185 Roma, tel. 06-494991, sito internet: www.agea.gov.it pec: protocollo@pec.agea.gov.it

2. Per i soggetti per i quali è prevista l'obbligatorietà dell'indirizzo pec, ai sensi della legge n. 221/2012, le comunicazioni per la gestione ed il controllo delle domande di aiuto avverranno mediante pec; per coloro che non rientrano tra i soggetti tenuti all'obbligatorietà dell'indirizzo pec, gli stessi dovranno prendere visione delle comunicazioni tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);

per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza agricola (CAA), la consultazione è possibile attraverso le informazioni messe a disposizione al CAA stesso da parte di AGEA OP sul SIAN.

Art. 15.

Modalità di calcolo ed erogazione del contributo

1. La misura del contributo pubblico calcolato sulla spesa ammessa in seguito all'istruttoria delle domande di aiuto di cui all'art. 9 del presente decreto è pari al:

a) 50% per le polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali;

b) 65% per le polizze sperimentali.

Art. 16.

Dotazione finanziaria

1. Per l'attuazione del presente decreto è assegnato un importo di risorse in termini di spesa pubblica di euro 15.000.000,00 oltre ad eventuali economie risultanti da precedenti assegnazioni.

2. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate sulla base delle disponibilità di bilancio nazionale.

3. Eventuali economie risultanti al termine dei pagamenti di cui al presente avviso, potranno essere utilizzate a copertura dei fabbisogni di annualità successive.

Art. 17.

Norme di rinvio

1. Ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990, con la pubblicazione delle presenti disposizioni s'intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Art. 18.

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. I dati forniti saranno trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679, del Parlamento europeo e del Consiglio e nel rispetto dei provvedimenti dell'Autorità garante *privacy*.

2. Responsabile del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) quale nominato dal Ministero titolare del trattamento delle domande di aiuto. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 - 00187 Roma. Il sito *web* istituzionale dell'Agenzia è il seguente: www.agea.gov.it

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.

Roma, 10 aprile 2025

Il direttore generale: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 726

AVVERTENZA:

Il testo completo del provvedimento è disponibile accedendo al sito internet del Ministero tramite il seguente link: https://www.masaf.gov.it/filex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IDPagina/4617

25A03017

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 aprile 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «REONA2» nell'ambito del programma Eurostars 3 2023 COD 05. (Decreto n. 4617/2025).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1 «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le Procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1 del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1 del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8 del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5 del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al decreto direttoriale n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7 del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7 del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004, che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4 del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla *Partnership* europea *Innovative* SMEs «*Eurostars* 3 CoD 05 *Call* 2023» con scadenza il 14 settembre 2023, e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per la *Call*, di cui trattasi, è stato emanato l'avviso integrativo n. 8923 del 4 luglio 2023, successivamente integrato con l'allegato prot. MUR n. 15055 in data 20 novembre 2023;

Visto che il MUR ha aderito al bando internazionale «*Eurostars* 3 CoD 05 *Call* 2023» con un *budget* complessivo pari a euro 3.250.000,00, come da lettera di impegno n. 3876 del 15 marzo 2023 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la fase finale del gruppo ad alto livello della *partnership Innovative* SMEs nel *meeting* in data 30 novembre 2023 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «REONA2 - *Rocket Engine OptimizatioN using AI v2*», avente come obiettivo la progettazione parametrica di motori *green* per propulsione spaziale che utilizza algoritmi di intelligenza artificiale e modelli surrogati e con un costo complessivo pari a euro 174.748,00;

Vista la presa d'atto MUR prot. n. 16515 in data 18 dicembre 2023, e la successiva integrazione prot. MUR n. 16992, in data 27 dicembre 2023, con le quali si comunicano gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della *Partnership* europea *Innovative* SMEs «*Eurostars* 3 CoD 05 *Call* 2023», indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento.

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024 reg. Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550, di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di Progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di Iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e della ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 117 del 10 febbraio 2025, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2025», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 164 del 3 marzo 2025 reg. UCB del 3 marzo 2025, n. 75, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto direttoriale n. 3298 del 13 marzo 2025 reg. UCB n. 56, in data 19 marzo 2025 con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G.01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 2.637.277,71 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «REONA2» figura il seguente proponente italiano:

Tekrevolution S.r.l.;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «REONA2»;

Ritenuto di ammettere alle agevolazioni previste il progetto «REONA2» per un contributo complessivo pari ad euro 87.374,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «REONA2» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° febbraio 2024 la sua durata è di ventuno mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di

legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 87.374,00 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sul cap. 7345, P.G. 01 giustificativo n. 194, clausola 1 e 2, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, di cui al decreto direttoriale di impegno n. 3298 del 13 marzo 2025, reg. UCB n. 56, in data 19 marzo 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso. Nel caso di soggetti privati, la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7 del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'Esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 816

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A03019

DECRETO 2 aprile 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «IMMUVIR» nell'ambito del programma Eurostars 3 2023 COD 05. (Decreto n. 4616/2025).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1 «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020, prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021 n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla *partnership* europea *Innovative* SMEs «Eurostars 3 CoD 05 *Call* 2023» con scadenza il 14 settembre 2023, e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per la *Call*, di cui trattasi, è stato emanato l'avviso integrativo n. 8923 del 4 luglio 2023, successivamente integrato con l'allegato prot. MUR n. 15055 in data 20 novembre 2023;

Visto che il MUR ha aderito al bando internazionale «Eurostars 3 CoD 05 *Call* 2023» con un *budget* complessivo pari a euro 3.250.000,00, come da lettera di impegno n. 3876 del 15 marzo 2023 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la fase finale del gruppo ad alto livello della *partnership Innovative* SMEs nel *meeting* in data 30 novembre 2023 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «IMMUVIR - *Advancing Cancer Treatment with Systemic Immunizing Virotherapy*», avente come obiettivo sviluppare nuove strategie combinatorie per affrontare terapeuticamente tipi di cancro altamente immunosoppressivi con esigenze mediche insoddisfatte, come i tumori dell'ovaio (OC) e del seno triplo negativo (TNBC). Attraverso lo sviluppo di un approccio viroterapico immunizzante, IMMUVIR cerca di infettare e uccidere le cellule tumorali, compresa la malattia metastatica, concentrando l'immunità sui tumori mirati, fornendo una terapia antitumorale senza pari e con un costo complessivo pari a euro 271.250,00;

Vista la presa d'atto MUR prot. n. 16515 in data 18 dicembre 2023, e la successiva integrazione prot. MUR n. 16992, in data 27 dicembre 2023, con le quali si comunicano gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della *partnership* europea *Innovative* SMEs «Eurostars 3 CoD 05 *Call* 2023», indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024 reg Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550 di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 117 del 10 febbraio 2025, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2025», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 164 del 3 marzo 2025, reg. UCB del 3 marzo 2025, n. 75, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il d.d. n. 3298 del 13 marzo 2025, reg. UCB n. 56, in data 19 marzo 2025 con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 2.637.277,71 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «IMMUVIR» figura il seguente proponente italiano:

ReiThera S.r.l.;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «IMMUVIR»;

Ritenuto di ammettere alle agevolazioni previste il progetto «IMMUVIR» per un contributo complessivo pari ad euro 135.625,00;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «IMMUVIR» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misu-

ra, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° marzo 2024 la sua durata è di ventiquattro mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 135.625,00 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sul cap. 7345, P.G. 01 giustificativo n. 194, clausola 1 e 2, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, di cui al d.d. di impegno n. 3298 del 13 marzo 2025, reg. UCB n. 56, in data 19 marzo 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso. Nel caso di soggetti privati, la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto,

capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016;

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 806

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A03020

DECRETO 2 aprile 2025.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «IMAGLIO» nell'ambito del programma Eurostars 3 2023 COD 05. (Decreto n. 4615/2025).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», armonizzato con le disposizioni del regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea il 27 giugno 2014 recante «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1 «Finanziamento pubblico di attività non economiche»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito

dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura *Deggendorf*;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto l'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593»;

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto Ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto Ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale

n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla Partnership europea Innovative SMEs «Eurostars 3 CoD 05 Call 2023» con scadenza il 14 settembre 2023, e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per la *Call*, di cui trattasi, è stato emanato l'avviso integrativo n. 8923 del 4 luglio 2023, successivamente integrato con l'allegato prot. MUR n. 15055 in data 20 novembre 2023;

Visto che il MUR ha aderito al bando internazionale «Eurostars 3 CoD 05 Call 2023» con un *budget* complessivo pari a euro 3.250.000,00, come da lettera di impegno n. 3876 del 15 marzo 2023 nella forma di contributo alla spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, n. 89 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Considerato che il regolamento della Commissione (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 ha prorogato la validità del citato regolamento della Commissione (UE) n. 651/2014 sino al 31 dicembre 2026;

Vista la fase finale del gruppo ad alto livello della Partnership Innovative SMEs nel *meeting* in data 30 novembre 2023 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «IMAGLIO - Immunocytokines against IDH-mutant Glioma», avente come obiettivo lo sviluppo del farmaco L19TNF per il trattamento dei gliomi di grado II-IV (tumori cerebrali maligni) mutati per l'isocitrato deidrogenasi (IDH). Ad oggi, non esiste un trattamento farmacologico in grado di curare la malattia. e con un costo complessivo pari a euro 1.054.003,97;

Vista la presa d'atto MUR prot. n. 16515 in data 18 dicembre 2023, e la successiva integrazione prot. MUR n. 16992, in data 27 dicembre 2023, con le quali si comunicano gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della Partnership europea Innovative SMEs «Eurostars 3 CoD 05 Call 2023», indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento;

Visto il decreto ministeriale prot. MUR n. 1573 del 9 settembre 2024 reg Corte dei conti in data 2 ottobre 2024, n. 2550 di «Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, n. 2612, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», ed in particolare la tabella 11 ad esso allegata relativa al Ministero dell'università e ricerca;

Ritenuto che la riserva normativa a sostegno della cooperazione internazionale, di cui all'art. 1, comma 872 della legge 27 dicembre 2006, risulta assicurata per l'esercizio 2025 dall'incremento della dotazione finanziaria del capitolo 7345, piano gestionale 01, come da tabella 11 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2024;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 117 del 10 febbraio 2025, con cui si è provveduto all'«Assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2025», tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca prot. n. 164 del 3 marzo 2025 reg. UCB del 3 marzo 2025, n. 75, con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, qualificate quali strutture di servizio ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il d.d. n. 3298 del 13 marzo 2025 reg. UCB n. 56, in data 19 marzo 2025 con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero, dell'importo complessivo di euro 2.637.277,71 da destinare al finanziamento di ciascuno degli interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale;

Considerate le modalità e le tempistiche di esecuzione dell'azione amministrativa per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria in conformità alla vigente normativa europea e/o nazionale;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «IMAGLIO» figura il seguente proponente italiano:

Philogen SpA;

Visto il *Consortium Agreement* sottoscritto tra i partecipanti al progetto «IMAGLIO»;

Ritenuto di ammettere alle agevolazioni previste il progetto «IMAGLIO» per un contributo complessivo pari ad euro 499.288,98;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «IMAGLIO» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° marzo 2024 la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato Capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 499.288,98 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sul cap. 7345, P.G. 01 giustificativo n. 194, clausola 1 e 2, a valere sullo stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'EF 2025, di cui al d.d. di impegno n. 3298 del 13 marzo 2025, reg. UCB n. 56, in data 19 marzo 2025.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal Programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso. Nel caso di soggetti privati, la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione dovrà essere garantita da apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto, all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il Capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, Capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2025

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 818

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://trasparenza.mur.gov.it/contenuto235_direzione-generale-dellinternazionalizzazione-e-della-comunicazione_48.html

25A03021

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 23 aprile 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Terramare società cooperativa a responsabilità limitata», in Sestri Levante e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Terramare società cooperativa a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale risulta che l'ultimo bilancio di esercizio, relativo all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 28.488,00, si riscontra una massa debitoria di euro 34.973,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 18.450,00;

Considerato che in data 23 maggio 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 27 febbraio 2025, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Terramare società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sestri Levante (GE) (codice fiscale 01149770990), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Fantin, nato a Treviso (TV) il 13 marzo 1979 (codice fiscale FNTLCU79C13L407W), domiciliato in Milano (MI) - via Visconti di Modrone n. 1.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 aprile 2025

Il Ministro: URSO

25A02817

DECRETO 23 aprile 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Calabriaccoglie - consorzio di cooperative sociali - cooperativa sociale in liquidazione», in Cosenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Calabriaccoglie - consorzio di cooperative sociali - cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 7 febbraio 2025, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2024, come riclassificata dal revisore ed allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 3.846,92, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 299.194,00 ed un patrimonio netto di euro - 295.347,18;

Considerato che l'incapacità dell'impresa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni è rilevata, altresì, dalla presenza di un decreto ingiuntivo e dal pignoramento presso terzi notificato dall'Agenzia delle entrate riscossione;

Considerato che in data 12 febbraio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 17 marzo 2025, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Calabriaccoglie - consorzio di cooperative sociali - cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Cosenza (CS) (codice fiscale 03136720780), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Emilio Pisani, nato a Crotone (KR) il 15 marzo 1975 (codice fiscale PSNMLE75C15D122I), ivi domiciliato in via Firenze n. 65.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 aprile 2025

Il Ministro: URSO

25A02818

DECRETO 23 aprile 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Capannone società cooperativa - società agricola in liquidazione», in Rimini e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Il Capannone società cooperativa - società agricola in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 21 ottobre 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 54.141,21, si riscontra una massa debitoria di euro 284.426,93 ed un patrimonio netto negativo di euro - 232.835,64;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla condanna al rilascio di una cospicua porzione di terreni e fabbricati nei quali veniva svolta l'attività sociale, nonché dalla presenza di un decreto ingiuntivo da parte di un fornitore e pedissequo atto di precetto, da omessi versamenti di contributi previdenziali e ritenute erariali e richieste bonarie di rientro da parte di istituti di credito e fornitori;

Considerato che in data 16 gennaio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 17 marzo 2025, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Il Capannone società cooperativa - società agricola in liquidazione», con sede in Rimini (RN) (codice fiscale 04529960405), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Filippo Lo Piccolo, nato a Faenza (RA) il 23 giugno 1986 (codice fiscale LPCFPP86H23D458E), ivi domiciliato in via Baccarini n. 29/2.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 23 aprile 2025

Il Ministro: URSO

25A02819

DECRETO 14 maggio 2025.

Nomina del commissario liquidatore della «4 Fratelli società cooperativa», in Manfredonia, in scioglimento.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge, n. 400/75;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 27 marzo 2025 - in corso di registrazione presso la Corte dei conti - concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi Comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 28 marzo 2025 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti coopera-

tivi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2024 con il quale venivano poste in scioglimento ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. del codice civile, senza contestuale nomina di commissario liquidatore, le società cooperative, tra cui la società «4 Fratelli società cooperativa» con sede in via Giuseppe di Vittorio, 151 - 71043 Manfredonia (FG) - C.F. 04001710716;

Dato atto che, in esecuzione del summenzionato provvedimento, veniva formalizzata, in data 23 maggio 2024, la cancellazione dal R.I. della società «4 Fratelli società cooperativa», e che non veniva proposta opposizione nei termini di legge avverso tale cancellazione;

Considerato che con formale istanza acquisita in data 6 marzo 2025 la predetta società cooperativa rendeva noto di essere intestataria, come da visura del Registro navi minori e galleggianti dell'ufficio circondariale marittimo di Vieste, di un bene mobile registrato;

Accertato che, dalla predetta visura del Registro navi minori e galleggianti, la società cooperativa in argomento, risulta effettivamente intestataria di un bene mobile registrato, nello specifico di una Motonave (categoria pesca 3);

Ravvisata nel caso di specie l'opportunità, soprattutto in ragione dell'esigenza di garantire il buon esito della liquidazione dei predetti beni mobili registrati, di provvedere alla conversione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile, in quello di scioglimento con nomina di commissario liquidatore ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Danilo Catapano, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale del 28 marzo 2025 - tra un cluster di professionisti di medesima fascia - sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 9 maggio 2025, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Richiamate le finalità e le motivazioni descritte in premessa;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato il dott. Danilo Catapano quale commissario liquidatore della società cooperativa «4 Fratelli società cooperativa» con sede in via Giuseppe di Vittorio, 151 - 71043 Manfredonia (FG) - C.F. 04001710716, già sciolta per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile, con decreto direttoriale 8 marzo 2024.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore - dott. Danilo Catapano, nato a Lucera (FG) il 25 giugno 1991 (c.f. CTPDNL91H25E716W), e domiciliato in via Pellegrino, 6 - 71036 Lucera (FG) - spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 maggio 2025

Il direttore generale: DONATO

25A03018

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

ACCORDO 17 aprile 2025.

Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. (Rep. atti n. 59/CSR).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 17 aprile 2025:

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», e, in particolare, l'art. 32, il quale detta disposizioni relative all'individuazione delle capa-

cità e dei requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione;

Visto altresì l'art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il quale prevede che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 del medesimo art. 37 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali;

Vista la nota prot. MLPS n. 9590 del 17 ottobre 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 16471, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema di accordo in oggetto ai fini dell'esame in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei seguenti percorsi formativi:

datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori, ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177;

operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008;

Vista la nota prot. DAR n. 16508 del 18 ottobre 2024, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la predetta documentazione alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle amministrazioni statali interessate, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 25 ottobre 2024;

Considerato che, nel corso del predetto incontro tecnico del 25 ottobre 2024, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole alla conclusione dell'accordo, con la richiesta della Provincia autonoma di Bolzano di inserire la clausola di salvaguardia per le medesime province autonome;

Considerato che il punto, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 7 novembre 2024 di questa Conferenza, è stato rinviato, su richiesta delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la nota prot. DAR n. 17647 del 7 novembre 2024, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha convocato una riunione tecnica sull'argomento in oggetto per il giorno 20 novembre 2024;

Vista la nota prot. n. 49059 del 7 novembre 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 17673 e trasmessa con nota prot. DAR n. 17709 dell'8 novembre 2024, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto di integrare il testo dell'accordo con l'inserimento della clausola di invarianza finanziaria;

Considerato che, nel corso dell'incontro tecnico del 20 novembre 2024, è stato acquisito l'assenso tecnico delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul testo;

Vista la nota acquisita al prot. DAR n. 18727 del 22 novembre 2024 e trasmessa, in pari data, con nota prot. DAR n. 18743, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato il nuovo testo dell'accordo, modificato a seguito di quanto discusso in sede tecnica e sulla base della citata richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, trasmessa con nota prot. DAR n. 17709 dell'8 novembre 2024;

Vista la nota prot. n. 24405 del 27 novembre 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 19057 e trasmessa con nota prot. DAR n. 19065 nella medesima data, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro delle imprese e del made in Italy ha trasmesso una richiesta di integrazione del testo dell'accordo in oggetto;

Vista la nota, acquisita al prot. DAR n. 19105 del 27 novembre 2024 e trasmessa con nota prot. DAR n. 19122 del 28 novembre 2024, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha inviato un documento di risposta alle osservazioni formulate dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che il punto, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 28 novembre 2024 di questa Conferenza, è stato rinviato per ulteriori approfondimenti, su richiesta delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la nota prot. DAR n. 19157 del 28 novembre 2024, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha convocato una nuova riunione tecnica sull'argomento in oggetto per il giorno 11 dicembre 2024;

Vista la nota prot. DAR n. 20012 dell'11 dicembre 2024, con la quale, all'esito del predetto incontro tecnico tenutosi in pari data e delle interlocuzioni svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le associazioni di categoria, l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di trasmettere il nuovo testo dell'accordo, condiviso con tutte le amministrazioni statali interessate;

Vista la nota prot. MLPS n. 173 del 10 gennaio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 386, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha inviato una versione aggiornata dell'accordo, unitamente ad una nota di accompagnamento nella quale sono state evidenziate le modifiche apportate al testo;

Vista la nota prot. DAR n. 406 del 10 gennaio 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha diramato il nuovo testo dell'accordo, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 28 gennaio 2025;

Vista la nota del 28 gennaio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 1529 e trasmessa con nota prot. DAR n. 1542 nella medesima data, con la quale il Coordinamento tecnico interregionale della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso un documento di osservazioni della Provincia autonoma di Bolzano, aventi ad oggetto la possibilità di ricorrere a modalità di apprendimento da remoto;

Considerato che nel corso dell'incontro tecnico del 28 gennaio 2025, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha comunicato di non avere rilievi da formulare sul nuovo testo dell'accordo, mentre i Coordinamenti interregionali competenti in materia di formazione e di salute e le altre regioni che hanno partecipato alla riunione hanno ritenuto non accoglibili le sopracitate richieste della Provincia autonoma di Bolzano, aventi ad oggetto la possibilità di ricorrere a modalità di apprendimento da remoto;

Vista la nota del 21 febbraio 2025, acquisita al prot. DAR n. 3234, con la quale le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, facendo seguito agli esiti della riunione tecnica del 28 gennaio 2025, hanno comunicato che erano in corso a livello tecnico ulteriori approfondimenti istruttori;

Vista la nota del 13 marzo 2025, prot. DAR n. 4421, con la quale è stato chiesto alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di fornire un riscontro in merito agli approfondimenti istruttori effettuati;

Considerato che, nel corso della seduta del 17 aprile 2025 di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole alla stipula dell'accordo, condizionato all'accoglimento dell'inserimento nel testo della seguente clausola di salvaguardia per la Provincia autonoma di Bolzano: «In considerazione delle sue specificità territoriali e linguistiche e del particolare tessuto economico-sociale, la Provincia autonoma di Bolzano, in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito di specifici progetti pilota, può prevedere in via sperimentale differenti modalità di fruizione dei corsi e alternativi sistemi di apprendimento, anche da remoto, nonché deroghe al rapporto docente/discente nell'erogazione della formazione»;

Considerato che il Viceministro del lavoro e delle politiche sociali ha rappresentato di accogliere la predetta condizione;

Acquisito, quindi, l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Sancisce accordo:

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato *A)*, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il Presidente: CALDEROLI

Il segretario: D'AVENA

AVVERTENZA:

il testo del provvedimento (allegato A) *parte integrante e sostanziale del presente atto di approvazione dell'accordo sancito in data 17 aprile 2025, repertorio atti 59/CSR è stato pubblicato in data 19 maggio 2025 nel sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile alla seguente pagina web https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pubblicita-legale/Pagine/default (atto repertorio n. 75 del 19 maggio 2025).*

25A03080

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 30 aprile 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di nemolizumab, «Nemluvio». (Determina n. 603/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012, recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 marzo 2025 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° febbraio 2025 al 28 febbraio 2025 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 7-11 aprile 2025;

Visti gli atti di Ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

NEMLUVIO

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio *on-line* https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2025

Il presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione

NEMLUVIO

Codice ATC - Principio attivo: D11AH12 Nemolizumab.

Titolare: Galderma International.

Cod. procedura: EMEA/H/C/006149/0000.

GUUE: 31 marzo 2025.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Dermatite atopica (DA): «Nemluvio» è indicato per il trattamento della dermatite atopica da moderata a severa in pazienti di età pari o superiore a dodici anni eleggibili per la terapia sistemica.

Prurigo nodulare (PN): «Nemluvio» è indicato per il trattamento di adulti con prurigo nodulare da moderata a grave eleggibili perla terapia sistemica.

Modo di somministrazione

Il trattamento con nemolizumab deve essere iniziato e supervisionato da operatori sanitari esperti nella diagnosi e nel trattamento di patologie per le quali nemolizumab è indicato.

Uso sottocutaneo.

L'iniezione sottocutanea deve essere somministrata nella parte anteriore superiore delle cosce o nell'addome evitando l'area di 5 cm attorno all'ombelico. L'iniezione nella parte superiore del braccio deve essere eseguita solo da un assistente o da un operatore sanitario.

Per le dosi successive, si raccomanda di alternare il sito di iniezione a ogni dose. Nemolizumab non deve essere iniettato nella pelle dolente, infiammata, gonfia, danneggiata o con lividi, cicatrici o ferite aperte.

Nemolizumab è destinato all'uso sotto la guida di un operatore sanitario. Un paziente può autoiniettarsi nemolizumab o l'assistente del paziente può somministrare nemolizumab se l'operatore sanitario stabilisce che ciò è appropriato. Prima della prima iniezione, i pazienti e/o gli assistenti devono ricevere una formazione adeguata sulla preparazione e la somministrazione di nemolizumab in base alle istruzioni per l'uso riportate alla fine del foglio illustrativo.

Confezioni autorizzate:

EU/1/24/1901/001 - A.I.C.: 051999011/E - In base 32: 1KLW93:

30 mg - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - cartuccia a due camere (vetro) in penna preriempita polvere: 30 mg; solvente: 0,49 mL; (61,5 mg/mL) - 1 penna preriempita;

EU/1/24/1901/002 - A.I.C.: 051999023/E - In base 32: 1KLW9H:

30 mg - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - cartuccia a due camere (vetro) in penna preriempita polvere: 30 mg; solvente: 0,49 mL; (61,5 mg/mL) - 2 (2 x 1) penne preriempite (confezione multipla);

EU/1/24/1901/003 - A.I.C.: 051999035/E - In base 32: 1KLW9V:

30 mg - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - cartuccia a due camere (vetro) in penna preriempita polvere: 30 mg; solvente: 0,49 mL; (61,5 mg/mL) - 3 (3 x 1) penne preriempite (confezione multipla);

EU/1/24/1901/004 - A.I.C.: 051999047/E - In base 32: 1KLWB7:

30 mg - Polvere e solvente per soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Siringa preriempita a due camere (vetro) polvere: 30 mg; solvente: 0,49 mL; (61,5 mg/mL) - 1 siringa preriempita + 1 ago con protezione di sicurezza.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Il RMP aggiornato deve essere presentato entro {tempistica concordata con il CHMP}.

Regime di fornitura:

per il trattamento della dermatite atopica da moderata a severa in pazienti di età pari o superiore a 12 anni eleggibili per la terapia sistemica: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - dermatologo e pediatra (RRL);

per il trattamento di adulti con prurigo nodulare da moderata a grave eleggibili per la terapia sistemica: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - dermatologo (RRL).

25A02820

DETERMINA 30 aprile 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di zapomeran, «Kostaive». (Determina n. 604/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012, recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 marzo 2025 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° febbraio 2025 al 28 febbraio 2025 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 7-11 aprile 2025;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

KOSTAIVE

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - servizio *on-line* https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C(nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione:

KOSTAIVE;

codice ATC - Principio attivo: J07BX03 Zapomeran;

titolare: Arcturus Therapeutics Europe B.V.;

cod. procedura: EMEA/H/C/006207/0000;

GUUE: 31 marzo 2025.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Kostaive» è indicato per l'immunizzazione attiva nella prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2 in soggetti di età pari o superiore a diciotto anni.

L'uso di questo vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali.

Modo di somministrazione

«Kostaive» deve essere somministrato per via intramuscolare dopo la ricostituzione (vedere paragrafo 6.6).

La sede preferita per l'iniezione intramuscolare è il muscolo deltoide della parte superiore del braccio.

Si raccomanda l'uso di un ago di lunghezza appropriata per l'iniezione intramuscolare.

Il vaccino non deve essere iniettato per via intravascolare, sottocutanea o intradermica.

Il vaccino non deve essere miscelato con altri vaccini o prodotti medicinali nella stessa siringa.

Per le precauzioni da adottare prima e dopo la somministrazione del vaccino, vedere paragrafo 4.4.

Per le istruzioni sulla ricostituzione del vaccino prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/24/1873/001 A.I.C.: 052010016 /E In base 32: 1KM710 - 5 mcg - Polvere per dispersione per preparazione iniettabile - Uso intramuscolare - Flaconcino (vetro) 16 dosi - 20 flaconcini multidose (320 dosi).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Rilascio ufficiale dei lotti

In conformità all'art. 114 della direttiva 2001/83/CE, il rilascio ufficiale dei lotti di fabbricazione deve essere effettuato da un laboratorio di Stato o da un laboratorio appositamente designato.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa (RRL), da utilizzare esclusivamente presso le strutture identificate sulla base dei piani vaccinali o di specifiche strategie messe a punto dalle regioni.

25A02821

DETERMINA 30 aprile 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di ranibizumab, «Epruvy». (Determina n. 605/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012, recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 21 ottobre 2024 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° settembre 2024 al 30 settembre 2024 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 18, 19, 20, 21 e 22 novembre 2024;

Vista la *Opinion* positiva del CHMP EMA-DOC-1700519818-1897922, relativa alla approvazione della variazione EMA/VR/0000246812 del 2 febbraio 2025, riguardante la modifica della denominazione del medicinale da «Ranibizumab Midas» a «Epruvy»;

Vista la lettera di approvazione del materiale educazionale dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 9 aprile 2025 (Prot.n. 0044223-09/04/2025-AIFA-AIFA_UMGR-P del medicinale «Epruvy» (ranibizumab);

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La nuova confezione del seguente medicinale biosimilare per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

EPRUVY

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in ap-

posita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio on-line https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale ovvero del rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, siano state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

5. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Gli articoli 3, 4 e 5 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

6. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione:

EPRUVY;

codice ATC - principio attivo: S01LA04 - ranibizumab;

titolare: Midas Pharma GmbH;

Cod. Procedura EMEA/H/C/006528/0000;

GUUE 21 ottobre 2024.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Epruvy» è indicato negli adulti per:

il trattamento della degenerazione maculare neovascolare (essudativa) correlata all'età (AMD);

il trattamento della diminuzione visiva causata dall'edema maculare diabetico (DME);

il trattamento della retinopatia diabetica proliferante (PDR);

il trattamento della diminuzione visiva causata dall'edema maculare secondario ad occlusione venosa retinica (RVO di branca o RVO centrale);

il trattamento della diminuzione visiva causata da neovascolarizzazione coroideale (CNV).

Modo di somministrazione

«Epruvy» deve essere somministrato da un oculista qualificato, esperto in iniezioni intravitreali.

Flaconcino monouso solo per uso intravitreo.

Poiché il volume contenuto nel flaconcino (0,23 ml) è maggiore della dose raccomandata (0,05 ml per gli adulti), una parte del volume contenuto nel flaconcino deve essere eliminato prima della somministrazione.

Prima della somministrazione «Epruvy» deve essere controllato visivamente per evidenziare la presenza di particelle e alterazioni cromatiche.

La procedura per l'iniezione deve essere effettuata in condizioni asettiche, che includono la disinfezione chirurgica delle mani, guanti sterili, un telino sterile e un blefarostato sterile (o equivalente) e la possibilità di effettuare una paracentesi sterile (se necessaria). Prima di effettuare la procedura intravitreale si deve valutare attentamente l'anamnesi del paziente per quanto riguarda le reazioni di ipersensibilità (vedere paragrafo 4.4). Prima dell'iniezione devono essere somministrati un'anestesia adeguata ed un antimicrobico topico ad ampio spettro per disinfettare la superficie perioculare, oculare e palpebrale, come da pratica clinica.

Adulti

Negli adulti l'ago per iniezione deve essere inserito 3,5-4,0 mm posteriormente al limbus in camera vitreale, evitando il meridiano orizzontale e dirigendo l'ago verso il centro del globo oculare. Iniettare il volume d'iniezione di 0,05 ml; cambiare la sede sclerale per le iniezioni successive.

Per le istruzioni sulla preparazione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6

Confezioni autorizzate:

EU/1/24/1860/001 - A.I.C.: 051552014 /E in base 32: 1K57SG - 10 mg/ml - soluzione iniettabile - uso intravitreo - flaconcino (vetro) 0,23 ml - 1 flaconcino.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Prima del lancio in ciascuno Stato membro il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare il materiale educazionale finale con le autorità nazionali competenti.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, dopo discussione e in accordo con le autorità nazionali competenti di ciascuno Stato membro in cui «Epruvy» è commercializzato, deve assicurare che, al lancio e dopo il lancio, tutti gli oftalmologi che potrebbero usare «Epruvy» siano provvisti del materiale informativo per il paziente.

Il materiale informativo per il paziente deve essere fornito sia come opuscolo informativo che in formato audio e deve contenere i seguenti elementi chiave:

foglio illustrativo con le informazioni per il paziente;

come prepararsi per il trattamento con «Epruvy»;

quali sono gli step successivi al trattamento con «Epruvy»;

segni e sintomi chiave di eventi avversi gravi inclusi aumento della pressione intraoculare, infiammazione intraoculare, distacco retinico, lacerazione retinica e endoftalmite infettiva;

quando richiedere con urgenza l'attenzione dell'operatore sanitario.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

25A02822

DETERMINA 30 aprile 2025.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di rituximab, «Ituxredi». (Determina n. 606/2025).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, così come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n.189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»

che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 21 ottobre 2024 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° settembre 2024 al 30 settembre 2024 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 18, 19, 20, 21 e 22 novembre 2024;

Vista la lettera di approvazione del materiale educazionale dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 3 aprile 2025 (Prot. n. 0041413/P-03/04/2025-AIFA_UMGR-P del medicinale ITUXREDI (Rituximab);

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale biosimilare per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

ITUXREDI

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio *online* https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C (nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale ovvero del rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, siano state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

5. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 24 aprile 2006 n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Gli articoli 3, 4 e 5 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

6. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2025

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'articolo 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco biosimilare di nuova registrazione

ITUXREDI

Codice ATC - Principio attivo: L01FA01 Rituximab.

Titolare: REDDY HOLDING GMBH.

Cod. procedura: EMEA/H/C/006224/0000.

GUUE: 21 ottobre 2024.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Ituxredi» è indicato in adulti per le seguenti indicazioni terapeutiche:

Linfoma non-Hodgkin (LNH).

«Ituxredi» è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma follicolare in III-IV stadio precedentemente non trattati, in associazione a chemioterapia.

La terapia di mantenimento con «Ituxredi» è indicata per il trattamento di pazienti adulti con linfoma follicolare che rispondono a terapia di induzione.

«Ituxredi» in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma follicolare in III- IV stadio che sono chemioresistenti o sono in seconda o successiva ricaduta dopo chemioterapia.

«Ituxredi» è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma non-Hodgkin, CD20 positivo, diffuso a grandi cellule B, in associazione a chemioterapia CHOP (ciclofosfamide, doxorubicina, vincristina, prednisolone).

«Ituxredi» in associazione a chemioterapia è indicato per il trattamento di pazienti pediatrici (di età compresa tra = 6 mesi e < 18 anni) con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) CD20 positivo, linfoma di Burkitt (BL)/leucemia di Burkitt (leucemia acuta a cellule B mature; *BAL)* o linfoma simil-Burkitt (BLL) in stadio avanzato precedentemente non trattato.

Leucemia linfatica cronica (LLC)

«Ituxredi» in associazione a chemioterapia è indicato per il trattamento di pazienti con leucemia linfatica cronica (LLC) precedentemente non trattata e recidiva/refrattaria. Sono disponibili solo dati limitati sull'efficacia e la sicurezza per pazienti precedentemente trattati con anticorpi monoclonali, incluso «Ituxredi», o per pazienti refrattari a un trattamento precedente con «Ituxredi» più chemioterapia.

Vedere paragrafo 5.1 per ulteriori informazioni.

Artrite reumatoide

«Ituxredi» in associazione a metotrexato è indicato per il trattamento dell'artrite reumatoide attiva di grado severo in pazienti adulti che hanno mostrato un'inadeguata risposta o un'intolleranza ad altri farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD), comprendenti uno o più inibitori del fattore di necrosi tumorale (TNF).

«Ituxredi» ha mostrato di ridurre la percentuale di progressione del danno articolare, come valutato mediante raggi X e di migliorare le funzioni fisiche, quando somministrato in associazione a metotrexato.

Granulomatosi con poliangite e poliangite microscopica

«Ituxredi», in associazione con glucocorticoidi è indicato per il trattamento di pazienti adulti con granulomatosi con poliangite (di Wegener) (GPA) e poliangite microscopica (MPA) attiva di grado severo.

«Ituxredi», in associazione con glucocorticoidi è indicato per l'induzione della remissione in pazienti pediatrici (di età = 2 e < 18 anni) con GPA (di Wegener) e MPA attiva di grado severo.

Pemfigo volgare

«Ituxredi» è indicato per il trattamento di pazienti con pemfigo volgare (PV) da moderato a severo.

Modo di somministrazione

«Ituxredi» deve essere somministrato sotto lo stretto controllo di un operatore sanitario esperto e in un ambiente con immediata disponibilità di apparecchiature per la rianimazione (vedere paragrafo 4.4).

Premedicazione e trattamento profilattico

La premedicazione con un farmaco antipiretico ed un antistaminico, ad esempio paracetamolo e difenidramina, deve sempre essere assunta prima di ogni somministrazione di rituximab.

In pazienti adulti affetti da linfoma non-Hodgkin e leucemia linfatica cronica (LLC), la premedicazione con glucocorticoidi deve essere presa in considerazione se rituximab non è somministrato in associazione con chemioterapia contenente glucocorticoidi.

Nei pazienti pediatrici affetti da linfoma non-Hodgkin deve essere somministrata una premedicazione con paracetamolo e antistaminico anti-H1 (= difenidramina o equivalente) 30-60 minuti prima dell'inizio dell'infusione di rituximab. Occorre inoltre somministrare prednisone come indicato nella tabella 1.

Per i pazienti con LLC si raccomanda la profilassi con adeguata idratazione e somministrazione di uricostatici iniziando 48 ore prima dell'inizio della terapia per ridurre il rischio di sindrome da lisi tumorale. Per i pazienti con LLC la cui conta dei linfociti è > 25 x 109/L si raccomanda di somministrare prednisone/prednisolone 100 mg per via endovenosa immediatamente prima dell'infusione di rituximab per diminuire la percentuale e la severità delle reazioni acute da infusione e/o la sindrome da rilascio di citochine.

In pazienti affetti da artrite reumatoide, GPA o MPA o da pemfigo volgare, la premedicazione con 100 mg di metilprednisolone per via endovenosa deve essere completata 30 minuti prima di ogni infusione di rituximab, al fine di ridurre l'incidenza e la severità delle reazioni correlate all'infusione (IRR).

In pazienti adulti affetti da GPA o MPA è raccomandata la somministrazione di metilprednisolone per via endovenosa alla dose di 1000 mg/die da 1 a 3 giorni prima della prima infusione di rituximab (l'ultima dose di metilprednisolone può essere somministrata nello stesso giorno della prima infusione di rituximab). Questa deve essere seguita da prednisone per via orale alla dose di 1 mg/kg/die (non si devono superare gli 80 mg/die e la riduzione a scalare della dose deve avvenire quanto più rapidamente possibile secondo la condizione clinica) durante e dopo la fase di induzione di 4 settimane del trattamento con rituximab.

La profilassi della polmonite da Pneumocystis jirovecii (PJP) è raccomandata per i pazienti adulti con GPA/MPA o PV durante e dopo il trattamento con rituximab, come appropriato in accordo alle linee guida locali sulla pratica clinica.

Nella popolazione pediatrica

In pazienti pediatrici affetti da GPA o MPA, prima della prima infusione endovenosa di rituximab, devono essere somministrate tre dosi giornaliere di metilprednisolone per via endovenosa da 30 mg/kg/die (non si deve superare 1 g/die) per trattare i sintomi severi di vasculite. Prima della prima infusione di rituximab possono essere somministrate fino a tre ulteriori dosi giornaliere di metilprednisolone per via endovenosa da 30 mg/kg.

Una volta completata la somministrazione di metilprednisolone per via endovenosa i pazienti devono ricevere prednisone per via orale alla dose di 1 mg/kg/die (non si devono superare i 60 mg/die) e la riduzione a scalare della dose deve avvenire quanto più rapidamente possibile secondo la condizione clinica (vedere paragrafo 5.1).

La profilassi della polmonite da Pneumocystis jirovecii (PJP) è raccomandata per i pazienti pediatrici con GPA o MPA durante e dopo il trattamento con rituximab, come appropriato.

La soluzione di rituximab preparata deve essere somministrata per infusione endovenosa tramite deflussore dedicato. Non deve essere somministrata come push o bolus endovenoso.

I pazienti devono essere attentamente monitorati per l'insorgenza della sindrome da rilascio di citochine (vedere paragrafo 4.4). Ai pazienti che sviluppano reazioni severe, soprattutto dispnea severa, broncospasmo o ipossia, deve essere immediatamente interrotta l'infusione. I pazienti con linfoma non-Hodgkin devono poi essere valutati per la presenza di sindrome da lisi tumorale tramite l'effettuazione di idonei esami di laboratorio e per la presenza di infiltrazione polmonare tramite radiografia del torace. In tutti i pazienti, l'infusione non deve essere ripresa fino alla completa risoluzione di tutti i sintomi, e alla normaliz-

zazione dei valori di laboratorio e della radiografia del torace. Soltanto a questo punto, l'infusione può essere ripresa a una velocità iniziale ridotta della metà rispetto a quella precedentemente adottata. Se le stesse reazioni avverse gravi si verificano per la seconda volta, la decisione di interrompere il trattamento deve essere attentamente considerata caso per caso.

Le reazioni, lievi o moderate, correlate all'infusione (IRR) (vedere paragrafo 4.8) generalmente rispondono alla riduzione della velocità di infusione. Quando i sintomi migliorano, la velocità di infusione può essere aumentata.

Prima infusione

La velocità di infusione iniziale raccomandata è 50 mg/h; dopo i primi 30 minuti, può essere aumentata con incrementi di 50 mg/h ogni 30 minuti, fino a un massimo di 400 mg/h..

Successive infusioni

Per tutte le indicazioni

Le successive dosi di rituximab possono essere somministrate con una velocità di infusione iniziale di 100 mg/h e aumentate di 100 mg/h ad intervalli di 30 minuti, fino a un massimo di 400 mg/h.

Pazienti pediatrici – Linfoma non-Hodgkin

Prima infusione

La velocità di infusione iniziale raccomandata è 0,5 mg/kg/h (massimo 50 mg/h); in assenza di ipersensibilità o reazioni correlate all'infusione, tale velocità può essere incrementata progressivamente di 0,5 mg/kg/h ogni 30 minuti fino a un massimo di 400 mg/h.

Successive infusioni

Le successive dosi di rituximab possono essere somministrate con una velocità di infusione iniziale di 1 mg/kg/h (massimo 50 mg/h), che può essere aumentata di 1 mg/kg/h ogni 30 minuti fino a un massimo di 400 mg/h.

Solo per l'artrite reumatoide

Schema alternativo per la somministrazione più rapida delle infusioni successive

Se con la prima o le successive infusioni somministrate alla dose di 1000 mg di rituximab secondo lo schema infusionale standard i pazienti non hanno manifestato una reazione grave correlata all'infusione, la seconda infusione e quelle successive possono essere somministrate a una velocità maggiore, alla stessa concentrazione delle infusioni precedenti (4 mg/mL per un volume di 250 *mL).* Iniziare l'infusione a una velocità di 250 mg/h per i primi 30 minuti e in seguito di 600 mg/h per i successivi 90 minuti. Se l'infusione più rapida risulta ben tollerata, è possibile impiegare il medesimo schema infusionale per la somministrazione delle infusioni successive.

L'infusione più rapida non deve essere somministrata a pazienti affetti da malattie cardiovascolari clinicamente significative, aritmie comprese, o che in passato hanno manifestato gravi reazioni all'infusione di una precedente terapia biologica o di «rituximab».

Confezioni autorizzate:

EU/1/24/1861/001 - A.I.C.: 051567016 /E In base 32: 1K5QF8 - 100 mg - Concentrato per soluzione per infusione - Uso endovenoso - Flaconcino (vetro) 10 mL (10 mg/mL) - 1 flaconcino;

EU/1/24/1861/002 - A.I.C.: 051567028 /E In base 32: 1K5QFN - 100 mg - Concentrato per soluzione per infusione - Uso endovenoso - Flaconcino (vetro) 10 mL (10 mg/mL) - 2 flaconcini;

EU/1/24/1861/003 - A.I.C.: 051567030 /E In base 32: 1K5QFQ - 500 mg - Concentrato per soluzione per infusione - Uso endovenoso - Flaconcino (vetro) 50 mL (10 mg/mL) - 1 flaconcino;

EU/1/24/1861/004 - A.I.C.: 051567042 /E In base 32: 1K5QG2 - 500 mg - Concentrato per soluzione per infusione - Uso endovenoso - Flaconcino (vetro) 50 mL (10 mg/mL) - 2 flaconcini.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione Europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, paragrafo 7, della Direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Indicazioni non oncologiche:

il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve garantire che a tutti i medici che possono prescrivere rituximab sia fornito quanto segue:

Riassunto delle caratteristiche del prodotto;

Informazioni per il medico;

Informazioni per il paziente;

Scheda di allerta per il paziente.

Le informazioni per il medico su rituximab devono contenere i seguenti elementi chiave:

La necessità di uno stretto controllo durante la somministrazione in un ambiente in cui le apparecchiature per la rianimazione siano immediatamente disponibili;

La necessità di effettuare una valutazione, prima del trattamento con «rituximab», per le infezioni, per l'immunosoppressione, per il trattamento attuale o precedente che agisce sul sistema immunitario e la storia recente di vaccinazione, o le vaccinazioni previste;

La necessità di monitorare i pazienti per le infezioni, in particolare la PML, durante e dopo il trattamento con «rituximab»;

Informazioni dettagliate sul rischio di PML, la necessità di una diagnosi tempestiva di PML e di misure appropriate per diagnosticare la PML;

La necessità di informare i pazienti sul rischio di infezioni e PML, inclusi i sintomi di cui devono essere a conoscenza e la necessità di contattare immediatamente il medico se si manifesta uno qualsiasi di questi sintomi;

La necessità di fornire ai pazienti la Scheda di allerta paziente ad ogni infusione.

Le Informazioni per il paziente su rituximab devono contenere i seguenti elementi chiave:

Informazioni dettagliate sul rischio di infezioni e PML;

Informazioni sui segni e sintomi di infezioni, in particolare PML, e la necessità di contattare immediatamente il medico se si manifesta uno qualsiasi di questi segni e sintomi;

L'importanza di condividere queste informazioni con il proprio partner o con chi si prende cura del paziente;

Informazioni sulla Scheda di allerta paziente.

La Scheda di allerta paziente per rituximab il cui uso è associato alle indicazioni non-oncologiche deve contenere i seguenti elementi chiave:

La necessità di portare con sé la Scheda in ogni momento e di mostrarla a tutti gli operatori sanitari che trattano la patologia;

L'avvertenza al rischio di infezioni e PML, inclusi i sintomi;

La necessità per i pazienti di contattare l'operatore sanitario se si manifestano sintomi.

Le informazioni destinate al medico, al paziente e le informazioni della Scheda di allerta paziente devono essere concordate con le Autorità nazionali competenti prima della distribuzione.

Regime di fornitura: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

25A02823

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 25 febbraio 2025.

Sisma Abruzzo 2009. Approvazione del Programma di sviluppo Restart 2. Approvazione di nuovi interventi e assegnazione di risorse. (Delibera n. 10/2025).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-*bis* ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti» che delinea un sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, teso a migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione delle stesse nonché ad aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati e, in particolare, gli articoli 67-*bis* e 67-*ter* che dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la città di L'Aquila (di seguito USRA) e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere (USRC);

Considerato che, ai sensi dell'art. 67-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, le «disposizioni del decreto legislativo n. 229 del 2011 e dei relativi provvedimenti attuativi si applicano ove compatibili con le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 67-*ter* a 67-*sexies*» del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e, in particolare, l'art. 7-*bis*, comma 1, che autorizza la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, prevedendo, altresì, che tali risorse siano assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE, in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate e ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 1, comma 255, il quale stabilisce, tra l'altro, che il CIPE può destinare quota parte delle risorse di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi rifinanziamenti anche al finanziamento degli interventi finalizzati ad assicurare la ricostruzione degli immobili pubblici colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, situati nel cratere e al di fuori del cratere sismico, nonché la tabella E, che reca il rifinanziamento del citato art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013, nella misura di 300 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014 e 2015;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, la tabella E, concernente il rifinanziamento dello stanziamento di cui all'art. 7-*bis* del decreto-legge n. 43 del 2013, nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per l'anno 2017;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'art. 11, concernente, tra l'altro, misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009;

Visto, in particolare, il comma 12 dell'art. 11 del decreto-legge n. 78 del 2015, come modificato dall'art. 7, comma 1-*ter*, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali» convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, che prevede la destinazione - a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, del decreto-legge n. 43 del 2013 e successivi rifinanziamenti - di una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti complessivi di bilancio, a un Programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese e che tale Programma di sviluppo sia sottoposto a questo Comitato per l'approvazione e l'assegnazione delle relative risorse;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» e, in particolare, la tabella E, che, lasciando invariato il finanziamento totale pari a 5.100 milioni di euro, modifica la ripartizione fra le annualità, prevedendo 1.300 milioni di euro per l'anno 2018, 1.300 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e, in particolare, l'art. 29, comma 1, lettera *c)*, che ha previsto la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, del decreto-legge n. 43 del 2013, secondo il seguente profilo temporale: 30 milioni di euro per l'anno 2019 e a 34,928 milioni di euro per l'anno 2020;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» che, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione «Interventi per pubbliche calamità» (8.4), Programma «Sostegno alla ricostruzione», rifinanzia l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 39 del 2009 nella misura di 750 milioni di euro per l'anno 2021, 770 milioni di euro per l'anno 2022, 15 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, 50 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, 250 milioni di euro per l'anno 2030, 100 milioni per gli anni 2031, 2032 e 2033, 250 milioni di euro per l'anno 2034 e 300 milioni di euro per l'anno 2035;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», e, in particolare l'art. 1, comma 406, il quale stabilisce che «le disposizioni di cui all'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'art. 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 15, si applicano ai rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

Tenuto conto che, sulla base dei suddetti stanziamenti complessivi di bilancio per il periodo 2021-2035, l'importo programmabile per le esigenze di sviluppo del territorio del cratere sismico della Regione Abruzzo, è pari a 110.000.000,00 euro;

Visto il decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013, con cui è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato di indirizzo con compiti di coordinamento, vigilanza e monitoraggio degli interventi per lo sviluppo delle attività produttive e della ricerca, nel territorio del cratere sismico aquilano, composto da membri designati dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, dalla Regione Abruzzo, dal Comune dell'Aquila, dal coordinamento dei comuni del cratere, dall'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e dall'Ufficio speciale per i comuni del cratere, presieduto dal membro designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, recante «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori

colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo», e, in particolare, l'art. 2 che stabilisce di effettuare il trasferimento delle risorse sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;

Vista la delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 49, recante «Sisma Regione Abruzzo - Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico - contenuti e quadro finanziario programmatico complessivo (legge n. 125/2015, art. 11, comma 12)», che approva il Programma di sviluppo Restart per il periodo 2016-2020, predisposto dalla Struttura di missione, con un ammontare di risorse attivabili pari a 219.664.000 euro, e individua le tipologie di intervento, le amministrazioni attuatrici, la disciplina relativa al monitoraggio, alla valutazione degli interventi e alla eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime;

Vista la delibera CIPESS n. 89 del 2021, che ha disposto, tra l'altro, in attuazione dell'art. 29, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge n. 32 del 2019, la riduzione, per un importo di 2.597.120 euro, del piano finanziario del Programma Restart, che è stato pertanto rideterminato in complessivi 217.066.880 euro;

Considerato che, tenuto conto di quanto disposto con la delibera recante «Sisma Abruzzo 2009 - Programma Restart. Approvazione del Progetto integrato per il turismo (PIT) - «Il ponte tra i parchi» e assegnazione di risorse» approvata nel corso dell'odierna seduta del Comitato, con riferimento al Programma di sviluppo Restart, a fronte di un ammontare di risorse attivabili per il periodo 2016-2020 complessivamente pari a 217.066.880,00 euro, sono stati ad oggi approvati dal CIPESS interventi per un importo complessivo pari a 189.842.406,89 euro e sono state assegnate risorse per 184.561.460,45 euro;

Vista la normativa vigente in materia di codice unico di progetto, di seguito CUP, e, in particolare:

la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve, altresì, essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la quale, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, prevede tra l'altro l'istituto della nullità degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, e le allegate linee guida, con le quali questo Comitato ha dettato disposizioni per l'attuazione dell'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, della citata legge n. 3 del 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn attrattori culturali, naturali e turismo», successivamente ridenominata in «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» (di seguito Struttura di missione) dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019, e i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno confermato e prorogato la suddetta struttura; tra cui, in ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 che ha confermato la Struttura di missione fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2023, che conferisce al cons. Mario Fiorentino, consigliere della Corte dei conti, l'incarico dirigenziale di livello generale di coordinatore della citata Struttura di missione; confermato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2023 fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale, tra l'altro, il senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per le politiche del mare e il Sud;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022 con il quale al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 concernente la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, senatore Sebastiano Musumeci, detto Nello, in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, acquisita con nota prot. DIPE n. 1982-A del 18 febbraio 2025, con la quale è stata trasmessa, con i relativi allegati, la proposta istruita dalla Struttura di missione concernente:

l'approvazione del Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della Regione Abruzzo per il periodo 2025-2027, denominato «Restart 2», con una dotazione finanziaria complessiva pari a 110.000.000,00 euro, recante il seguente Piano finanziario:

Priorità	Piano finanziario del Programma di sviluppo				
	RIPARTO DELLE RISORSE PER ANNUALITA				
	2025	2026	2027	TOTALE	%
A. Sistema imprenditoriale e produttivo	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	**10.000.000,00**	**9,09%**
B. Turismo e ambiente	14.000.000,00	15.000.000,00	10.600.000,00	**39.600.000,00**	**36,00%**
C. Cultura	15.400.000,00	8.800.000,00	5.500.000,00	**29.700.000,00**	**27,00%**
D. Alta Formazione	2.100.000,00	600.000,00	600.000,00	**3.300.000,00**	**3,00%**
E. Ricerca e Innovazione tecnologica	5.900.000,00	8.000.000,00	6.700.000,00	**20.600.000,00**	**18,73%**
F. Agenda Digitale		2.200.000,00	1.300.000,00	**3.500.000,00**	**3,18%**
Assistenza Tecnica al Programma					
Governance, monitoraggio e valutazione	600.000,00	1.400.000,00	1.300.000,00	**3.300.000,00**	**3,00%**
TOTALE	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**30.000.000,00**	**110.000.000,00**	**100%**
	36,36%	**36,36%**	**27,28%**		**100%**

l'approvazione, nell'ambito del predetto Programma, dei seguenti interventi:

1. «*Cleantech Community*: valorizzazione di asset strategici e ambientali nell'area del Cratere sismico 2009» (CUP H58B25000000001), proposto dal Comune di Fossa e rientrante nella priorità B. Turismo e ambiente, con un costo complessivo di 3.800.000,00 euro, posto a valere sulle risorse programmate nell'annualità 2025 per la priorità B. Turismo e ambiente del Programma Restart 2;

2. «Tutela e valorizzazione dell'ambiente urbano del centro storico all'Aquila: acquisizione e attivazione di mezzi strumentali specialistici per la conservazione dei percorsi storici e per l'igiene urbana» (CUP C14H25000020001),

proposto dal Comune dell'Aquila e rientrante nella priorità B. Turismo e ambiente, con un costo complessivo di 3.945.480,00 euro, posto a valere sulle risorse programmate nell'annualità 2025 per la priorità B. Turismo e ambiente del Programma Restart 2;

3. «Ristrutturazione e ammodernamento del terminal Lorenzo Natali e delle aree circostanti» (CUP C18H25000030001), promosso dal Comune dell'Aquila e rientrante nella priorità B. Turismo e ambiente, con un costo complessivo di 3.000.000,00 euro, di cui 1.700.000,00 euro di cofinanziamento del Comune dell'Aquila, a valere su risorse del Piano nazionale complementare, e 1.300.000,00 euro posti a valere sulle risorse programmate nell'annualità 2025 per la priorità B. Turismo e ambiente del Programma Restart 2;

4. «Gli eventi culturali degli Istituti museali nazionali aquilani del 2026, anno in cui l'Aquila sarà capitale italiana della cultura» (CUP C19I25000060001), promosso dal Comune dell'Aquila e rientrante nella priorità C. Cultura, con un costo complessivo di 3.000.000,00 euro, posto a valere sulle risorse programmate nell'annualità 2025 per la priorità C. Cultura del Programma Restart 2;

5. «L'Aquila capitale della cultura 2026: interventi per il rafforzamento delle capacità di valorizzazione culturale e turistica» (CUP C19I25000070001), promosso dal Comune dell'Aquila e rientrante nella priorità C. Cultura, con un costo complessivo di 4.000.000,00 euro, posto a valere sulle risorse programmate nell'annualità 2025 per la priorità C. Cultura del Programma Restart 2;

6. «Ecomuseo: patrimonio, storia e paesaggi d'Abruzzo» (CUP C39I25000020001), proposto dall'Ufficio speciale per il Cratere- USRC e rientrante nella priorità C. Cultura, con un costo complessivo di 5.519.000,00 euro, posto a valere sulle risorse programmate nell'annualità 2025 per la priorità C. Cultura del Programma Restart 2;

7. «Ecosistema delle imprese culturali e creative e internazionalizzazione: gemellaggio con Bourges capitale europea della cultura 2028» (CUP C19I25000080005), proposto dal Comune dell'Aquila e rientrante nella priorità E. Ricerca e innovazione tecnologica, con un costo complessivo di 2.500.000,00 euro, posto a valere sulle risorse programmate nell'annualità 2025 per la priorità E. Ricerca e innovazione tecnologica del Programma Restart 2;

8. «Hub scuola lavoro. Dalla ricerca all'industria: creazione di competenze per *start up* innovative» (CUP C19I25000090005), proposto dal Comune dell'Aquila e rientrante nella priorità E. Ricerca e innovazione tecnologica, con un costo complessivo di 3.200.000,00 euro, di cui 200.000 euro di cofinanziamento del Comune dell'Aquila e 3.000.000,00 euro, a valere sulle risorse programmate nell'annualità 2025 per la priorità E. Ricerca e innovazione tecnologica del Programma Restart 2;

la contestuale assegnazione di risorse per gli interventi descritti, per un importo complessivo pari a 27.064.480,00 euro;

Considerato che, secondo quanto rappresentato nella proposta, il Programma Restart 2 persegue le medesime finalità del Programma Restart, confermando le tipologie di intervento previste dall'art. 11, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2015 e, in particolare: *a)* interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; *b)* attività e programmi di promozione turistica e culturale; *c)* attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; *d)* azioni di sostegno alle attività imprenditoriali; *e)* azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese; *f)* interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese;

Considerato che l'assegnazione dell'importo di 27.064.480,00 euro trova copertura finanziaria a valere sulle risorse stanziate, per l'annualità 2021, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 406 della legge di bilancio 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024);

Preso atto dell'esito favorevole dell'istruttoria svolta dalla Struttura di missione e del parere favorevole del Comitato di indirizzo di cui al decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013 espresso nella riunione del 22 gennaio 2025;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso» mentre «in caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Considerato che, in assenza del Presidente e del Vicepresidente del Comitato, il Ministro più anziano tra i presenti risulta essere il Ministro dell'impresa e del made in Italy Adolfo Urso;

Tenuto conto che il testo della delibera, approvata nella presente seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Viste la nota DIPE n. 2375 del 25 febbraio 2025 predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, posta a base della odierna seduta del Comitato, e la nota acquisita al prot. DIPE n. 2512 del 27 febbraio 2025, con cui si comunica che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze rappresenta di non rilevare elementi ostativi in merito alla suddetta nota DIPE;

Su proposta del competente Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. Approvazione del Programma di sviluppo Restart 2

1.1. È disposta l'approvazione del Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della Regione Abruzzo per il periodo 2025-2027, denominato Restart 2, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante, con una dotazione finanziaria, sulla base di quanto rappresentato in premessa, pari a 110.000.000,00 euro.

1.2. Il Piano finanziario del Programma Restart 2 è il seguente:

Priorità	Piano finanziario del Programma di sviluppo				
	RIPARTO DELLE RISORSE PER ANNUALITA				
	2025	2026	2027	TOTALE	%
A. Sistema imprenditoriale e produttivo	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	**10.000.000,00**	**9,09%**
B. Turismo e ambiente	14.000.000,00	15.000.000,00	10.600.000,00	**39.600.000,00**	**36,00%**
C. Cultura	15.400.000,00	8.800.000,00	5.500.000,00	**29.700.000,00**	**27,00%**
D. Alta Formazione	2.100.000,00	600.000,00	600.000,00	**3.300.000,00**	**3,00%**
E. Ricerca e Innovazione tecnologica	5.900.000,00	8.000.000,00	6.700.000,00	**20.600.000,00**	**18,73%**
F. Agenda Digitale		2.200.000,00	1.300.000,00	**3.500.000,00**	**3,18%**
Assistenza Tecnica al Programma					
Governance, monitoraggio e valutazione	600.000,00	1.400.000,00	1.300.000,00	**3.300.000,00**	**3,00%**
TOTALE	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**30.000.000,00**	**110.000.000,00**	**100%**
	36,36%	**36,36%**	**27,28%**		**100%**

1.3. In continuità con quanto già previsto per il Programma Restart approvato con la delibera CIPE n. 49 del 2016, il Comitato di indirizzo potrà approvare modifiche giustificate e motivate del piano finanziario, nel limite del 20 per cento, ad invarianza di spesa. Ne consegue che qualsiasi variazione in aumento delle risorse destinate a un'area di intervento dovrà essere compensata da una riduzione di eguale importo delle risorse assegnate a un'altra area, nel limite complessivo della dotazione finanziaria del Programma.

2. Approvazione di nuovi interventi e assegnazione di risorse

2.1. È disposta l'approvazione, nell'ambito del Programma Restart 2, di otto interventi, riepilogati nella tabella seguente, per i quali sono contestualmente assegnate risorse per un importo complessivo pari a 27.064.480,00 euro:

intervento	CUP	priorità	soggetto attuatore	Costo complessivo	cofinanziamento	Importo finanziato
Cleantech Community: valorizzazione di asset strategici e ambientali nell'area del Cratere sismico 2009	H58B25000000001	B. Turismo e Ambiente	comune di Fossa	3.800.000,00	-	3.800.000,00
Tutela e valorizzazione dell'ambiente urbano del centro storico all'Aquila: acquisizione e attivazione di mezzi strumentali specialistici per la conservazione dei percorsi storici e per l'igiene urbana	C14H25000020001	B. Turismo e Ambiente	comune dell'Aquila	3.945.480,00	-	3.945.480,00
Ristrutturazione e ammodernamento del terminal Lorenzo Natali e delle aree circostanti	C18H25000030001	B. Turismo e Ambiente	comune dell'Aquila	3.000.000,00	1.700.000,00	1.300.000,00
Gli eventi culturali degli Istituti museali nazionali aquilani del 2026, anno in cui l'Aquila sarà capitale italiana della cultura	C19I25000060001	C. Cultura	comune dell'Aquila	3.000.000,00	-	3.000.000,00
L'Aquila capitale della cultura 2026: interventi per il rafforzamento delle capacità di valorizzazione culturale e turistica	C19I25000070001	C. Cultura	comune dell'Aquila	4.000.000,00	-	4.000.000,00
Ecomuseo: patrimonio, storia e paesaggi d'Abruzzo	C39I25000020001	C. Cultura	USRC	5.519.000,00	-	5.519.000,00
Ecosistema delle imprese culturali e creative e internazionalizzazione: gemellaggio con Bourges capitale europea della cultura 2028	C19I25000080005	E. Ricerca e innovazione tecnologica	comune dell'Aquila	2.500.000,00	-	2.500.000,00
Hub scuola lavoro. Dalla ricerca all'industria: creazione di competenze per start up innovative	C19I25000090005	E. Ricerca e innovazione tecnologica	comune dell'Aquila	3.200.000,00	200.000,00	3.000.000,00
TOTALE				28.864.480,00	1.900.000,00	**27.064.480,00**

2.2. Le risorse assegnate con la presente delibera, per un importo complessivo pari a 27.064.480,00 euro, trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse stanziate, per l'annualità 2021, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 406 della legge di bilancio 30 dicembre 2023, n. 213.

3. Trasferimento delle risorse

3.1. Le risorse assegnate con la presente delibera sono trasferite, in coerenza con quanto disposto dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017, alle amministrazioni titolari degli interventi a seguito di istruttoria della Struttura di missione, sulla base delle effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio e sulla base delle effettive necessità, nonché degli utilizzi pregressi documentati dalle stesse amministrazioni beneficiarie delle risorse. Le risorse assegnate potranno essere erogate compatibilmente con gli importi annualmente iscritti in bilancio.

4. Monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi

4.1. Il monitoraggio del Programma è attuato dalla Struttura di missione nel rispetto delle responsabilità di rilevazione dei dati e della loro comunicazione ai sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici, in coerenza con l'azione di monitoraggio già realizzata e in corso di realizzazione.

La Struttura di missione individua le procedure necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio, predisponendo gli strumenti più idonei a consentire il trasferimento di informazioni volte a rilevare lo stato di avanzamento degli interventi finanziati, nello specifico:

l'avanzamento procedurale;

l'avanzamento finanziario;

l'avanzamento nelle realizzazioni;

il rispetto del cronoprogramma di attuazione.

L'attività di monitoraggio può prevedere, inoltre, interviste ai referenti delle amministrazioni responsabili degli interventi e l'analisi e l'elaborazione delle informazioni in specifici rapporti periodici di monitoraggio.

Gli Uffici speciali per la ricostruzione, con riferimento al loro territorio di competenza, operano per l'efficiente funzionamento del sistema di monitoraggio.

4.2. La Struttura di missione presenta al CIPESS, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento del Programma di sviluppo Restart 2 al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il Ministro delle imprese e del made in Italy
URSO

Il Segretario
MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 923

ALLEGATO 1 ALLA PROPOSTA

RESTART 2

PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO DELL'AREA DEL CRATERE DEL SISMA 2009 PER IL PERIODO 2025-2027

INDICE

PREMESSA

Il Programma per lo sviluppo del territorio dell'area del cratere del sisma 2009 per il periodo 2025-2027 Restart (nel seguito anche «Programma»), avviato nel 2016 con la delibera CIPE n. 49 del 10 agosto, delinea la strategia volta a promuovere e sostenere lo sviluppo del territorio del sisma 2009.

Il presente documento segna l'ingresso in una nuova fase nella quale, in continuità con la sostanziale strategia di medio e lungo periodo, gli indirizzi e le scelte operative atti ad interpretare la funzione demandata al Programma sono adattati al contesto territoriale, interessato negli ultimi 8 anni da diversi cambiamenti, al fine di consolidare i progressi conseguiti e alimentare l'ulteriore sviluppo dell'economia dell'area.

In questo senso, pare in primo luogo necessario tradurre la strategia avviata negli scorsi anni in direttrici, priorità e linee di intervento su cui concentrare le operazioni sul campo.

Al riguardo, il Programma adotta un approccio diretto a inserire tali indirizzi in un contesto in cambiamento che presenta ancora criticità ma anche grandi potenzialità, nell'ambito di un percorso strategico già avviato e perseguito a partire dalla fase immediatamente successiva alla fase emergenziale del sisma 2009, tenendo conto della strategia tratteggiata dall'OCSE già nel 2013 (OCSE «L'azione delle politiche a seguito di disastri naturali. Aiutare le regioni a sviluppare la resilienza. Il caso dell'Abruzzo post terremoto»), che individuava quattro poli dell'agenda per la nuova visione dell'Aquila (intesa come centro nodale e rappresentativo di un territorio strettamente integrato) verso il 2027:

L'Aquila, città della conoscenza: istruzione superiore e ricerca;

L'Aquila, città intelligente;

L'Aquila, città della creatività;

L'Aquila, città aperta e inclusiva.

Un'agenda tuttora attuale per lo sviluppo dell'area del sisma 2009, che ha in larga parte orientato in questi anni il processo di ricostruzione, ispirato e animato la programmazione del suo sviluppo e che può ancora costituire un riferimento saldo per il percorso futuro.

D'altronde, l'esperienza della ricostruzione e della riattivazione socio-economica dell'Aquila e delle aree colpite dal terremoto ha consentito l'emersione di un mix di competenze ed esperienze che, proprio per le caratteristiche salienti di questi territori, possono effettivamente rappresentare la base e la leva per impostare traiettorie di sviluppo nuove, solide e sostenibili.

In questo quadro, la cornice strategica per l'azione del presente Programma si è nel frattempo arricchita e completata, articolandosi in tre cornici distinte ma interconnesse:

la «Strategia nazionale delle aree interne», per la quale L'Aquila e il suo territorio, pur non facendovi formalmente parte, costituiscono un modello per molti versi originale basato sulla valorizzazione contestuale del territorio montano di cui è baricentro e riferimento, in cui si concentrano e da cui si irradiano servizi avanzati e opportunità per tutti i cittadini e per le imprese che sul territorio operano;

la «Carta dell'Aquila», costituisce l'altro riferimento strategico quale proposta originale che dall'Aquila è partita - il Manifesto delle città intermedie dell'Appennino - per valorizzare il ruolo propulsivo a favore delle aree interne e periferiche del nostro Paese che tali città, proprio per le peculiari connessioni che hanno con il rispettivo territorio, possono esercitare, attraverso iniziative congiunte e la condivisione delle esperienze comuni.

Il modello L'Aquila, ossia una città d'arte ormai ricostruita e per questo portatrice di un'esperienza unica (non solo in Italia) e che fa leva, per il suo sviluppo, sulle sue risorse e potenzialità più innovative: il patrimonio culturale, la conoscenza e la ricerca, servizi avanzati per cittadini e imprese. È il modello che ha ispirato e fornito contenuti al dossier per la candidatura e poi la designazione dell'Aquila a città italiana della cultura per il 2026 in cui tali leve sono presentate come base per una strategia di medio termine a supporto e orientamento del futuro della città e del suo territorio.

La programmazione e l'attuazione di Restart nella sua seconda fase resta ancorata a detto quadro strategico e si pone l'obiettivo di realizzare ulteriori passi avanti, in coerenza e integrazione con gli altri programmi di sviluppo in corso sul territorio. In primo luogo, con il Piano complementare al PNRR in cui molte delle amministrazioni dell'area sono fortemente impegnate e, in prospettiva, con i programmi della nuova stagione della programmazione della politica regionale comunitaria e nazionale.

1. IL CONTESTO: INQUADRAMENTO NORMATIVO, ISTITUZIONALE E TECNICO

1.1 Base normativa

La base normativa per il finanziamento e l'attuazione del Programma Restart è definita dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n.125. La legge ha destinato risorse a un programma di sviluppo (che ha assunto successivamente la forma e i contenuti di Restart con la delibera CIPE n. 49 del 10 agosto 2016, successivamente modificata dalla delibera CIPESS n. 89 del 22 dicembre 2021), da finanziare nel limite del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio delle risorse destinate al processo di ricostruzione post sisma del 2009.

In conformità al quadro regolatorio, il Programma è orientato ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere di cittadini e delle imprese, innovando in tal modo le modalità di attuazione dell'azione di sviluppo per l'area del cratere precedentemente avviata e attuata.

In particolare, la norma ha espressamente previsto che le risorse fossero destinate alle seguenti finalità:

interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

attività e programmi di promozione turistica e culturale;

attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.

La norma ha anche stabilito gli elementi dell'azione di sviluppo e i centri di responsabilità deputati alla predisposizione del Programma e all'approvazione e assegnazione delle risorse, individuati, rispettivamente nella Struttura di missione Sisma 2009 della Presidenza del Consiglio dei ministri e nel Comitato interministeriale per la programmazione economica CIPE oggi CIPESS.

1.2 La governance *e i soggetti della cooperazione istituzionale: il modello di attuazione del programma*

La *governance* del programma Restart vede coinvolti quattro soggetti, che contribuiscono sinergicamente, ciascuno per quanto di competenza, alla sua attuazione: la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, il CIPESS, gli Uffici speciali, il Comitato di indirizzo.

1.2.1 La Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009

La Struttura di missione per il «coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009» è soggetto responsabile del Programma di sviluppo Restart ed è preposta al coordinamento e della gestione complessiva del programma, nel rispetto delle norme applicabili e secondo i principi di buona e sana gestione amministrativa e finanziaria.

In particolare, la Struttura di missione con riferimento al Programma di sviluppo svolge le seguenti funzioni:

indirizza, coordina e dà impulso agli Uffici speciali per la ricostruzione e alle amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti di sviluppo del territorio, per cui provvede, fra l'altro, in cooperazione con i soggetti territoriali dell'area, alla definizione di strategia e linee di intervento. Garantisce che gli interventi candidati ad essere finanziati siano coerenti con gli orientamenti strategici del Programma, nonché con gli Ambiti tematici/Priorità individuati e siano selezionati nel rispetto della metodologia e dei criteri per la selezione dei nuovi interventi proposti al CIPESS, assicurando altresì la omogeneità delle modalità di attuazione e la loro rispondenza alla disciplina del Programma Restart;

quantifica i fabbisogni finanziari relativi all'avanzamento della spesa rilevata dai monitoraggi periodici al fine di formulare le previsioni di bilancio relative ad assegnazioni, riparto e riprogrammazione di risorse finanziarie;

provvede a istruire le proposte al CIPESS per l'assegnazione, il riparto e la riprogrammazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi di sviluppo;

provvede ad istruire le proposte al Ministero dell'economia e delle finanze per il trasferimento delle risorse finanziarie assegnate con delibere del CIPESS;

coordina il Comitato di indirizzo (*ex* decreto ministeriale 8 aprile 2013) per l'implementazione della strategia e del Programma di sviluppo e svolge funzioni di segreteria del Comitato stesso; cura l'istruttoria degli interventi da sottoporre all'approvazione del Comitato e il monitoraggio degli interventi finanziati;

provvede all'elaborazione delle proposte per la risoluzione delle problematiche relative allo sviluppo dell'area colpita dal sisma del 6 aprile 2009, per la cui rilevanza sia richiesto l'intervento della Struttura medesima.

1.2.2 CIPESS

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile approva con propria deliberazione il programma di sviluppo ad esso sottoposto, assegna le risorse e delibera la loro eventuale riprogrammazione.

1.2.3 Gli Uffici speciali

Gli Uffici speciali per la ricostruzione dell'Aquila (USRA) e dei comuni del cratere (USRC), ciascuno per il territorio di propria competenza, collaborano con le amministrazioni competenti al coordinamento degli interventi di sviluppo e alla promozione dell'attrattività e dello sviluppo economico e sociale dei territori, inoltre:

attestano, per gli interventi di prima realizzazione, l'avvio degli interventi;

forniscono alla Struttura di missione i dati per la rilevazione degli effettivi fabbisogni finanziari, per l'assegnazione delle risorse da parte del CIPESS;

trasferiscono le risorse ai soggetti attuatori, secondo le effettive esigenze di cassa risultanti dal monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, dalle rilevazioni specifiche effettuate e dalle richieste documentate e giustificate avanzate dalle amministrazioni competenti.

1.2.4 Il Comitato di indirizzo

Il Comitato di indirizzo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (istituito con decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013) è composto da membri designati dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, dalla Regione Abruzzo, dal Comune di L'Aquila, dal Coordinamento dei comuni del cratere, dall'ufficio speciale per la città di L'Aquila e dall'ufficio speciale per i comuni del cratere ed è presieduto dal membro designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione. Svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, e monitoraggio dell'attuazione del Programma di sviluppo Restart.

2. IL CONTESTO: ELEMENTI DELLA SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA NELL'AREA DEL CRATERE

2.1 Una situazione in cambiamento: permangono punti di debolezza e di criticità

Negli ultimi anni l'economia dell'area del cratere ha subito - come il resto del Paese - i contraccolpi legati all'emergenza sanitaria che con fasi alterne è durata per oltre un triennio a partire dal 2020.

L'attuazione di Restart 1 era già in corso ad è tuttavia proseguita anche durante la crisi contribuendo - in misura ancora da valutare compiutamente - a rendere l'economia territoriale e il sistema delle imprese locali maggiormente in grado di resistere e poi di ripartire.

La stessa attuazione del programma di sviluppo è stata fortemente influenzata dalle difficili condizioni di operatività soprattutto nel triennio pandemico 2020-2022, dalle inevitabili difficoltà registratisi in quel periodo ma anche dalle necessità di rapida ripresa nelle annualità successive. I risultati conseguiti - attualmente in corso di stima e valutazione più puntuali - appaiono tuttavia abbastanza soddisfacenti. Questo corrobora l'ipotesi che Restart 1 abbia avuto, in misura ancora da stimare, almeno un ruolo «anti-ciclico» (insieme naturalmente all'attività di ricostruzione che, nei limiti del possibile, non si è mai fermata del tutto) nel rendere l'economia locale più resistente ai colpi della crisi.

Naturalmente, le difficoltà derivanti dalla pandemia ne hanno invece parzialmente indebolito (rispetto alle aspettative) la capacità di incidere in questi anni in misura più forte sui nodi strutturali dell'economia territoriale.

Nell'area del cratere permangono, inoltre, punti di debolezza in larga parte già presenti nel 2016 quando è stata individuata la strategia del primo programma Restart.

Dal punto di vista demografico, l'area, fatta eccezione per il Comune de L'Aquila, continua a caratterizzarsi per una bassa densità di abitanti e, dal 2016 al 2021, persiste il fenomeno della diminuzione della popolazione residente. Considerato che nel 54% dei comuni del cratere si rileva un indice di accessibilità ai servizi essenziali superiore ai 30 minuti, il rischio di abbandono in questi territori rimane forte.

A livello di quadro economico generale, si conferma un modello di sviluppo imperniato su comparti potenzialmente poco competitivi perché caratterizzati, a parte meritevoli eccezioni, dalla presenza diffusa di imprese di piccole dimensioni che operano in settori a bassa intensità tecnologica. Questa connotazione è una delle cause che determinano livelli di valore aggiunto per addetto (produttività) ancora inferiori rispetto ai livelli regionali e nazionali: nel 2020 l'84% dei comuni del cratere mostra livelli di produttività inferiori al valore medio regionale (35,93 migliaia di euro), che a sua volta è inferiore al livello di produttività medio nazionale (44,53 migliaia di euro) e in diminuzione rispetto al 2016.

Tale declino, che ha caratterizzato anche il livello nazionale e regionale, è più accentuato nell'area del cratere: nel 2016 la percentuale di comuni con un valore aggiunto per addetto inferiore alla media regionale era infatti pari al 77%, cioè minore di quella rilevata nel 2020.

Viceversa, se si guarda ai tassi di natalità delle imprese e ai livelli di disoccupazione, la situazione dell'area appare abbastanza in linea con i dati nazionali e regionali, anche se bisogna sottolineare che gli indici di disoccupazione sono influenzati dagli elevati livelli di inattività dell'area (che contribuiscono ad abbassare l'indice).

2.2 Risorse strategiche del territorio

Accanto al relativo ritardo di una parte del sistema produttivo locale, si deve rilevare la compresenza di un insieme di imprese più dinamiche: si tratta in molti casi di aziende caratterizzate da elevati indici di concentrazione di unità locali e in altri di sistemi che si connotano per una significativa specializzazione in settori a più elevata tecnologia (con presenza di importanti stabilimenti chimico-farmaceutici, cartari, elettronici, metalmeccanici).

Questa parte più dinamica e vivace del sistema produttivo è quella che più può beneficiare, già oggi e ancor di più in prospettiva, della presenza nell'area di università e centri di ricerca di elevato livello e che risultano sempre attrattivi anche a livello internazionale. In primo luogo, va posta in evidenza la forte ripresa dell'Università dell'Aquila che negli ultimi quattro anni ha visto incrementare notevolmente il numero di studenti stranieri. Nell'area operano poi importanti centri di ricerca riconosciuti a livello internazionale. Dal Gran Sasso Science Institute (GSSI), ai laboratori sotterranei del Gran Sasso dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), all'Osservatorio culturale urbano di recente istituzione.

Università e centri di ricerca sono stati promotori e protagonisti di numerosi progetti nell'ambito di Restart 1.

Ne hanno caratterizzato in senso innovativo l'attuazione e, al tempo stesso, hanno ricevuto dal programma un notevole impulso alla loro attività di ricerca.

Non a caso, a questa capacità attrattiva di studenti e ricercatori si accompagna un'analoga capacità di attrazione che caratterizza l'area in termini di flussi e presenze turistiche. Anche in questo ambito Restart 1 ha agito con una certa incisività contribuendo a risultati che, alla luce dei dati attualmente disponibili, appaiono piuttosto confortanti.

Negli ultimi anni l'area del cratere presenta inoltre un chiaro miglioramento della capacità attrattiva del proprio patrimonio naturale e culturale. Gli arrivi e le presenze turistiche in provincia dell'Aquila, tra il 2016 e il 2022, sono cresciuti rispettivamente del 19% e del 10%, molto più di quanto non sia stato registrato a livello regionale (pari rispettivamente al 5% e al 4%). La dinamicità del comparto turistico è dimostrata anche da un incremento delle attività ricettive maggiore di quanto registrato a livello regionale, specie in riferimento alle strutture di più piccole dimensioni, come i bed&breakfast. Un ultimo elemento importante da sottolineare è rappresentato dal fatto che l'Abruzzo evidenzia una elevata propensione «naturalistica» del sistema della propria offerta turistica: oltre la metà delle strutture ricettive regionali (sono il 30% in media in Italia), orienta la propria offerta su una domanda connessa all'ecoturismo ed a tutte le tipologie di vacanza che consentono uno stretto contatto con la natura. Tale orientamento registrato a livello regionale è verosimilmente più marcato nell'area del cratere.

La ricchezza del patrimonio culturale e naturale dell'area del cratere è nota. I numerosi Parchi naturali rappresentano una importante attrazione turistica sia nei mesi invernali che estivi (Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Parco nazionale della Maiella e Parco naturale regionale Sirente - Velino). Il patrimonio artistico e storico trova un attrattore potente nella ricostruzione, ormai quasi completata, del centro storico di una città d'arte come L'Aquila cui si accompagna il patrimonio diffuso sul resto del territorio (costituito da castelli, palazzi storici, borghi di rilievo, aree archeologiche e «Cammini religiosi»).

Un patrimonio notevole e già capace di attrarre turismo di qualità e che ha tuttavia ancora margini molto ampi di valorizzazione, potenzialmente in grado di alimentare uno sviluppo sostenibile, la crescita di iniziative e di imprese, la creazione di occasioni occupazionali soprattutto per i giovani dell'area.

Per questo, la designazione dell'Aquila quale Capitale italiana della cultura per il 2026 appare in primo luogo un riconoscimento della qualità e delle risorse culturali e naturalistiche territoriali dell'intera area del sisma 2009 e del lavoro fatto per renderle di nuovo pienamente fruibili. Al tempo stesso, costituisce un'occasione decisiva per dare impulso e pieno dispiegamento alla loro valorizzazione e alle loro potenzialità di contribuire allo sviluppo economico dell'area nei prossimi anni.

3. LA STRATEGIA E GLI ASSI PRIORITARI NELLA NUOVA FASE DEL PROGRAMMA

3.1 Verso il 2027: il ruolo di Restart nella nuova fase della strategia di sviluppo dell'area

Se Restart 1 ha contribuito a rendere l'economia territoriale e il sistema delle imprese locali maggiormente in grado di resistere alla crisi del triennio 2020-2022, Restart 2 deve raccogliere il testimone per riprendere con forza l'attuazione della strategia di innovazione economica e sociale di cui il territorio ha bisogno per rilanciarsi nel medio periodo.

In otto anni, il processo di ricostruzione è andato avanti e oggi L'Aquila e il territorio dei 56 comuni del cratere 2009 hanno assunto un aspetto diverso, esprimendo, dal punto di vita dello sviluppo, una domanda più articolata e orientata, da una parte, verso obiettivi di innovazione economica e sociale, dall'altra, al contrasto delle difficoltà strutturali persistenti - tendenza allo spopolamento, arretratezza di componenti rilevanti del settore produttivo - che occorre affrontare con decisione tenendo conto delle nuove condizioni di contesto.

Sul piano operativo, dal 2016 ad ora sono stati fatti progressi comunque confortanti nel rafforzamento della crescita e delle potenzialità economiche e della coesione sociale del territorio e ora, pur nelle contraddizioni e difficoltà che ancora persistono, vi sono condizioni in grado di accelerare il passaggio dalla fase di sviluppo a quella di realizzazione del cambiamento.

A tal fine, L'Aquila e l'area del sisma 2009 devono far leva ancora di più sulle politiche e sulle risorse che hanno saputo esprimere, su cui stanno fondando la loro ricostruzione fisica, sociale ed economica. Il Programma Restart in questa nuova fase vuole dare un contributo deciso in questa direzione.

I *driver* di sviluppo finora seguiti rimangono un riferimento attuale e solido: innovazione economica e sociale, diffusione delle conoscenze in un quadro tecnologico e scientifico evoluto, coesione territoriale e sociale e del benessere dei cittadini, rafforzamento del sistema produttivo e delle politiche per i giovani affinché possano esprimere le loro capacità sul territorio, cultura e valorizzazione delle risorse e delle attività culturali in una nuova visione che, oltre alla crescita della domanda turistica di qualità, punti alla creazione di condizioni per una nuova imprenditorialità basata sulla creatività.

Non si tratta quindi di una nuova strategia ma piuttosto di una strategia rinnovata che, a partire dai progressi già registrati e facendo leva sui punti di forza dell'area, sviluppi e valorizzi il potenziale di capacità, di idee e di risorse del territorio e che va quindi convertito in risultati ancora più visibili.

Nondimeno, tale strategia deve essere rinnovata nella declinazione degli obiettivi e delle priorità da conseguire tenendo conto dei cambiamenti intercorsi in questi anni e quindi degli aspetti che più caratterizzano la situazione attuale.

Di tali aspetti, fra tanti, almeno tre meritano si essere segnalati.

Il primo è la designazione dell'Aquila a capitale italiana della cultura per il 2026. Non possono esserci dubbi sul fatto che si tratti di un'occasione pressoché irripetibile per il definitivo rilancio del sistema culturale e turistico di tutto il territorio. Ci si aspetta da Restart 2 un contributo rilevante in questo senso. Un contributo da preparare, organizzare e proporre in tempi brevi, visto che tutto ciò che potrà essere fatto lo si deve realizzare nei prossimi quattordici-quindici mesi avendo cura, tuttavia, di preservarne la capacità di indurre effetti permanenti anche oltre il 2026.

Il secondo è strettamente collegato al primo. I caratteri dell'offerta turistica del territorio devono continuare a essere valorizzati conservando la loro connotazione naturalistica, il rispetto per l'ambiente e la promozione del patrimonio culturale, che, oltre L'Aquila, è minutamente diffuso e in grado di agire da trama per percorsi che coinvolgano la maggioranza dei comuni dell'area del cratere 2009. Tale azione, già avviata con Restart 1, deve in ogni caso essere accelerata perché sia in grado di cogliere gli effetti indotti dall'impatto del 2026 e degli anni immediatamente successivi.

Per quanto riguarda l'economia territoriale, mentre dovrà naturalmente proseguire il sostegno sui settori produttivi che più caratterizzano l'area, occorrerà concentrare gli sforzi sul potenziamento del legame sempre più stretto fra ricerca e innovazione. Due filoni che ora devono unirsi più strettamente per creare le condizioni per l'insediamento sul territorio di nuove imprese (anche nella forma di *start-up*) in grado di valorizzare, a fini produttivi, le risorse professionali e i giovani che sul territorio si formano e che sul territorio devono poter trovare luoghi e occasioni per poter lavorare e operare.

3.2 Obiettivi e assi prioritari per l'attuazione della strategia

Considerati i descritti caratteri di attualità e flessibilità/adattabilità alla nuova fase della strategia alla base di Restart, l'architettura del presente Programma non richiede variazioni rilevanti rispetto a quella in precedenza adottata.

Risultano infatti sostanzialmente rispondenti alle esigenze rilevate gli obiettivi generali demandati dalla norma (legge 6 agosto 2015, n. 125, art. 11, comma 12) a Restart, ovvero:

«assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese»

e anche le categorie di interventi che la norma stessa associa a tali obiettivi, ovvero:

a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;

b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

f) interventi e servizi di connettività, anche attraverso la banda larga, per cittadini e imprese.

Nel rispetto del dettato normativo, il programma della nuova fase di sviluppo dell'area, pur tenendo conto dei cambiamenti illustrati nei paragrafi precedenti, si inserisce negli stessi ambiti prioritari di intervento già approvati con la delibera CIPE relativa alla prima fase di Restart (delibera CIPE n. 49 del 10 agosto 2016), in quanto pienamente rappresentativi e attuali, da adattare opportunamente a livello operativo, attraverso una selezione di interventi che tenga conto dei nuovi fabbisogni ed esigenze rilevati.

In particolare, quindi, anche il nuovo Restart prevederà interventi nei seguenti assi prioritari:

a. Sistema imprenditoriale e produttivo

b. Turismo e ambiente

c. Cultura

d. Alta formazione

e. Ricerca e innovazione tecnologica

f. Agenda digitale

Oltre a questi, costituisce asse prioritario trasversale quello relativo al «Rafforzamento delle capacità per l'attuazione e la gestione del Programma».

D'altra parte, tale architettura programmatica - nell'articolazione di indirizzi vincolanti posti dalla norma e di obiettivi prioritari assunti in coerenza ad essa - si è rivelata sostanzialmente solida ed efficiente nel guidare anche le scelte di riprogrammazione che si sono susseguite nel corso degli anni. Inoltre, la valutazione di attualità, che ne consiglia l'adozione anche per la nuova fase, consente:

di inserire il nuovo Programma Restart in un ambito normativo e programmatico stabile, con conseguente possibilità di celere attuazione in assenza cambiamenti rilevanti tanto nel dettato normativo che in quello programmatico-attuativo-regolatorio;

di continuare ad essere riferimento ormai ampiamente noto per le istituzioni e gli operatori del territorio impegnati quali soggetti proponenti ed attuatori di interventi, minimizzando i costi (e ritardi) di transizione fra sistemi o indirizzi programmatori e regolatori diversi.

3.3 Obiettivi specifici per asse prioritario

Di seguito, l'indicazione dei principali obiettivi specifici da conseguire nell'ambito di ciascuna priorità. Non si tratta di una indicazione esaustiva (considerata la durata pluriennale del Programma, l'articolazione di obiettivi specifici è fisiologico possa cambiare) e, tuttavia, la declinazione di obiettivi che segue ha un rilievo immediato come riferimento e descrizione del percorso di sviluppo che il programma vuole innestare, per la definizione dei risultati e degli effetti attesi (Allegato *A)* e quindi come orientamento per la progettualità da attivare.

Priorità A - Sistema imprenditoriale e produttivo

I principali obiettivi da conseguire nell'ambito della Priorità «Sistema imprenditoriale e produttivo» sono i seguenti:

orientare l'industria alle alte tecnologie e alla ricerca fondamentalmente lungo gli *asset* dello Spazio-ICT, chimico-farmaceutico e della conservazione e valorizzazione delle risorse culturali;

consolidare e far crescere le aziende esistenti, lavorare all'integrazione con altri siti industriali presenti nella Regione Abruzzo e nelle regioni contermini;

completare e ammodernare le infrastrutture delle aree industriali, a partire da quella dell'Aquila e dei comuni limitrofi (completamento della metanizzazione, infrastrutturazione digitale a banda larga e realizzazione di aree ecologicamente attrezzate);

promuovere e stimolare collegamenti con la ricerca dell'università, e dei centri di ricerca interni ed esterni al territorio;

rafforzare le competenze delle PMI: migliorare le capacità organizzative, di *marketing* e di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese locali per renderle più competitive a livello internazionale;

facilitare l'ingresso nel mercato del lavoro: creare opportunità di formazione pratica e teorica per studenti delle scuole professionali e universitarie, nonché per i dipendenti d'impresa, attraverso l'uso di laboratori attrezzati e metodologie innovative;

prevedere premialità per la crescita di piccole e medie imprese con particolare riferimento ai servizi avanzati di supporto alle imprese nella crescente integrazione tra manifattura e terziario;

determinare migliori condizioni per attrarre nuovi investimenti, anche dall'estero;

attivare una strategia sul credito che si colleghi all'insieme delle attività già oggi disponibili.

Priorità B - Turismo e ambiente

I principali obiettivi da conseguire nell'ambito della Priorità «Turismo e ambiente» sono i seguenti:

completare il programma dei PIT concentrando gli investimenti sui fattori che valorizzano il modello di turismo montano integrato e destagionalizzato e integrandolo con tutti gli altri fattori e servizi che oggi rendono attrattivo un territorio;

promuovere lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali e montane con particolare riferimento all'accoglienza collegata alla conoscenza e fruizione delle peculiari produzioni agricole, zootecniche, artigianali ed enogastronomiche;

fornire all'area del cratere un'attrattività turistica di respiro internazionale facendo leva sulla tradizione enogastronomica, anche in collegamento con le misure di sostegno alle esportazioni delle imprese;

integrare e sostenere progetti di sviluppo in corso e sostenere progetti di completamento di strutture invernali;

avviare azioni di sostegno in regime «*de minimis*» per le attività turistiche innovative;

promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici;

promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse, attraverso iniziative di infrastrutturazione di impianti, macchinari e soluzioni per l'economia circolare (per il recupero e riciclo dei rifiuti urbani, per il reimpiego di materiali, per l'adattamento di strutture e spazi urbani, per il trattamento ed il trasporto dei rifiuti, per la riduzione dei consumi energetici, ecc.);

rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi e riducendo tutte le forme di inquinamento (per il ripristino, recupero ambientale, bonifica e riduzione dell'inquinamento, per il rafforzamento della componente naturale urbana ed il potenziamento delle infrastrutture verdi e blu, ecc.) e promuovendo nuove opportunità nel campo degli obiettivi di transizione energetica e decarbonizzazione attraverso il potenziamento dell'offerta territoriale, l'uso sostenibile delle fonti rinnovabili e del capitale naturale;

implementare processi di corretta gestione dei rifiuti e di pulizia urbana per rispondere alle esigenze di turismo e benessere del turista e del cittadino;

realizzare condizioni più adeguate e di qualità e sostenibilità ambientale nell'accesso ai centri storici da parte dei cittadini e dei turisti anche migliorando e implementando modelli di mobilità sostenibile e integrata.

Priorità C - Cultura

I principali obiettivi da conseguire nell'ambito della Priorità «Cultura» sono i seguenti:

rafforzare la capacità dell'Aquila e del suo territorio di offrire, nel 2026, un ambiente culturale e di accoglienza turistica ancora più vivo e qualificato di quello, già notevole, fruibile in questi anni;

realizzare investimenti in iniziative culturali di eccellenza, eventi istituzionali e servizi volti a migliorare la qualità della fruizione del patrimonio culturale aquilano e del territorio;

concentrare le risorse sul sostegno a progetti e attività delle istituzioni già selezionate dallo Stato e riconosciute nel Fondo unico dello spettacolo quali, a titolo esemplificativo, quelle legate alla Perdonanza e al Jazz, di grande impatto e di forte promozione del territorio;

favorire condizioni più favorevoli per nuove iniziative culturali, basate sull'intreccio tra competenze e tradizioni diverse e capaci di creare opportunità di lavoro;

favorire la creazione di un sistema di spazi che funga da centro di aggregazione e incrocio tra attività culturali diversificate nel quale la contiguità quotidiana tra soggetti attivi in campi diversi della vita culturale funzioni da catalizzatore anche per nuove iniziative imprenditoriali;

tutelare e valorizzare il patrimonio territoriale, attraverso la partecipazione della comunità, con l'obiettivo dell'auto sostenibilità locale;

valorizzare e salvaguardare il patrimonio storico, artistico, architettonico e aumentare l'offerta turistica dei comuni del territorio incrementando lo sviluppo turistico e le sue risorse in ambito naturalistico, storicoculturale, sportivo e gastronomico;

favorire la nascita di sentieristica, cammini e musei, anche diffusi;

promuovere iniziative legate all'economia della cultura, compresa la nascita di esperienze sociali ed attività imprenditoriali;

tutelare e valorizzare il patrimonio territoriale, attraverso la partecipazione della comunità, con l'obiettivo dell'auto sostenibilità locale;

accrescere complessivamente la conoscenza e la fruizione dei beni da parte del pubblico ed accrescere il coinvolgimento dei volontari e delle comunità locali nella cura e nella promozione dei beni stessi;

incidere sul mercato del lavoro promuovendo uno sviluppo culturale a base locale, attraverso la formazione di personale specializzato nel settore culturale.

Priorità D - Alta formazione

I principali obiettivi da conseguire nell'ambito della Priorità «Alta formazione» sono i seguenti:

sostenere e consolidare sul piano nazionale e internazionale le strutture formative di eccellenza anche fornendo loro la possibilità di incrementare il numero di ricercatori provenienti da altre nazioni e di implementare i Centri di eccellenza esistenti con nuove strutture di ricerca sulla sicurezza alimentare, sulla documentazione e ricerca sulla prevenzione e gestione delle catastrofi naturali, sul *chip design* e sull'ICT e sul trasferimento tecnologico;

rafforzare la capacità di attrarre studenti e docenti da tutto il mondo, predisponendo residenze universitarie di qualità, servizi di trasporto pubblico efficienti, attrezzature ricreative e sportive di numero e varietà adeguate, servizi di accoglienza, orientamento e tirocinio;

attivare campus estivi formativi residenziali in alcuni dei borghi del cratere in collaborazione con università italiane e straniere;

sostenere la creazione di centri di eccellenza che preservino e trasmettano le conoscenze e professionalità maturate *in loco* (raccolta dati per la prevenzione, gestione dell'emergenza, valutazione del danno, tecniche di ricostruzione) trasformandole in un patrimonio culturale e tecnico dell'intera nazione nel campo del rischio e delle calamità anche con il coinvolgimento di istituti di ricerca locali, enti nazionali per lo sviluppo e gli Uffici speciali per la ricostruzione.

Priorità E - Ricerca e innovazione tecnologica

I principali obiettivi da conseguire nell'ambito della priorità «Ricerca e innovazione tecnologica» sono i seguenti:

creazione di laboratori di ricerca nei settori di applicazione (fotosensoristica, materiali ultra-puri, ICT per *Smart Mobility* e *Intelligent Transport System*, ecc.);

aumento occupazionale ed attrazione di ricercatori nazionali ed internazionali altamente specializzati;

rafforzamento dell'attrattività della città come polo di alta formazione sul tema della gestione del post-disastro;

arricchimento dell'offerta del sistema di istruzione superiore e ricerca;

sviluppo indotto di ricerca e nascita nuove piccole/medie imprese collegate;

sviluppo di una piattaforma ICT integrata per l'implementazione di servizi avanzati di *smart mobility*;

promozione dell'innovazione tecnologica e la competitività offrendo formazione su tecnologie avanzate (*Deep Tech*) come l'intelligenza artificiale generativa, *blockchain*, IoT, realtà aumentata e virtuale, robotica avanzata, *smart materials* e fisica quantistica;

supporto alla creazione di *start-up* fornendo percorsi formativi mirati all'avvio di nuove imprese, con *focus* su *business planning*, accesso ai finanziamenti e integrazione nell'ecosistema delle *start-up*;

sostegno e rafforzamento dell'ecosistema culturale e creativo stimolando la crescita economica e l'innovazione nel settore e favorire l'occupazione e lo sviluppo di competenze nelle ICC;

sviluppo e consolidamento di un ecosistema creativo e culturale con l'obiettivo di supportare e promuovere l'industria culturale e creativa (ICC) locale.

Priorità F - Agenda digitale

I principali obiettivi da conseguire nell'ambito della priorità «Agenda digitale» sono i seguenti:

favorire la realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga anche integrando attività già in corso in continuità con il precedente ciclo di programmazione Restart nonché implementando e completando iniziative finanziate da altri programmi (PNRR e comunitari, nazionali e regionali);

sostenere e implementare il completamento di progetti, già avviati o di nuova proposizione, per la collocazione di *Data Center* regionali e nazionali nella Città de L'Aquila e nelle aree del cratere anche con il coinvolgimento dell'Università, di Istituti scientifici, di grandi operatori delle telecomunicazioni e di istituzioni pubbliche;

sostenere e implementare progetti di transizione digitale;

promuovere azioni di comunicazione digitale istituzionale finalizzata alla promozione sul *web* dei servizi e per favorire, attraverso la multicanalità, il coinvolgimento delle comunità locali;

promuovere l'utilizzo di strumenti digitali finalizzati alla creazione di servizi da parte degli enti.

Priorità G - Rafforzamento capacità per l'attuazione e la gestione del Programma

I principali obiettivi da conseguire nell'ambito della priorità trasversale «Rafforzamento capacità per l'attuazione e la gestione del Programma» sono i seguenti:

sostenere l'attuazione del Programma, l'azione della Struttura di missione e l'operatività degli enti beneficiari e attuatori;

attivare azioni di supporto tecnico e di assistenza tecnica specifica finalizzata a sostenere la gestione, il monitoraggio, i controlli, le verifiche e le valutazioni del Programma;

sostenere i processi di partenariato istituzionale e socioeconomico e le iniziative di animazione territoriale collegate.

4. FASI DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

La presente proposta di Programma è elaborata dalla Struttura di missione e sottoposta al CIPESS per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse.

Si realizza in tal modo un processo di attuazione che prevede un approccio, sul modello di programmazione dei fondi strutturali europei, in cui il programma approvato dal CIPESS costituisce il quadro programmatico e di riferimento per la progressiva assegnazione di risorse, salvaguardandone l'efficace allocazione in un ambito di coerenza di obiettivi e regole.

In seguito all'approvazione del Programma, la Struttura di missione, in veste di soggetto responsabile del Programma, assume il compito della gestione e attuazione complessiva del Programma in conformità ai principi di sana gestione amministrativa e finanziaria, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze.

Le fasi della procedura sono, quindi, schematicamente sintetizzabili:

fase di programmazione

a. elaborazione e proposta del Programma di sviluppo (da parte della Struttura di missione sulla base di una consultazione del partenariato istituzionale);

b. approvazione del Programma di sviluppo (da parte del CIPESS).

fase di proposta degli interventi

a. proposta di interventi (progetti articolati e interventi specifici) tramite apposite schede intervento elaborate e fornite ai proponenti dalla Struttura di missione, da parte delle amministrazioni competenti per territorio e materia (Regione Abruzzo, comuni dell'area del cratere, Uffici speciali, altri soggetti pubblici competenti per temi rilevanti per lo sviluppo del territorio);

b. istruttoria tecnica e analisi di ammissibilità, valutabilità e finanziabilità (da parte della Struttura di missione, sulla base di specifiche *check list* atte a validare la sussistenza delle condizioni di fattibilità, sostenibilità finanziaria e convenienza per la collettività delle proposte);

c. parere del Comitato di indirizzo, espresso sulla base delle proposte di istruttoria formulate dalla Struttura di missione.

fase di assegnazione delle risorse

a. trasmissione al CIPESS di proposte di assegnazione di risorse per gli interventi istruiti e valutati dalla Struttura di missione (e di cui sia verificata la rispondenza e la coerenza con obiettivi, linee e tipologie di intervento, criteri e requisiti del Programma approvato dal CIPESS) e con parere favorevole del Comitato di indirizzo;

b. eventuale trasmissione al CIPESS di proposte di rimodulazione/riprogrammazione finanziaria che eccedono il 20% della dotazione per priorità (ambiti tematici Restart), maturate anche nell'ambito di procedure di revoca delle assegnazioni finanziarie a interventi selezionati, in esito all'attività di monitoraggio periodico dello stato di attuazione del Programma di sviluppo e del programma degli interventi così come definito dalle delibere CIPESS di riferimento.

Fase di gestione del Programma

a. adozione, con apposito atto regolamentare della Struttura di missione, di un sistema per la definizione delle procedure operative e di raccordo tra i livelli costituiti di *Governance*, al fine di assicurare il più efficiente coordinamento delle fasi progettuali ed attuative del Programma e garantire l'ottimale gestione e monitoraggio delle risorse finanziarie;

b. elaborazione di specifiche Linee guida volte ad agevolare i beneficiari delle risorse degli interventi nella applicazione delle procedure da seguire per l'accesso ai fondi, la loro allocazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle spese;

c. predisposizione di un sistema trasparente di indicatori per il controllo sull'attuazione dei singoli interventi finanziati e per la valutazione dei risultati ottenuti;

d. adozione di un sistema di comunicazione sullo stato di avanzamento degli interventi e sull'utilizzo dei fondi correlati che permetta il controllo in tempo reale dei flussi finanziari e delle transazioni, assicurando al contempo trasparenza e tracciabilità sia a livello di comunicazione interna sia esterna nei confronti della cittadinanza e degli *stakeholders*.

5. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Le proposte di intervento sono presentate tramite apposite schede, elaborate e fornite ai proponenti dalla Struttura di missione, dalle amministrazioni competenti per territorio e materia (Regione Abruzzo, comuni dell'area del cratere, uffici speciali, altri soggetti pubblici competenti in relazione a temi rilevanti per lo sviluppo del territorio).

L'istruttoria tecnica e l'analisi di ammissibilità, valutabilità e finanziabilità è effettuata dalla Struttura di missione sulla base di specifiche *check list* atte a verificare la sussistenza delle condizioni di fattibilità, sostenibilità finanziaria e convenienza per la collettività delle proposte, in attuazione delle priorità del programma e in stretta coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile del territorio di riferimento.

Il Comitato di Indirizzo esprime il proprio parere sulla base delle proposte formulate dalla Struttura di missione.

5.1 Criteri generali di riferimento per l'individuazione degli interventi

I principali criteri atti ad orientare il processo di selezione degli interventi in coerenza con le indicazioni programmatiche sono indicati di seguito:

a) riferimento ad una strategia di medio lungo periodo e quindi capacità di produrre effetti stabili sul sistema socio-economico del territorio;

b) piena e comune assunzione di responsabilità rispetto a tappe che impongono tempi di attuazione necessariamente più accelerati (es. 2026, anno in cui L'Aquila sarà capitale della cultura);

c) particolare attenzione alla valutazione degli effetti che si intendono determinare: maggiore approfondimento nella fase *ex ante* (per programmare nel modo più efficace le risorse disponibili) e nella fase in itinere (per far sì che gli interventi tendano verso il conseguimento dei risultati attesi), in modo da poterne eventualmente correggere la traiettoria attuativa;

d) massimo rilievo alla coerenza/fattibilità della fase di esercizio degli interventi perché si realizzino condizioni adeguate a che gli effetti ci siano e siano duraturi nel tempo (le opere e i servizi che si realizzeranno devono poter funzionare per periodi congrui);

e) una maggiore concentrazione degli interventi da intendere come orientamento teso ad evitare quei rischi di frammentazione che riducono le capacità del programma di assumere «massa critica» e conseguire effetti più rilevanti e rilevabili;

f) carattere pienamente territoriale del programma nel riferimento al complesso dell'area del sisma 2009 come beneficiaria di effetti diffusi, diretti o indiretti, di qualsiasi intervento che sarà finanziato;

g) scelta degli interventi improntata all'analisi più rigorosa possibile delle effettive capacità e possibilità di attuazione dei soggetti che si candidano ad assumerne le responsabilità di realizzazione e attuazione.

5.2 Progetti portanti e di urgente avvio/attuazione

Nell'ambito del presente programma, in attuazione delle sue priorità e in stretta coerenza con gli obiettivi di sviluppo e crescita sostenibile del territorio del cratere del sisma 2009, sono stati individuati progetti che, per i loro caratteri di priorità e urgenza, si propongono come destinatari di assegnazione di risorse contestualmente all'approvazione del Programma.

Tali progetti sono pertanto inseriti da subito nella stessa proposta di presentazione del nuovo Programma Restart 2, di cui faranno parte integrante, ai fini della immediata approvazione da parte del CIPESS.

I progetti «portanti» sono rispondenti a tutte le seguenti caratteristiche assunte a riferimento per la loro individuazione, selezione, preparazione e poi proposizione:

rilievo strategico condiviso da tutto il territorio;

rispondenza a tutti i requisiti programmatori, tecnici e procedurali previsti nel presente Programma (compresi quelli relativi ai progetti che seguono la procedura ordinaria di cui al paragrafo 5.3 successivo);

valenza propedeutico/trasversale (sia in ordine agli ambiti territoriali, sia in ordine alle priorità del Programma) per altri interventi da realizzare successivamente nell'ambito della programmazione;

funzione aggregativa delle esigenze del territorio attestato dall'aver positivamente espletato il processo di condivisione e approvazione nei diversi gradi e modalità previsti;

urgenza di attuazione in quanto collegati ad obiettivi temporali tassativi (tutti i progetti portanti sono collegati direttamente o comunque indirettamente al conseguimento di obiettivi funzionali all'anno, il 2026, in cui L'Aquila sarà capitale italiana della cultura);

avanzata definizione tecnica tale da consentirne il loro immediato avvio a seguito dell'approvazione del presente Programma da parte del CIPESS e alla relativa assegnazione di risorse;

positivo superamento dell'istruttoria tecnica da parte della Struttura di missione sulla base delle schede/intervento in cui ne sono dettagliati obiettivi, contenuti tecnici, requisiti procedurali e finanziari.

Le proposte di progetti «portanti» sono state istruite dalla Struttura di missione, secondo le procedure individuate nel presente documento «Restart 2025-2027 - Programma per lo sviluppo del territorio dell'area del cratere del sisma 2009 per il periodo 2025-2027» mediante apposita analisi tecnica e di ammissibilità, valutabilità e finanziabilità effettuata sulla base di specifiche check list, atte a verificare la sussistenza delle condizioni di fattibilità, sostenibilità finanziaria, convenienza dell'intervento per la collettività e coerenza con gli obiettivi di sviluppo del Programma.

Le proposte di intervento, all'esito della verifica istruttoria, sono state presentate al Comitato di indirizzo *ex* decreto ministeriale 8 aprile 2013, nella seduta del 22.01.2025, il quale, in accordo alle funzioni ad esso attribuite nel nuovo Programma di sviluppo, ha espresso parere favorevole, chiedendo alla Struttura di missione di sottoporla al CIPESS per l'assegnazione di risorse, come risultante dal verbale allegato (allegato *C)*.

I progetti «portanti» sono descritti in sintesi di seguito, mentre in allegato sono riportate le singole schede descrittive degli interventi proposti e delle loro caratteristiche.

1. *CLEANTECH COMMUNITY*: VALORIZZAZIONE DI ASSET ENERGETICI E AMBIENTALI NELL'AREA DEL CRATERE SISMICO 2009.

L'intervento, proposto e realizzato dal Comune di Fossa, quale soggetto attuatore beneficiario delle risorse, è finalizzato al conseguimento degli obiettivi di transizione energetica e decarbonizzazione, generando al contempo benefici sociali ed economici per cittadini e imprese del territorio.

L'iniziativa è ideata per aggregare il maggior numero di comuni del cratere sismico 2009, partendo dalle attività in corso per la costituzione delle CER nei Comuni di Fossa, Navelli, Poggio Picenze, San Demetrio ne' Vestini e Scoppito.

Nello specifico, le azioni di progetto si articolano in attività di gestione forestale sostenibile, implementazione di una piattaforma digitale per monitorare e gestire i dati relativi ai servizi energetici e ambientali, elaborazione e validazione di un modello di sviluppo territoriale attraverso studi di fattibilità e sperimentazioni, al fine di estendere su ampia scala territoriale la portata operativa delle CER in realizzazione e la costituzione di una società di territorio.

La realizzazione dell'intervento è prevista nell'arco temporale di tre annualità.

Il costo complessivo dell'intervento è di euro 3.800.000,00. Il CUP assegnato è H58B25000000001.

L'intervento è proposto nell'ambito della priorità B. Turismo e ambiente, in cui, previa approvazione della odierna proposta di approvazione del Programma Restart 2, risultano disponibili risorse pari a euro 39.600.000,00, di cui euro 14.000.000,00 a valere sull'annualità 2025.

2. TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO DEL CENTRO STORICO A L'AQUILA: ACQUISIZIONE E ATTIVAZIONE DI MEZZI STRUMENTALI SPECIALISTICI PER LA CONSERVAZIONE DEI PERCORSI STORICI E PER L'IGIENE URBANA

L'intervento è proposto dal Comune dell'Aquila che ne è anche soggetto attuatore beneficiario delle risorse, ed è finalizzato, nell'ambito delle direttive di cui al Piano d'azione per l'economia circolare dell'UE (*Circular Economy Action Plan*), a migliorare la pulizia e il decoro delle aree urbane mediante l'acquisizione di nuovi mezzi ecologici per la pulizia del territorio urbano.

Nello specifico, le azioni di progetto sono volte all'acquisto di mezzi, anche elettrici e ibridi, e di strumentazione e materiali innovativi, per la pulizia e l'igiene urbana.

La realizzazione dell'intervento è prevista nell'arco temporale di tre annualità.

Il costo complessivo dell'intervento è di euro 3.945.480,00. Il CUP assegnato è C14H25000020001.

L'intervento è proposto nell'ambito della priorità B. Turismo e ambiente, in cui, previa approvazione della odierna proposta di approvazione del Programma Restart 2, risultano disponibili risorse pari a euro 39.600.000,00, di cui euro 14.000.000,00 a valere sull'annualità 2025.

3. RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DEL TERMINAL LORENZO NATALI E DELLE AREE CIRCOSTANTI

L'intervento è proposto dal Comune dell'Aquila che ne è anche soggetto attuatore beneficiario delle risorse. È finalizzato, in vista di L'Aquila capitale italiana della cultura 2026, all'ammodernamento del Terminal Lorenzo Natali che costituisce la principale infrastruttura di accesso a L'Aquila per l'utenza di turisti e visitatori che raggiungeranno – con mezzi pubblici o privati - il capoluogo abruzzese, rivestendo dunque un'importanza cruciale non solo per il 2026 ma anche per gli anni successivi e in generale per lo sviluppo turistico e culturale della città nel più lungo periodo.

Nello specifico, le azioni di progetto si articolano in opere di ristrutturazione, riqualificazione e ammodernamento delle strutture interne ed esterne del Terminal, con interventi diversificati per i differenti livelli (Piano terra e primo piano oltre ai due piani interrati) nonché degli spazi esterni e dei percorsi sia carrabili che pedonali.

La realizzazione dell'intervento è prevista nell'arco temporale di due annualità.

Il costo complessivo dell'intervento è di euro 3.000.000,00 di cui euro 1.700.000,00 quale cofinanziamento del Comune dell'Aquila a valere sulle risorse del Piano nazionale complementare (PNC).

Il finanziamento richiesto a valere delle risorse del Programma Restart 2 è pari a euro 1.300.000,00.

Il CUP assegnato allo stesso è C18H25000030001.

L'intervento è proposto nell'ambito della priorità B. Turismo e Ambiente, in cui, previa approvazione della odierna proposta di approvazione del Programma Restart 2, risultano disponibili risorse pari a euro 39.600.000,00, di cui euro 14.000.000,00 a valere sull'annualità 2025.

4. GLI EVENTI CULTURALI DEGLI ISTITUTI MUSEALI NAZIONALI AQUILANI NEL 2026 ANNO IN CUI L'AQUILA SARÀ CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA

L'intervento è proposto dal Comune dell'Aquila anche in qualità di beneficiario delle risorse. Il progetto prevede quale soggetto attuatore e realizzatore il Ministero della cultura attraverso i suoi istituti aquilani e in particolare il Museo nazionale d'Abruzzo MuNDA e la Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo.

L'intervento è finalizzato, nell'anno di L'Aquila capitale italiana della cultura, alla valorizzazione del capoluogo abruzzese e del suo territorio come città storica densa di tesori culturali, architettonici, artistici, storici e naturalistici.

Nello specifico, le azioni di progetto si articolano nell'organizzazione, attraverso l'operatività delle due principali istituzioni museali nazionali presenti a L'Aquila, il Museo nazionale d'Abruzzo (MuNDA) ed il MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo L'Aquila (gestito dalla fondazione MAXXI del Ministero della cultura), in qualità di soggetti attuatori, di eventi e mostre d'arte tematiche per la valorizzazione del patrimonio artistico culturale territoriale, e, in particolare, rivisitazioni delle mostre d'arte permanenti degli istituti nazionali aquilani, mostre d'arte temporanee, mostre d'arte itineranti e mostre d'arte virtuali.

La realizzazione dell'intervento è prevista nell'arco temporale di due annualità.

Il costo complessivo dell'intervento è di euro 3.000.000,00 euro.

Il CUP assegnato allo stesso è C19I25000060001.

L'intervento è proposto nell'ambito della priorità C. Cultura, in cui, previa approvazione della odierna proposta di approvazione del Programma Restart 2, risultano disponibili risorse pari a euro 29.700.000,00, di cui euro 15.400.000,00 a valere sull'annualità 2025.

5. L'AQUILA CAPITALE DELLA CULTURA 2026: INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITA' DI VALORIZZAZIONE CULTURALE E TURISTICA

L'intervento è proposto dal Comune dell'Aquila che ne sarà anche soggetto attuatore beneficiario delle risorse ed è finalizzato a promuovere iniziative culturali di eccellenza, eventi istituzionali e servizi volti a migliorare la qualità della fruizione del patrimonio culturale aquilano (di L'Aquila e del territorio dell'aquilano) in vista del 2026, quando L'Aquila sarà capitale italiana della cultura.

Nello specifico, le azioni di progetto si articolano in attività di *marketing* territoriale e comunicazione, realizzazione di manifestazioni di eccellenza culturali e artistiche, mostre a tema, organizzazione di *staff* tecnici qualificati per il supporto alla fruizione del patrimonio culturale e artistico aquilano, collaborazioni e anche gemellaggi internazionali con altre città (per esempio città capitali europee della cultura e/o città capitali italiane della cultura).

La realizzazione dell'intervento è prevista nell'arco temporale di tre annualità.

Il costo complessivo dell'intervento è di euro 4.000.000,00.

Il CUP assegnato allo stesso è C19I25000070001.

L'intervento è proposto nell'ambito della priorità C. Cultura, in cui, previa approvazione della odierna proposta di approvazione del Programma Restart 2, risultano disponibili risorse pari a euro 29.700.000,00, di cui euro 15.400.000,00 a valere sull'annualità 2025.

6. ECOMUSEO: PATRIMONIO, STORIA E PAESAGGI D'ABRUZZO

L'intervento è proposto dall'Ufficio speciale per la ricostruzione del cratere - USRC ed è realizzato dallo stesso USRC quale soggetto attuatore e beneficiario delle risorse.

L'intervento è finalizzato alla valorizzazione delle risorse culturali, architettoniche, turistiche e religiose del territorio del cratere, attraverso lo sviluppo e la condensazione di competenze, nonché l'attivazione di un nucleo di operatori culturali stabilmente impiegati nei comuni coinvolti in grado di dar voce ai borghi, al paesaggio antropico e naturale, alle tradizioni locali e alle specificità culturali con particolare riguardo alle risorse e le ricchezze naturalmente presenti sul territorio, alla promozione dei prodotti tipici, al recupero degli antichi mestieri, alla valorizzazione delle risorse culturali, architettoniche, turistiche e religiose, agli aspetti storico-archeologici e paleontologici, ma soprattutto alla rivitalizzazione delle comunità esistenti, secondo le più aggiornate linee europee di sviluppo delle industrie culturali e creative, avviando un programma di riappropriazione socio-culturale.

Nello specifico, le azioni di progetto si articolano in attività di costituzione di un'apposita istituzione strumentale, l'Ecomuseo, con individuazione degli enti aderenti, approvazione dello statuto, delle norme di organizzazione, gestione e funzionamento, nonché in attività di organizzazione di visite accompagnate al patrimonio culturale ed ambientale, di realizzazione di un sistema tecnologico avanzato di fruizione domotica dei beni culturali, di realizzazione di una rete didattica dedicata alle scuole di ogni ordine e grado, di valorizzazione del patrimonio archeologico, culturale ed ambientale, e di formazione di personale specializzato nel settore culturale.

La realizzazione dell'intervento è prevista nell'arco temporale di quattro annualità.

Il costo complessivo dell'intervento è di euro 5.519.000,00 euro.

Il CUP assegnato è C39I25000020001.

L'intervento è proposto nell'ambito della priorità C. Cultura, in cui, previa approvazione della odierna proposta di approvazione del Programma Restart 2, risultano disponibili risorse pari a euro 29.700.000,00, di cui euro 15.400.000,00 a valere sull'annualità 2025.

7. ECOSISTEMA DELLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE E INTERNAZIONALIZZAZIONE: GEMELLAGGIO CON BOURGES CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2028

L'intervento è proposto dal Comune dell'Aquila, quale soggetto attuatore beneficiario delle risorse, ed è finalizzato a sviluppare e consolidare un ecosistema creativo e culturale nella città dell'Aquila, con l'obiettivo di supportare e promuovere l'industria culturale e creativa (ICC) locale.

Nello specifico, le azioni di progetto si articolano in attività di mappatura delle ICC presenti sul territorio, la realizzazione di una piattaforma digitale dedicata, lo sviluppo di programmi di incubazione e accelerazione per *startup* e imprese creative, e l'internazionalizzazione del settore attraverso *partnership* strategiche e progetti transfrontalieri.

La realizzazione dell'intervento è prevista nell'arco temporale di quattro annualità.

Il costo complessivo dell'intervento è di euro 2.500.000,00.

Il CUP assegnato allo stesso è C19I25000080005.

L'intervento è proposto nell'ambito della priorità E. Ricerca e innovazione tecnologica, in cui, previa approvazione della odierna proposta di approvazione del Programma Restart 2, risultano disponibili risorse pari a euro 20.600.000,00, di cui euro 5.900.000,00 a valere sull'annualità 2025.

8. *HUB* SCUOLA LAVORO. DALLA RICERCA ALL'INDUSTRIA: CREAZIONE DI COMPETENZE PER *START UP* INNOVATIVE

L'intervento è proposto dal Comune dell'Aquila, quale soggetto attuatore beneficiario delle risorse, ed è finalizzato alla creazione di nuove competenze nonché al rafforzamento o riconversione di competenze nell'ambito dell'innovazione tecnologica e digitale, in riferimento alle esigenze emergenti dal mercato del lavoro.

Gli obiettivi specifici sono quelli di promuovere l'innovazione tecnologica e la competitività attraverso la formazione specialistica su tecnologie avanzate, promuovere e supportare la creazione di *start-up*, rafforzare le competenze delle PMI e facilitare l'ingresso nel mercato del lavoro.

Nello specifico, le azioni di progetto si articolano in attività formative finalizzate e specialistiche, atte a creare prevalentemente competenze digitali per le imprese (in particolare, negli ambiti dell'intelligenza artificiale generativa, *blockchain*, IoT, realtà aumentata e virtuale, robotica avanzata, *smart materials* e fisica quantistica), nonché le competenze necessarie all'avvio e formazione di *Start-up* e PMI (*Business Planning*, Finanziamenti e *Venture Capital*, *Marketing* e Vendite, Gestione dell'Innovazione, Internazionalizzazione).

La realizzazione dell'intervento è prevista nell'arco temporale di tre annualità.

Il costo complessivo dell'intervento è di euro 3.200.000,00, di cui 200.000,00 di cofinanziamento Comune AQ.

Il CUP assegnato allo stesso è C19I25000090005.

L'intervento è proposto nell'ambito della priorità E. Ricerca e innovazione tecnologica, in cui, previa approvazione della odierna proposta di approvazione del Programma Restart 2, risultano disponibili risorse pari a euro 20.600.000,00, di cui euro 5.900.000,00 a valere sull'annualità 2025.

5.3 Progetti «ordinari» in attuazione delle priorità di intervento: modalità e procedure di selezione

5.3.1 Proposta e selezione dei progetti che seguono la procedura ordinaria (progetti «ordinari»)

I progetti e gli interventi proposti in attuazione degli assi di intervento con procedura «ordinaria» (in sintesi «progetti ordinari») per tutta la durata del Programma (aggiuntivamente ai progetti «portanti» attivati con procedure accelerate per le ragioni indicate al paragrafo precedente) sono proposti dai beneficiari (amministrazioni e/o enti che ne abbiano i requisiti di ammissibilità) con apposita istanza alla Struttura di missione corredata dalla scheda tecnica di intervento completamente e correttamente definita (e altri eventuali allegati se richiesto).

Le proposte dovranno essere inviate nel rispetto dei tempi e delle condizioni dettate in fase di attuazione del Programma.

I progetti sono valutati dalla Struttura di missione con le procedure e i criteri indicati nel paragrafo seguente e modulabili in relazione alla priorità di attuazione cui si riferiscono e alla tipologia dei relativi beneficiari.

A tal fine, la Struttura di missione adotta procedure di selezione per la concessione di finanziamenti, nel rispetto della legge sul procedimento amministrativo (articoli 1 e 12 della legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni), sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, e nel pieno rispetto delle norme in materia di concorrenza.

La procedura di selezione è di tipo «valutativa», incentrata su un'attività diretta a verificare la validità tecnica ed economica delle proposte progettuali, esclusivamente per alcune linee d'intervento, finalizzata all'attribuzione della soglia minima di punteggio per l'ammissibilità a finanziamento, senza la definizione di una graduatoria di merito.

5.3.2 Fasi e criteri di selezione

L'istruttoria finalizzata alla valutazione e selezione delle proposte verrà effettuata nel rispetto dei criteri di ricevibilità, ammissibilità e finanziabilità dettagliati nel prosieguo.

Ricevibilità/ammissibilità

Valutata in particolare con riferimento ai criteri di rispetto delle norme vigenti, alla titolarità del soggetto proponente nonché a tutti gli altri fattori, riferiti alle regole del Programma, rilevanti;

Valutabilità

Verifica della presenza della documentazione richiesta e quindi di tutte le informazioni e i requisiti atti a consentire l'istruttoria tecnica della proposta di intervento;

Finanziabilità

Con riferimento principalmente alla verifica di sussistenza di criteri riferiti a:

stato di avanzamento della proposta progettuale (stato di appaltabilità/cantierabilità e relativi tempi);

imputabilità (relazione diretta tra le spese, le operazioni e gli obiettivi finali dell'intervento), pertinenza, congruità, tempestività della spesa;

coerenza rispetto al Programma e alla strategia di sviluppo e alle relative priorità;

efficacia e capacità di conseguire effetti e risultati attesi;

complementarità e interdipendenza con altri interventi;

realizzabilità nei tempi previsti e coerenza del cronoprogramma;

sostenibilità finanziaria e di funzionamento nella fase di esercizio.

Al termine della procedura di valutazione, è redatto un *report* finale/verbale sull'attività svolta che ne illustri le principali risultanze articolate nella verifica di ricevibilità e ammissibilità e nella valutazione tecnica delle proposte progettuali (la verbalizzazione dovrà rendere conto della presa in carico iniziale delle proposte pervenute e degli esiti finali dell'istruttoria.)

Le carenze relative agli elementi formali delle proposte/candidature potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, fatto salvo il rispetto del principio della par condicio, garantendo l'applicazione dei tempi del procedimento a salvaguardia dell'interesse pubblico.

5.4 Accordi di collaborazione con comuni esterni all'area del cratere per l'attuazione di specifici progetti

Per ragioni dettagliatamente motivate relative al conseguimento di condizioni di maggiore efficacia e funzionalità di specifici interventi, si prevede la possibilità di sottoscrivere accordi di collaborazione che, fermo restando il perimetro dell'area del cratere definito dai decreti emergenziali del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, consentano la collaborazione funzionale fra comuni del cratere e comuni fuori dal cratere, con particolare riferimento alle esigenze di attuazione di interventi integrati territoriali (PIT) di rilievo intercomunale e nell'interesse comune degli enti locali parti dell'accordo di collaborazione stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 della legge n. 241/1990.

Tali accordi, senza incidere sulla legittimazione soggettiva dell'assegnazione dei finanziamenti, che resta riservata ai comuni del cratere, consentirebbe alle amministrazioni interessate di avvalersi di aree, opere e infrastrutture indispensabili all'attuazione degli interventi di proprietà e nella circoscrizione dei comuni esterni, a fronte dell'impegno di quota parte del finanziamento assegnato all'ente attuatore.

Pertanto, la verifica da parte del CIPESS resta limitata, da un lato, all'assunzione dell'obbligo in capo ai comuni interni di acquisire in disponibilità le aree, le opere, le infrastrutture funzionali, e, dall'altro, alla compatibilità progettuale delle azioni oggetto dell'accordo con gli interventi programmati, ai fini della relativa finanziabilità.

Gli accordi di collaborazione dovranno necessariamente fondarsi, quindi, sulla realizzazione di un interesse comune all'azione dell'ente del cratere e dell'ente esterno al medesimo, che, peraltro, costituirà l'elemento unificante e legittimante dell'azione stessa attraverso coinvolgimento di altre realtà locali anche non contigue territorialmente, ma funzionalmente collegate da interventi di sviluppo di interesse comune.

5.5 Risorse da programmare per Restart 2 in totale

Le risorse destinate al finanziamento del presente programma di sviluppo sono determinabili sulla base del 4% del previsionale stanziato dalla legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) a decorrere dall'anno 2021, come rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 406 (legge di bilancio per il 2024) e risultano pari complessivamente a 110 milioni di euro.

Normativa di riferimento		RISORSE PER LA RICOSTRUZIONE SISMA 2009 DAL 2021 (in milioni di euro)									
		2021	2022	2023-2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2035	**TOTALE**
Legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020)	**Cap 8005/MEF**	750	770	0	15	15	50	50	250	850	**2.750**
4% destinato allo sviluppo		30	30,8	0	0,6	0,6	2	2	10	34	**110**

La legge 8 agosto 2024, n. 111, ha inoltre previsto che la quota destinata al programma di sviluppo sia calcolata sulla base degli stanziamenti complessivi di bilancio dell'intero periodo 2021-2035 e non solo sugli stanziamenti annuali iscritti in bilancio, consentendo una più efficace programmazione delle risorse finanziarie per lo sviluppo destinate al finanziamento del nuovo Programma Restart 2.

5.6 Risorse da assegnare ai progetti portanti immediatamente attivabili

Nell'ambito del presente programma, in attuazione delle sue priorità e in stretta coerenza con gli obiettivi di sviluppo e crescita sostenibile del territorio del cratere del sisma 2009, sono stati individuati progetti portanti e immediatamente attivabili (*cfr*: precedente paragrafo 5.2), che per i loro caratteri di priorità e urgenza si profilano quali destinatari di assegnazione di risorse contestualmente all'approvazione del programma. Tali progetti sono riportati in sintesi nella tabella seguente con indicazione dell'investimento previsto e della priorità programmatica di riferimento.

	Progetti	**Investimento previsto**	**Risorse Restart**	**Priorità**
1.	CLEANTECH COMMUNITY: VALORIZZAZIONE DI ASSET ENERGETICI E AMBIENTALI NELL’AREA DEL CRATERE SISMICO 2009.	3.800.000,00	3.800.000,00	Turismo e ambiente
2.	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE URBANO DEL CENTRO STORICO A L’AQUILA: ACQUISIZIONE E ATTIVAZIONE DI MEZZI STRUMENTALI SPECIALISTICI PER LA CONSERVAZIONE DEI PERCORSI STORICI E PER L’IGIENE URBANA	3.945.480,00	3.945.480,00	Turismo e ambiente
3.	RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DEL TERMINAL LORENZO NATALI E DELLE AREE CIRCOSTANTI	3.000.000,00	1.300.000,00	Turismo e ambiente
4.	GLI EVENTI CULTURALI DEGLI ISTITUTI MUSEALI NAZIONALI AQUILANI NEL 2026 ANNO IN CUI L’AQUILA SARA’ CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA	3.000.000,00	3.000.000,00	Cultura
5.	L’AQUILA CAPITALE DELLA CULTURA 2026: INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITA’ DI VALORIZZAZIONE CULTURALE E TURISTICA	4.000.000,00	4.000.000,00	Cultura
6.	ECOMUSEO: PATRIMONIO, STORIA E PAESAGGI D’ABRUZZO	5.519.000,00	5.519.000,00	Cultura
7.	ECOSISTEMA DELLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE E INTERNAZIONALIZZAZIONE: GEMELLAGGIO CON BOURGES CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2028	2.500.000 ,00	2.500.000,00	Ricerca e innovazione tecnologica
8.	HUB SCUOLA LAVORO. DALLA RICERCA ALL’INDUSTRIA: CREAZIONE DI COMPETENZE PER START UP INNOVATIVE	3.200.000,00	3.000.000,00	Ricerca e innovazione tecnologica
	TOTALE	**28.964.480**	**27.064.480**	

5.7 Risorse da programmare per annualità

Lo schema che segue rappresenta la programmazione in valore assoluto e in percentuale per annualità dell’ammontare complessivo delle risorse del Programma Restart 2.

Tale riparto risponde all’esigenza di assicurare una copertura finanziaria in grado di determinare una spinta di forte impatto sul territorio abruzzese, sin dai primi anni.

	2025	2026	2027	TOTALE
%	36,36%	36,36%	27,28%	100%
€	40.000000	40.000.000	30.000.000	110.000.000

Rispetto alle singole priorità la rappresentazione per annualità è la seguente (euro):

Priorità	**Piano finanziario del Programma di sviluppo**				
	RIPARTO DELLE RISORSE PER ANNUALITA				
	2025	**2026**	**2027**	**TOTALE**	**%**
A. Sistema imprenditoriale e produttivo	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	**10.000.000,00**	**9,09%**
B. Turismo e ambiente	14.000.000,00	15.000.000,00	10.600.000,00	**39.600.000,00**	**36,00%**
C. Cultura	15.400.000,00	8.800.000,00	5.500.000,00	**29.700.000,00**	**27,00%**
D. Alta Formazione	2.100.000,00	600.000,00	600.000,00	**3.300.000,00**	**3,00%**
E. Ricerca e Innovazione tecnologica	5.900.000,00	8.000.000,00	6.700.000,00	**20.600.000,00**	**18,73%**
F. Agenda Digitale		2.200.000,00	1.300.000,00	**3.500.000,00**	**3,18%**
Assistenza Tecnica al Programma					
Governance, monitoraggio e valutazione	600.000,00	1.400.000,00	1.300.000,00	**3.300.000,00**	**3,00%**
TOTALE	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**30.000.000,00**	**110.000.000,00**	**100%**
	36,36%	**36,36%**	**27,28%**		**100%**

5.8 Il riparto programmatico fra priorità e territori

In ragione della strategia delineata nei capitoli precedenti e sulla base della consultazione e della valutazione dei fabbisogni per i prossimi anni di programmazione, il riparto programmatico delle risorse per priorità è indicato nella tabella seguente che indica la ripartizione programmatica (in valore assoluto e in percentuale) del complesso delle risorse per priorità, l'incidenza per priorità delle risorse assegnabili ai progetti portanti e le risorse che risultano ulteriormente programmabili.

a. Risorse programmate per priorità (euro)

	Priorità	**Risorse in totale**	**%**	**Progetti portanti**	**Risorse da programmare**
A.	Sistema imprenditoriale e produttivo	10.000.000,00	9,09		10.000.000,00
B.	Turismo e ambiente	39.600.000,00	36,00	9.045.480,00	30.554.520,00
C.	Cultura	29.700.000,00	27,00	12.519.000,00	17.181.000,00
D.	Alta Formazione	3.300.000,00	3,00		3.300.000,00
E.	Ricerca e Innovazione tecnologica	20.600.000,00	18,73	5.500.000,00	15.100.000,00
F.	Agenda Digitale	3.500.000,00	3,18		3.500.000,00
	Governance, monitoraggio e valutazione	3.300.000,00	3,00		3.300.000,00
	TOTALE	**110.000.000,00**	**100,00**	**27.064.480,00**	**82.935.520,00**

Le risorse complessive, così articolate, saranno inoltre programmate tenendo conto dell'ulteriore riparto fra proposte di interventi a titolarità del Comune dell'Aquila (67%) e proposte di interventi a titolarità degli altri comuni del cratere (33%).

Tale riparto programmatico – frutto di un accordo e condivisione territoriale collegato all'analisi previsiva dei fabbisogni – sarà di massima applicato con riferimento al complesso delle risorse disponibili e programmabili per il prossimo periodo per le finalità di sviluppo.

Ciò quindi in un quadro di flessibilità atto a preservare, anche attraverso opportune rimodulazioni, laddove necessarie, criteri di efficacia nel conseguire gli obiettivi del programma.

6. GESTIONE FINANZIARIA, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE

6.1 Gestione finanziaria

Il trasferimento delle risorse assegnate con delibera CIPESS è disposto all'esito dell'istruttoria della Struttura di missione sulla base delle effettive necessità e degli utilizzi pregressi documentati dalle amministrazioni assegnatarie delle stesse.

Il trasferimento delle risorse destinate agli interventi a titolarità del Comune di L'Aquila e dell'Università degli studi di L'Aquila sarà effettuato all'Ufficio speciale per la ricostruzione del Comune di L'Aquila, che provvederà alla successiva erogazione alle amministrazioni titolari degli interventi.

Le risorse assegnate potranno essere erogate compatibilmente con gli importi annualmente iscritti in bilancio.

6.2 Monitoraggio

L'esercizio di monitoraggio del Programma è attuato dalla Struttura di missione nel rispetto delle responsabilità di rilevazione dei dati e della loro comunicazione alle banche dati sugli investimenti pubblici di competenza e in coerenza con quanto previsto e stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017 e provvedimenti collegati.

I dati di avanzamento vengono trasmessi dal soggetto attuatore con cadenza bimestrale.

Ogni beneficiario delle risorse del Programma è tenuto, secondo le scadenze bimestrali, ad aggiornare e validare sul sistema informativo della Struttura di missione i dati di monitoraggio relativi all'avanzamento procedurale, fisico, economico e finanziario degli interventi di competenza, assumendosi la responsabilità della veridicità delle informazioni inserite.

Le informazioni dovranno riguardare:

l'avanzamento procedurale;

l'avanzamento finanziario;

l'avanzamento nelle realizzazioni;

il rispetto del cronoprogramma di attuazione.

Il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio comporterà, secondo il sistema di controllo definito, la sospensione dei pagamenti da parte della Struttura di missione.

Gli Uffici speciali per la ricostruzione, con riferimento al loro territorio di competenza, operano per l'efficiente funzionamento del sistema di monitoraggio.

6.3 Valutazione

La valutazione in itinere del Programma sarà condotta in partenariato con i soggetti partecipanti all'attuazione degli interventi del programma e con approccio auto-valutativo. Le amministrazioni titolari di intervento saranno chiamate ad auto-valutare, anche sulla base dei dati di monitoraggio, la qualità e l'avanzamento delle realizzazioni fisiche (*output* fisici previsti *ex ante* dall'intervento) e il percorso di conseguimento dei risultati attesi.

La Struttura di missione procederà alla verifica metodologica e di merito dei dati di auto-valutazione ed elaborerà *report* di valutazione periodici sullo stato di attuazione del Programma nonché, alla sua conclusione, un rapporto di valutazione *ex post*.

7. PARTENARIATO ISTITUZIONALE ED ECONOMICO-SOCIALE

Il partenariato nella programmazione del presente Programma è assunto quale principio e metodo attraverso cui assicurare la partecipazione e il confronto tra parti diverse interessate sulla definizione e realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo socio-economico del territorio e all'integrazione sociale, al fine di migliorare la qualità, la pertinenza e l'efficacia delle politiche.

Il Comitato di indirizzo (precedente par.1.2.4) è la sede del partenariato istituzionale che, con il coordinamento e la regia della Struttura di missione, garantisce il confronto, sulle prospettive di sviluppo, sui fabbisogni da soddisfare e per l'elaborazione della strategia del Programma.

Il Programma, anche nella fase di attuazione, si baserà sulla stretta cooperazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali e organismi che rappresentano la società civile a livello nazionale, regionale e locale da attuarsi per l'intero ciclo della fase realizzativa della programmazione (attuazione, sorveglianza e valutazione).

A tal fine, nel periodo di attuazione del Programma si prevede un rafforzamento del confronto partenariale.

Sarà il Comitato di indirizzo il soggetto deputato a tale azione, che prevede l'istituzione di almeno due sessioni annuali di confronto partenariale sull'andamento del Programma, sui dati di avanzamento via via disponibili, su eventuali proposte volte al miglioramento della strategia e dell'efficacia delle azioni che saranno realizzate.

Le sessioni di partenariato saranno attuate prevedendo un allargamento (rispetto alla composizione del Comitato di indirizzo) del partenariato istituzionale con il coinvolgimento di altre autorità pubbliche nazionali competenti e rilevanti nell'attuazione della strategia di sviluppo, di autorità locali, di rappresentanti di enti pubblici coinvolti nell'attuazione del Programma.

Le sessioni di partenariato prevederanno, inoltre, la partecipazione delle parti economiche e sociali e di rappresentanti della società civile, compresi *partner* ambientali, associazioni del terzo settore che operano sul territorio e organismi di promozione della parità e per combattere la discriminazione.

ALLEGATI AL PROGRAMMA

Allegato A) Indicatori di realizzazione e risultati attesi

Risultati attesi del Programma per la Priorità "Sistema imprenditoriale e produttivo"
a) Rafforzamento del tessuto produttivo locale e attrazione di nuovi investimenti attraverso programmi d'investimento finalizzati alla creazione di nuove imprese o all'ampliamento e/o riqualificazione di imprese esistenti
b) Re-insediamento e nuovo insediamento nei centri storici di attività economiche, commerciali, professionali, di servizio.
c) Miglioramento del collegamento con la ricerca dell'Università e dei centri di ricerca interni ed esterni al territorio
d) Aumento della qualità dei servizi per la fruizione delle attività produttive e/o artigianali, anche attraverso il completamento e l'ammodernamento delle infrastrutture nelle aree industriali
e) Mantenimento/Incremento degli addetti nelle unità produttive oggetto del programma d'investimento
f) Aumento del numero delle imprese che accedono a prestiti bancari e rafforzamento patrimoniale delle imprese
g) Aumento delle reti di impresa finalizzate anche alla crescita sui mercati internazionali
h) Incremento dell'offerta dei beni e servizi delle imprese delle aree del cratere

Risultati attesi del Programma per la Priorità "Turismo e ambiente"
a) Riposizionamento competitivo delle aree di attrazione turistica e culturale attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, naturalistiche, culturali ed enogastronomiche
b) Promozione dello sviluppo delle istituzioni territoriali in termini di capacità progettuale, di innovazione e di sperimentazione applicata alla valorizzazione delle risorse culturali, ambientali e turistiche
c) Potenziamento dell'offerta turistica integrata
d) Incremento degli addetti nell'ambito delle imprese coinvolte nella gestione di interventi e servizi turistici culturali e/o naturalistici ed enogastronomici
e) Incremento degli investimenti delle imprese nell'area cratere
f) Creazione di nuove imprese nell'area.
g) Crescita di arrivi e presenze turistiche connessa alla valorizzazione delle risorse territoriali
h) Risparmio del consumo annuo di energia primaria
i) Numero di occupati in imprese che utilizzano energie rinnovabili
l) Riduzione di emissioni di CO2
m) Capacità operativa aggiuntiva istallata per le energie rinnovabili
n) Popolazione che beneficia di misure di protezione contro inondazioni, incendi boschivi e altri disastri naturali
o) Miglioramento della qualità ambientale dei centri storici per cittadini e turisti
p) Aumento di cittadini/utenti che utilizzano infrastrutture e modalità pubbliche di trasporto

Risultati attesi del Programma per la Priorità "Cultura"
a) Aumento dei visitatori nei musei e negli istituti culturali
b) Aumento della presenza media dei turisti
c) Aumento del valore aggiunto turistico
d) Aumento della qualità dei servizi per la fruizione del patrimonio turistico e/o culturale
e) Incremento delle competenze specialistiche locali per la progettazione e la gestione dei servizi turistici e/o culturali
f) Aumento del numero di imprese sociali nella gestione dei servizi turistici e/o culturali
g) Miglioramento dell'offerta, anche attraverso upgrade tecnologico, di servizi a cittadini e city user
h) Crescita del numero di occupati nelle imprese del terziario e nelle imprese del terzo settore coinvolte nella gestione di interventi e servizi turistici e/o culturali

Risultati attesi del Programma per la Priorità "Alta formazione"
a) Accrescimento delle competenze delle risorse umane al fine di innalzare la competitività delle imprese del cratere sui mercati globali;
b) Rafforzamento e all'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione, favorendo il raccordo tra essi, il sistema delle imprese, il sistema del lavoro e quello della ricerca
c) Aumento delle potenzialità linguistiche degli studenti del territorio dei comuni del cratere
d) Accrescimento della capacità di attrazione di ricercatori e di tecnici qualificati
e) Aumento della capacità di attrarre professionalità specializzate da parte di Università, Centri di ricerca e del sistema di imprese innovative già presenti e/o in via di localizzazione sul territorio.
f) Miglioramento dell'offerta formativa adeguata a standard internazionali per studenti provenienti dall'estero e per gli studenti locali
g) Numero di partecipanti all'istruzione e alla formazione

Risultati attesi del Programma per la Priorità "Ricerca e innovazione"
a) Creazione di laboratori di ricerca nei settori di applicazione (fotosensoristica, materiali ultra puri, ICT per Smart Mobility e Intelligent Transport System, ecc.)
a) Aumento occupazionale ed attrazione di ricercatori nazionali ed internazionali altamente specializzati
b) Rafforzamento dell'attrattività della città come polo di alta formazione sul tema della gestione del post-disastro
c) Arricchimento dell'offerta del sistema di istruzione superiore e ricerca dell'Aquila
d) Sviluppo indotto di ricerca e nascita nuove piccole/medie imprese collegate
e) Sviluppo di un prototipo di piattaforma ICT integrata per l'implementazione di servizi avanzati di smart mobility.
f) Ricercatori che lavorano in strutture di ricerca supportate
g) Valore aggiunto e occupazione creati da imprese del sistema culturale e creativo
h) Start up avviate
i) Tasso di successo delle startup incubate e/o avviate (numero di startup operative a un anno)

Risultati attesi del Programma per la Priorità "Agenda digitale"
a) Creazione di un'infrastruttura di rete a banda larga (per una connettività di almeno 100Mb/s per singola unità immobiliare) integrandola con altre iniziative regionali per il collegamento delle Pubbliche Amministrazioni e delle scuole
b) Aumento della capacità di attrarre investimenti per la collocazione di Data center regionali e nazionali con il coinvolgimento di Università, Istituti scientifici, operatori di telecomunicazioni e istituzioni pubbliche
c) Abitazioni aggiuntive con accesso a internet tramite reti ad altissima capacità
d) Imprese supportate nello sviluppo o nell'adozione di prodotti, servizi e processi applicativi digitali
e) Utenti di servizi, prodotti e processi digitali publici nuovi e aggiornati

25A03022

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di clindamicina, «Clindamicina Kalceks».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 193 del 14 maggio 2025

Codice pratica: MCA/2021/361.

Procedura europea n. DK/H/3334/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CLINDAMICINA KALCEKS, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: AS Kalceks, con sede legale e domicilio fiscale in Krustpils iela 71E, Riga, LV-1057, Lettonia (LV).

Confezioni:

«150 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 fiala in vetro da 300 mg/2 ml - A.I.C. n. 051737017 (in base 10) 1KBWFT (in base 32);

«150 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 fiale in vetro da 300 mg/2 ml - A.I.C. n. 051737029 (in base 10) 1KBWG5 (in base 32);

«150 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 fiale in vetro da 300 mg/2 ml - A.I.C. n. 051737031 (in base 10) 1KBWG7 (in base 32);

«150 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 fiala in vetro da 600 mg/4 ml - A.I.C. n. 051737043 (in base 10) 1KBWGM (in base 32);

«150 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 fiale in vetro da 600 mg/4 ml - A.I.C. n. 051737056 (in base 10) 1KBWH0 (in base 32);

«150 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 fiala in vetro da 600 mg/4 ml - A.I.C. n. 051737068 (in base 10) 1KBWHD (in base 32);

Principio attivo: clindamicina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

AS Kalceks - Krustpils iela 71E, Riga, LV-1057, Lettonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni:

«150 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 fiala in vetro da 300 mg/2 ml - A.I.C. n. 051737017 (in base 10) 1KBWFT (in base 32);

«150 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 fiale in vetro da 300 mg/2 ml - A.I.C. n. 051737029 (in base 10) 1KBWG5 (in base 32);

è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Per le confezioni:

«150 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 fiale in vetro da 300 mg/2 ml - A.I.C. n. 051737031 (in base 10) 1KBWG7 (in base 32);

«150 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 fiala in vetro da 600 mg/4 ml - A.I.C. n. 051737043 (in base 10) 1KBWGM (in base 32);

«150 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 fiale in vetro da 600 mg/4 ml - A.I.C. n. 051737056 (in base 10) 1KBWH0 (in base 32);

«150 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 10 fiala in vetro da 600 mg/4 ml - A.I.C. n. 051737068 (in base 10) 1KBWHD (in base 32);

È adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 24 giugno 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02998

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ticagrelor, «Ticagrelor Olpha»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 192 del 14 maggio 2025

Codice pratica: MCA/2022/309.

Procedura europea n. LV/H/0238/001-002/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TICAGRELOR OLPHA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Olpha AS, con sede legale e domicilio fiscale in Rupnicu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Lettonia (LV);

confezioni:

«60 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051365017 (in base 10) 1JZK4T (in base 32);

«60 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051365029 (in base 10) 1JZK55 (in base 32);

«60 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051365031 (in base 10) 1JZK57 (in base 32);

«60 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051365043 (in base 10) 1JZK5M (in base 32);

«60 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 051365056 (in base 10) 1JZK60 (in base 32);

«60 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 051365068 (in base 10) 1JZK6D (in base 32);

«60 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 051365070 (in base 10) 1JZK6G (in base 32);

«60 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 051365082 (in base 10) 1JZK6U (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051365094 (in base 10) 1JZK76 (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051365106 (in base 10) 1JZK7L (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051365118 (in base 10) 1JZK7Y (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 100 X 1 compresse in blister PVC/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051365120 (in base 10) 1JZK80 (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051365132 (in base 10) 1JZK8D (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051365144 (in base 10) 1JZK8S (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 051365157 (in base 10) 1JZK95 (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 051365169 (in base 10) 1JZK9K (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 051365171 (in base 10) 1JZK9M (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 100 X 1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051365183 (in base 10) 1JZK9Z (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 051365195 (in base 10) 1JZKBC (in base 32);

«90 mg compresse rivestite con film» 196 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 051365207 (in base 10) 1JZKBR (in base 32).

Principio attivo: ticagrelor.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Olpha AS - Rupnicu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Lettonia;

Genepharm S.A - 18th km Marathonos Avenue, 15351 Pallini Attiki, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 8 luglio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A02999

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte di cassazione, in data 23 maggio 2025, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Zotti-Lizzi per il Riconoscimento del lavoro usurante per i conducenti del trasporto merci».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede dell'associazione Willy sicurezza e legalità nel trasporto - associazione dei conducenti e delle loro famiglie, via Stortini 15, Ortona - 66026.

25A03120

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Aggiornamento delle Regole applicative della misura Biometano per l'accesso ai benefici di cui al decreto 15 settembre 2022 Piano nazionale e ripresa e resilenza (PNRR) - M2C2 I 1.4. «Sviluppo biometano secondo criteri di promozione dell'economia circolare», elaborate e trasmesse dal GSE S.p.a.

Con decreto direttoriale prot. n. 155 del 13 maggio 2025 della Direzione generale programmi e incentivi finanziari (DG PIF) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, è stato approvato l'aggiornamento delle regole applicative della misura Biometano recependo le disposizioni del decreto-legge n. 63 del 15 maggio 2024 (c.d. decreto-legge agricoltura) convertito, con modificazioni, dalla legge del 12 luglio 2024, n. 101, per l'accesso ai benefici di cui decreto ministeriale n. 340 del 15 settembre 2022 Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - M2C2 I 1.4 «Sviluppo biometano secondo criteri di promozione dell'economia circolare», elaborate e trasmesse dal GSE S.p.a.

Ai sensi dell'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica https://www.mase.gov.it

25A03023

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-119) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C